Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

809ª seduta pubblica (pomeridiana)

mercoledì 19 aprile 2017

Presidenza del vice presidente Calderoli,
indi della vice presidente Lanzillotta
e del presidente Grasso

INDICE GENERALE

RESOCONTO STENOGRAFICO 5

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 47

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 101

I N D I C E

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 5

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE

Ufficio di Presidenza 5

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione:

(2784) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*:

PRESIDENTE 6
BAROZZINO *(Misto-SI-SEL)* 6
GALIMBERTI *(FI-PdL XVII)* 8
SPILABOTTE *(PD)* 10

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE 12

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2784:

PRESIDENTE 12, 14, 15, 20
PARENTE*, relatrice* 12, 15, 20
BOBBA*, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali* 14, 15, 20
CENTINAIO *(LN-Aut)* 22
GATTI *(Art.1-MDP)* 25

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE 28

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2784:

MAZZONI *(ALA-SCCLP)* 29
BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* 31
PAGANO *(AP-CpE)* 32
PUGLIA *(M5S)* 34

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE 36

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2784:

PRESIDENTE 43
BAROZZINO *(Misto-SI-SEL)* 36
MALAN *(FI-PdL XVII)* 38
LEPRI *(PD)* 41
SACCONI *(AP-CpE)* 42
SANTANGELO *(M5S)* 43

INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

FILIPPIN *(PD)* 43
COMAROLI *(LN-Aut)* 44

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 20 APRILE 2017 45

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 2784

Articolo 1 del disegno di legge di conversione 47
Articolo 1 del decreto-legge 47
Emendamenti e ordini del giorno 47
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1 88
Articolo 2 del decreto-legge 91
Emendamenti e ordini del giorno 91
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2 99
Articolo 3 del decreto-legge 100

ALLEGATO B

PARERI

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2784 e sui relativi emendamenti 101

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA 102

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA 124

CONGEDI E MISSIONI 125

DISEGNI DI LEGGE

Assegnazione 125

GOVERNO

Trasmissione di documenti 127

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze 127

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa: AP-CpE; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

INTERROGAZIONI

Interrogazioni 128

Interrogazioni da svolgere in Commissione 134

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,31).*
Si dia lettura del processo verbale.

PETRAGLIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana dell'11 aprile.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,33).*

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, Ufficio di Presidenza

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere ha proceduto all'elezione dell'Ufficio di Presidenza.
Sono risultati eletti: presidente, senatrice Francesca Puglisi; vice presidenti, senatrice Maria Rizzotti e senatore Francesco Palermo; segretari, senatrice Fabiola Anitori e senatrice Paola Pelino.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: (2784) *Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti* *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)* **(ore 16,34)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2784, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana la relatrice ha svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale e ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Barozzino. Ne ha facoltà.

BAROZZINO *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, io ho ascoltato un po' di discussione, anzi, tanta discussione e ho visto che in quest'Aula la discussione si è accentrata moltissimo sui *voucher*: una mostruosità, naturalmente. Vorrei, però, ricordare che i quesiti referendari erano tre: *voucher*, appalti e articolo 18. Articolo 18 che non ha passato il vaglio per cavilli burocratici, ma che per noi... *(Brusio)*

Signor Presidente, non è possibile parlare con questo rumore.

PRESIDENTE. I colleghi, a destra e sinistra, vogliono rendersi conto che la seduta è cominciata e che c'è un collega che sta intervenendo?

BAROZZINO *(Misto-SI-SEL)*. Grazie, signor Presidente.

I quesiti referendari, come dicevo, erano tre, perché bisogna sempre avere rispetto delle firme raccolte: 1.100.000 firme raccolte, che, secondo me, meritano l'attenzione di quest'Assemblea. Quindi, per noi i quesiti referendari sono tre.

Voglio cominciare facendo una piccola confidenza ai senatori che ho ascoltato qui e che, dal mio punto di vista, hanno parlato a sproposito sia della CGIL che dei tanti lavoratori che hanno depositato la loro firma (ripeto: 1.100.000 firme). Questa cosa lo so che fa paura, ma questa cosa si chiama democrazia ed è una cosa che dovrebbe essere sempre all'attenzione di quest'Aula. Raccogliere 1.100.000 firme non è facile; sono state raccolte e meritano, quindi, grande rispetto sia la grande organizzazione che le ha raccolte, la CGIL, che il milione e centomila lavoratori che hanno sottoscritto la raccolta.

Ascoltare che i *voucher* sarebbero un buono strumento di lavoro, che, addirittura, qualche senatore ha definito ben pagato è veramente assurdo. Ricordiamo, per fare chiarezza, cosa sono i *voucher*: il lavoratore prende 7,5 euro puliti (puliti, si fa per dire) senza aver diritto a alcuna garanzia: non ha diritto alla maternità (visto che in quest'Aula si parla spesso delle donne, a volte a sproposito), non ha diritto alla disoccupazione, non ha diritto alla malattia. Praticamente, un lavoratore che lavora con i *voucher* non ha diritto a nulla. Altro che buon lavoro!

Sembra che adesso tutti si spaventino che ci sia un buco normativo sui *voucher*; ebbene, voglio ricordare a tutti che l'unica cosa che ha diminuito il *voucher*, l'unica cosa che sta cancellando definitivamente, non è il lavoro nero, come ho sentito dire qui da tutti, con preoccupazione (naturalmente, una preoccupazione finta, una preoccupazione non degna dei lavoratori): l'unica cosa che il *voucher* ha cancellato è il lavoro contrattualizzato. Perché questa è l'unica cosa che ha cancellato. E, di fatto, anche se adesso si chiama

in un altro modo, ad esempio flessibilità, perché cercate tutti i modi per non dire la verità su ciò che è diventato oggi, il lavoro è cioè una nuova schiavitù.

Guardate che i *voucher* sono solo la punta dell'*iceberg* di quello che è successo in questi anni e sono quattro anni che lo diciamo perché non ci si è fermati ai *voucher* (poi parlerò anche degli appalti e ritornerò sull'articolo 18): dopo i *voucher* ci sono stati i buoni pasto e dopo i buoni pasto c'è stato il lavoro praticamente gratis, in un'*escalation* che - è inutile che facciate finta di negarlo - hanno reso il lavoro tale, che per chiamarlo lavoro bisogna davvero impegnarsi con l'immaginazione: avete di fatto schiavizzato i nostri lavoratori. *(Brusio)*

Signor Presidente, faccio veramente fatica parlare con questo brusio.

PRESIDENTE. Ha ragione, senatore Barozzino, ma più che richiamare più volte i colleghi dell'Assemblea al rispetto di chi sta intervenendo non posso fare. Chi vuole chiacchierare può uscire.

BAROZZINO *(Misto-SI-SEL)*. Io non sono meravigliato, perché quando si parla di lavoratori tutti si sciacquano la bocca, ma il rispetto dei lavoratori, di tutti i tipi di lavoratori, in quest'Assemblea non l'hanno mai avuto.

CALEO *(PD)*. Ma che cosa stai dicendo?

BAROZZINO *(Misto-SI-SEL)*. Insomma, parlavamo dei *voucher*. Qualche tempo fa qualcuno che legge di queste cose ed è veramente interessato al lavoro ha fatto un'analisi completa: i *voucher* ormai erano praticamente utilizzati da tutti. Non c'era più distinzione tra operai, camerieri e medici. Ormai era diventato un tutt'uno. Mi meraviglio come ancora non abbiamo commentato un fatto che è emerso sulle cronache, ossia il caso di quei chirurghi che dovevano operare e che erano stati assunti con i *voucher*. Sono veramente sorpreso che questo fatto non sia ancora emerso nella discussione.

Ritorniamo agli appalti, perché anche sugli appalti, secondo me, qui è stato detto poco. Vi invito a recarvi in un luogo di lavoro e mi rivolgo, in particolare, a quei senatori a quelle senatrici che siedono sia in Commissione lavoro che in Commissione d'inchiesta sulle malattie professionali e gli infortuni sul lavoro, perché non si può pensare che si agisca in una Commissione in un modo e in un'altra Commissione, invece, in modo diverso. Ebbene, sulla questione degli appalti assistiamo ogni giorno, caro Presidente, a un'*escalation*: quando si lavora con gli appalti e i subappalti il lavoratore non sa nemmeno più chi sia il suo datore di lavoro, se ancora vogliamo chiamarlo datore di lavoro, e non sa neppure chi sia il responsabile, qualora succedesse qualcosa, della sicurezza (e non solo della sicurezza) dei lavoratori. Dovremmo essere molto attenti a questo genere di problemi, perché, come ho detto, il lavoro è diventato qualcosa che con il lavoro (scusate il gioco di parole) non ha più nulla a che fare.

Consentitemi di sottolineare anche, come faccio in tutti i miei interventi e come dimostrano anche gli ultimi dati a disposizione, che questa realtà è paradossale, perché non aiuta neppure l'occupazione. Se almeno tutto questo potesse essere giustificato da un aumento dell'occupazione, sarebbe qualcosa da poter raccontare, ma neanche questo si può raccontare. E sapete perché non si può raccontare? Perché non è mai successo nella storia, che un lavoratore che non ha alcun diritto possa rifiutarsi di accettare qualsiasi condizione che gli sia imposta dal datore di lavoro o dal padrone. Ripeto: il datore di lavoro si sta trasformando in padrone. Se deve fare ore in più il lavoratore le farà senza potersi rifiutare e accetterà qualsiasi condizione, anche a livello salariale. Abbiamo scoperto in questi giorni, infatti, che in Italia grosse compagnie, praticamente colossi, pagano i lavoratori 300 euro al mese: questo non succede nel terzo mondo, ma nel Nord Italia, in Emilia-Romagna. Quindi, di cosa stiamo parlando?

Sono quattro anni che diciamo queste cose. Inizialmente le dicevamo quasi in solitudine, mentre ora vedo che più di qualcuno quantomeno ha messo al centro del proprio interesse il mondo del lavoro e mi fa piacere, perché, come dico sempre, meglio tardi che mai. Ben venga, perché il mondo del lavoro (non il mercato del lavoro) ne ha seriamente bisogno.

Anche il linguaggio - lo ripeterò fino alla noia - è molto importante, perché se io oggi parlassi di mercato della politica, tutti si sentirebbero giustamente offesi. Perché, invece, quando parliamo degli operai e del lavoro, dobbiamo semplificare e con i lavoratori è permesso fare di tutto?

Non mi meraviglia poi che alcuni siano terrorizzati dalla democrazia. Qui mi sarei aspettato di sentir dire che 1.100.000 persone hanno firmato per poter votare, il che sarebbe il massimo della democrazia; invece qualcuno la vuole quasi girare a barzelletta.

Ripeto, non sono meravigliato da questo atteggiamento, perché nel mondo del lavoro ormai non si può più votare da anni e non c'è libertà neppure di voto, anche se qui molti si sciacquano la bocca parlando di democrazia e di libertà di voto. Se la democrazia e la libertà di voto ci devono essere, ci devono essere a partire dal lavoro. Io sarò una persona modestissima, però a me hanno insegnato che quando manca la democrazia nei luoghi di lavori, manca in tutto il Paese. Tutto il resto sono chiacchiere. *(Applausi dai Gruppi Misto-SI-SEL e Art.1-MDP)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Galimberti. Ne ha facoltà.

GALIMBERTI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, colleghi senatori, siamo nuovamente in presenza di una maggioranza che dimostra di non saper gestire il Paese oltre ad essere in difficoltà nei confronti diretti con i cittadini. Ne sono testimoni i vari provvedimenti del Governo Renzi, come ad esempio la presunta cancellazione delle Province che, di fatto, ha solo eliminato la consultazione popolare, o come il tentativo di riscrivere parte della Carta costituzionale, sfociato poi in una fragorosa bocciatura. Ed ora il Governo Gentiloni Silveri, sulle orme del predecessore, continua l'opera inaugurando una nuova forma di decreto-legge: quello abroga *referendum*.

Insomma, prima si fa e poi si disfa quello che è stato fatto, annullando totalmente gli effetti delle manovre, così come, nel gioco del Monopoli, quando si deve tornare alla prima casella senza passare dal «Via».

Questo provvedimento, in scia ai precedenti, è stato perseguito solo per evitare un ulteriore *test* referendario che avrebbe anche potuto incidere sulla nomina del nuovo/vecchio segretario del PD. L'Esecutivo, pertanto, ha preferito sacrificare il bene di cittadini e imprese per favorire la ragion di partito nel tentativo di rallentare l'emorragia di consensi che, tra divisioni e scissioni interne, persiste ormai da tempo.

È comunque innegabile che fosse necessaria una nuova disciplina sui *voucher*, in particolare alla luce degli ultimi dati, che mostrano un utilizzo distorto dei *ticket*, passati dai 500.000 del 2008 ai 134 milioni del 2016. Ricordo agli astanti che questo strumento, introdotto dal secondo Governo Berlusconi grazie alla lungimiranza del compianto Marco Biagi, negli anni si è dimostrato utile all'emersione del lavoro nero. A causa però delle nuove misure introdotte da questa maggioranza con il *jobs act* se ne è alterata la natura, dando vita a quelle distorsioni che hanno favorito l'abuso e hanno dopato il mercato del lavoro, mandando in fumo miliardi di incentivi.

Indubbiamente si doveva intervenire ridefinendo la normativa con paletti puntuali, ma non si doveva abrogarla. Proprio in questa direzione si è mossa Forza Italia, presentando concrete proposte di modifica con cui si abbassava il tetto massimo del compenso annuo e si rendeva possibile l'utilizzo dei *ticket* solo a prestazioni di lavoro accessorio. La fretta ha però imposto come parole d'ordine: abrogare, abrogare, abrogare.

Ma quali sono state le conseguenze? A farne le spese sono i soliti, cittadini e imprese. I cittadini, infatti, non avranno più l'opportunità di un lavoro, seppur temporaneo, in quanto la stagnante situazione economica del Paese non è di fatto in grado di generare nuova occupazione. Le imprese, stante il vuoto normativo causato da questo decreto-legge, troveranno difficoltà a utilizzare i *voucher* acquistati entro il 17 marzo e non potranno crescere grazie alla flessibilità necessaria a specifici settori tipicamente caratterizzati da un'attività stagionale come, ad esempio, il turismo. È quindi un ulteriore colpo a questo comparto che, proprio alle porte della stagione estiva, sarà privato di un dispositivo pensato originariamente anche per incentivare quell'industria dell'accoglienza che, grazie alla bellezza e all'unicità delle nostre città d'arte, delle nostre coste e delle nostre aree montane, avrebbe potuto portare ricchezza al Paese. Purtroppo non è solo un nostro *sentiment*, ma è ciò che pensa il mondo produttivo del turismo.

Lo stesso presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, in occasione dell'apertura del *forum* di Cernobbio, tenutosi lo scorso 31 marzo, ha testualmente dichiarato: «L'abolizione dei *voucher* è un errore, perché rappresentano lo strumento più idoneo a coprire prestazioni saltuarie e occasionali anche nelle imprese con dipendenti; confidiamo che il Governo interverrà per porre rimedio». Ahimè, caro presidente Sangalli, purtroppo le speranze in cui confidava vengono rese vane oggi dal decreto-legge in discussione in quest'Aula: un pasticcio non voluto dalle parti sociali che, stante la confusione normativa generata, non potrà che produrre una serie infinita di ricorsi tra autorità, lavoratori e imprese.

Ad avallare tutto ciò si aggiungono anche le modifiche apportate all'articolo 2, che prevedono la reintroduzione della responsabilità solidale tra committente e appaltatore in relazione ai trattamenti retributivi, contributi e previdenziali. È una scelta sconsiderata, che annulla una norma frutto di un delicato equilibrio legislativo che ha tutelato i diritti delle parti nei quattro anni in cui è stata applicata.

A questa sinistra di potere non importa cosa si faccia, ma solo che si faccia qualcosa frettolosamente per gettare fumo negli occhi degli italiani e coprire i propri errori. Tuttavia, come diceva Tito Livio, «a chi opera con calma, ogni cosa è chiara e sicura; la fretta è sconsiderata e cieca». E a Palazzo Chigi, la fretta era davvero tanta.

In conclusione, signor Presidente, non è accettabile che l'Esecutivo di un Paese che si fregia di essere tra le prime sette economie mondiali legiferi istintivamente e in assenza di un piano organico di lungo periodo, soprattutto in una materia così delicata. Non crediamo, infatti, che con una partita di calcetto si possano risolvere i problemi del mondo del lavoro. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Spilabotte. Ne ha facoltà.

SPILABOTTE *(PD)*. Signor Presidente, il provvedimento oggi all'esame dell'Assemblea abroga gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015, sopprimendo così la disciplina del lavoro accessorio e prevedendo, altresì, l'utilizzo dei *voucher* che siano stati richiesti alla data di entrata in vigore della legge e utilizzabili ancora fino al 31 dicembre 2017.

Viene, inoltre, prevista una modifica sulle disposizioni che riguardano la responsabilità solidale negli appalti. L'articolo 2 elimina la possibilità di derogare al principio della responsabilità solidale, con l'obiettivo di elevare ulteriormente l'efficacia delle tutele in favore dei lavoratori, in coerenza con la recente disciplina in materia di contratti pubblici.

Era sicuramente necessario fare un po' di chiarezza, prendendo atto del fatto che i *voucher* erano diventati uno strumento perverso, con regole a maglie troppo larghe e poche tutele. Si conclude così una vicenda che vedeva l'uso distorto di uno strumento nato per contrastare il lavoro nero e facilitare i lavori accessori e occasionali di giovani e pensionati. Sui numeri la relatrice e tutti quelli che mi hanno preceduto hanno già parlato in abbondanza. Il decreto-legge che oggi verrà varato sancirà la definitiva soppressione dei *voucher*. Da qui, però, deve partire immediatamente un percorso legislativo che ridefinisca gli strumenti per governare il lavoro accessorio e occasionale, quello legato alle attività stagionali, così importante per il nostro turismo, quello di cui necessitano le famiglie, in una cornice di strumentazione e semplificazione normativa che tuteli in primo luogo i diritti dei lavoratori. In particolare, si dovrà normare il lavoro intermittente e a chiamata, dando un ruolo fondamentale alla contrattazione nazionale di settore, a quella territoriale e anche a quella aziendale.

Mi preme fare chiarezza su una cosa: noi non abbiamo inseguito il sindacato, anche se va detto che l'istanza referendaria ha richiamato con for-

za l'attenzione della politica. Il Partito Democratico non ha nessuna paura di confrontarsi nelle competizioni elettorali, così come in quelle referendarie. *(Applausi ironici delle senatrici Bottici e Bulgarelli).*

Noi abbiamo solo il compito di lavorare; vogliamo risolvere un problema che abbiamo individuato come prioritario e che vogliamo affrontare con norme specifiche.

Tranquillizziamo anche coloro che nelle settimane passate hanno lanciato diversi allarmismi. I *voucher* per il *babysitting* vengono confermati; essi rappresentano lo strumento per dare, attraverso l'INPS, il contributo sul nido alle famiglie, un'opportunità di lavoro che non può essere vanificata.

In nessun modo si vogliono alimentare le sacche del lavoro irregolare, che invece contrastiamo ad ogni livello. Mai come in questa legislatura si sono adottati tanti provvedimenti che hanno voluto proprio contrastare le sacche di lavoro irregolare e hanno voluto mettere in primo piano le politiche del lavoro e dello sviluppo. Parliamo della contribuzione degli 80 euro, con la riduzione dell'IRAP, e soprattutto dei provvedimenti del *jobs act*, i cui dati ne confermano l'efficacia. Sono state messe in atto politiche di sostegno che oggi vedono 700.000 persone assunte con un contratto a tempo indeterminato e quindi con un lavoro non precario.

Voglio ricordare anche altri strumenti: il *jobs act* per i lavoratori autonomi, per coloro che non sono iscritti agli ordini professionali, il cosiddetto *smart working*. Tuteliamo qualcosa come 800.000 lavoratori che non avevano alcuna tutela. Abbiamo poi garantito altre tutele, come la DIS-COLL, la disoccupazione per i lavoratori Co.co.co. e Co.co.pro. Abbiamo anche messo in campo delle norme che hanno contrastato una cosa veramente abominevole, le cosiddette dimissioni in bianco, che tante donne erano costrette a sottoscrivere nel momento in cui scoprivano di dover diventare madri.

Devo dire che abbiamo approvato tantissimi provvedimenti per fare in modo che gli strumenti non rischino di essere abusati: abbiamo tagliato l'IRAP completamente nel settore dell'agricoltura; abbiamo tagliato l'IRAP per quanto riguarda le assunzioni stagionali, in modo da far emergere il lavoro nero favorendo così la regolarità, soprattutto in un settore - quello del turismo - che riguarda centinaia di migliaia di lavoratori, che oggi possono avere la disoccupazione e, addirittura, abbiamo portato da tre a quattro mesi la copertura della NASPI anche per i lavoratori stagionali.

Tornando ai *voucher*, il momento in cui si é scardinato definitivamente lo strumento è stato nel 2012, quando i settori dell'industria, dell'edilizia e dei trasporti sono entrati a pieno titolo nella possibilità del loro utilizzo. Ebbene, nel 2016, il 50 per cento dei *voucher* venduti (circa 73 milioni) ha riguardato proprio questi settori.

Voglio aggiungere - va detto, perché è vero - che sono 5.000 le imprese che, complessivamente, utilizzano la metà dei *voucher*: stiamo parlando prevalentemente di imprese strutturate, non della piccola impresa familiare; non stiamo parlando dell'impresa dove ci sono uno o due dipendenti. E stiamo parlando anche delle necessità che hanno le famiglie.

Abbiamo previsto uno strumento appropriato soprattutto per salvaguardare le famiglie, perché vogliamo che questo strumento rientri nei limiti

e nel suo spirito originario. C'è chi l'ha usato perché veramente non poteva fare diversamente e chi, invece, ne ha abusato, e noi dobbiamo fare in modo che chi ne ha abusato non possa più trattarlo.

Dobbiamo dare una risposta tempestiva alle famiglie che hanno usato i *voucher* ma che non ne hanno abusato, che hanno necessità di assistenza, di *welfare* familiare, di asili, *baby sitter,* badanti e di piccoli lavori, come avviene in Francia. Dobbiamo valutare e verificare; soprattutto, vogliamo che questo tema distingua e favorisca i singoli lavori.

Credo debba essere messo in campo uno strumento che dia maggiori garanzie e tutele ai lavoratori, che distingua e favorisca i lavoratori stagionali dai lavoratori a chiamata, dai lavoratori intermittenti e occasionali. Su questo è opportuno che ci sia un confronto appropriato con le forze sociali, perché da qui dobbiamo partire, ma dobbiamo avere anche dei tempi che siano conformi alla necessità che abbiamo che questo strumento, a partire dalle famiglie, sia rimesso in campo in brevissimo tempo. Questo è il compito che come Partito Democratico e come partito di Governo ci assumiamo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea studenti e docenti dell'Istituto comprensivo «Alto Casentino» di Pratovecchio Stia, in provincia di Arezzo, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2784 (ore 17,03)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

PARENTE, *relatrice*. Signor Presidente, nella relazione iniziale avevo ripercorso l'evoluzione normativa del lavoro accessorio e della sua forma di pagamento, i *voucher*, perché credo sia un dovere del relatore di un provvedimento creare un terreno comune tra maggioranza e opposizione per sviluppare un dibattito di merito sulle norme in esame.

Qui, invece, ancora una volta, abbiamo sentito confondere la polemica politica con l'oggettività normativa e degli effetti di essa. Molti interventi dell'opposizione sono andati in questo senso.

Bisogna ribadire che il decreto legislativo n. 81 del 2015, attuativo del *jobs act*, non ha allargato gli ambiti né i soggetti: questo era già previsto in precedenti provvedimenti. Semmai, il correttivo del *jobs act*, come si ricordava prima, con la tracciabilità, la comunicazione di inizio lavoro entro sessanta minuti, è intervenuto fortemente per contrastare la maggiore pratica elusiva del *voucher*: mostrare il buono lavoro che parte dell'imprenditore o datore di lavoro solo dopo un malaugurato infortunio di una lavoratrice o di un lavoratore.

Signor Presidente, vorrei chiudere questa mia replica con un auspicio e un appello. L'auspicio è che il dibattito pubblico sia aderente alla realtà, come diceva il senatore Angioni. Come affermato dal Presidente del Consiglio, l'Italia non può permettersi di avere una visione ideologica sul lavoro accessorio. C'è stata la richiesta di un *referendum*, che ha raccolto più di un milione di firme di cittadini e cittadine; quindi, nel vissuto di una parte considerevole della popolazione esiste il tema dell'abuso, come realtà o come percezione. Se attraverso uno strumento legale - il *voucher* - è successo che un cameriere o una commessa abbiano lavorato per un'intera giornata a fronte di un solo buono lavoro orario, il Governo e noi parlamentari abbiamo la necessità e l'urgenza di intervenire. Il paradosso che si è verificato, infatti, è che una normativa intervenuta per far emergere il lavoro nero può essere diventata la punta di un *iceberg* che copre il lavoro sommerso; quindi noi oggi abroghiamo questa normativa.

Infine, l'appello a tutti noi riguarda il momento in cui affronteremo la *pars construens*. Nel Documento di economia e finanza, che discuteremo di qui a qualche ora, il Governo assume l'impegno di definire una nuova regolazione del lavoro accessorio entro i prossimi mesi. Rivolgo, perciò, un appello affinché il dibattito tra noi, sicuramente insieme alle organizzazioni di rappresentanza, a partire dal sindacato che ha promosso il *referendum*, avvenga in maniera realistica, non ideologica, tantomeno, come un terreno di scontro *tout court*. Infatti, quando legiferiamo sul lavoro tocchiamo la vita delle persone, delle famiglie e delle aziende. In questo senso è molto bello l'appello del senatore Pegorer.

La realtà, senza infingimenti, è che esiste una domanda di lavoro discontinuo, come descriveva bene il senatore Panizza, da parte di famiglie, settori imprenditoriali e datori lavoro; e i prestatori di lavoro - dai giovani che studiano, alle donne, che sono molto impiegate nel lavoro accessorio, ai pensionati, ai disoccupati percettori di un sostegno al reddito, a chi ha già un lavoro - possono avere bisogno di prestare la loro opera per periodi non continuativi. Dovremmo allora pensare a queste duplici esigenze, tornando forse all'iniziale *ratio* della normativa; ma, data l'esperienza fin qui vissuta, dovremmo forse elaborare una normativa che distingua tra lavoro domestico e lavoro intermittente. Nella relazione ho messo in evidenza la stretta sul lavoro intermittente, che ha prodotto un travaso nel lavoro accessorio e nei *voucher*.

Probabilmente dovremmo anche fare un distinguo, come nell'esperienza francese, tra limiti dimensionali delle aziende, piccole e grandi. Vi è un tema, che ha riportato molto bene il senatore Berger, che riguarda la semplificazione: il lavoro accessorio deve essere semplice e facilmente accessibile per le famiglie e soprattutto per le piccolissime imprese.

Concludo, signor Presidente. Nella mia relazione sono state rilevate anche le preoccupazioni rispetto all'articolo 2 - come raccomandazioni al Governo - che poi saranno oggetto di alcuni ordini del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BOBBA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, la mia sarà una replica molto breve: tre telegrammi, o meglio, potremmo dire tre Whatsapp.

In primo luogo, voglio rassicurare i tanti componenti delle forze di opposizione che hanno parlato di un Governo prigioniero del sindacato e, in particolare, della CGIL: il Governo non è prigioniero di nessuno; è al servizio di tutti i cittadini, ma non è servo di nessuno.

In secondo luogo, qualche componente dell'opposizione ha parlato di una scelta frettolosa e dannosa. Credo, invece, che la scelta del Governo sia ragionevole ed efficace. Lo ha detto il presidente del Consiglio Gentiloni Silveri quando ha motivato la scelta di cancellare lo strumento dei *voucher* così com'era normato fino ad oggi, con la ragione di evitare uno scontro ideologico su una questione certamente di rilievo (ma, come tutti hanno fatto rilevare, di entità non particolarmente rilevante nel campo più generale del lavoro) e, allo stesso tempo, di aprire la strada per una normazione diversa, che sia in grado di evitare gli abusi che si sono verificati e di essere più coerente con le finalità originarie dello stesso strumento. Alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio sono seguite peraltro, come ha appena ricordato la relatrice, le indicazioni del Documento di economia e finanza oggi alla discussione delle due Camere.

Infine, voglio fare un' ultima sottolineatura rivolta, attraverso di lei, signor Presidente, alla senatrice Paglini, che, in primo luogo, è incorsa in un errore, forse giustificato dalla foga, che già ha evidenziato la relatrice: il *jobs act*, infatti, non ha allargato per nulla i settori coinvolti, che erano già stati allargati con il cosiddetto provvedimento Fornero. C'è poi un secondo tema che voglio sottolineare con una qualche puntualità: la senatrice Paglini ha detto che il Governo e la maggioranza legiferano per tornaconto personale. Siccome legiferare per tornaconto personale è un reato, vorrei pregare la senatrice di scusarsi di aver usato un'espressione del tutto impropria o di correre nelle sedi competenti per denunciare specifici reati. Lo dico perché, a volte, magari nelle parole si trascende, ma se lasciamo che corra un linguaggio di questo genere, evidentemente c'è qualcosa di grave anche nella relazioni istituzionali e in un consesso così autorevole come quello del Senato.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PARENTE, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1 e sui relativi emendamenti aggiuntivi.

Invito poi il Governo ad accogliere gli ordini del giorno G1.100 e G1.101.

Quanto all'ordine del giorno G1.102 propongo la seguente riformulazione del dispositivo: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte ad introdurre una nuova disciplina del lavoro accessorio, individuando eventualmente forme alternative ai *voucher*».

Quanto all'ordine del giorno G1.103 propongo la seguente riformulazione del dispositivo: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a disciplinare prestazioni di natura accessoria, individuando nell'ambito applicativo, anche con riferimento ai vari settori di attività».

Quanto all'ordine del giorno G1.104 propongo la seguente riformulazione del dispositivo: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di una disciplina normativa anche nel settore turistico ricettivo, tenendo conto delle specifiche necessità del settore».

Anche per quanto riguarda l'ordine del giorno G1.105 propongo una riformulazione del dispositivo: «impegna il Governo a prevedere una modalità di lavoro accessorio anche per il settore agricolo, tenendo conto delle specifiche necessità del settore».

Invito quindi il Governo ad accogliere l'ordine del giorno G1.106.

Quanto all'ordine del giorno G1.107 propongo la seguente riformulazione del dispositivo: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare una disciplina che ricomprenda anche l'insegnamento supplementare richiesto dalle famiglie».

Invito quindi il Governo ad accogliere l'ordine del giorno G1.108, ed esprimo parere contrario all'accoglimento degli ordini del giorno G1.109, G1.110 e G1.111.

Invito poi il Governo ad accogliere l'ordine del giorno G1.112 ed esprimo parere contrario all'accoglimento dell'ordine del giorno G1.113.

Per quanto riguarda poi l'ordine del giorno G1.114 propongo la seguente riformulazione del dispositivo: «impegna il Governo a garantire adeguate forme di remunerazione delle prestazioni di lavoro accessorio e valutare la previsione di limiti alla loro utilizzabilità».

Esprimo infine parere contrario all'accoglimento dell'ordine del giorno G1.115.

BOBBA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1, identico agli emendamenti 1.100 e 1.101.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Zizza, identico agli emendamenti 1.100, presentato dal senatore Divina e da altri senatori, e 1.101, presentato dalla senatrice Munerato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.2, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori, fino alle parole «dai seguenti».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 1.3 a 1.7.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.102, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.103, presentato dalla senatrice Munerato e da altri senatori, fino alle parole: «fatta salva la possibilità».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.104.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.105, presentato dalla senatrice Munerato e da altri senatori, fino alle parole «non si applicano».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 1.106 a 1.109.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.33, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.110, presentato dal senatore Divina e da altri senatori, fino alle parole: «lavoro accessorio».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.111.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.112, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.113, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.114, presentato dal senatore Divina e da altri senatori, fino alle parole: «fatta salva la possibilità».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 1.115 a 1.123.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.34, presentato dal senatore Serafini e da altri senatori, fino alle parole: «e nelle more».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 1.124 a 1.130.

Senatore Serafini, i suoi ordini del giorno sono stati accolti dal Governo. Ne chiede comunque la votazione?

SERAFINI *(FI-PdL XVII)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.100, presentato dal senatore Serafini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.101, presentato dal senatore Serafini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Chiedo ai firmatari se accettano le riformulazioni degli ordini del giorno presentati dal Gruppo Lega Nord.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Sì, Presidente, e insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.102 (testo 2) presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.103 (testo 2) presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.104 (testo 2) presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.105 (testo 2), presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.106, presentato dal senatore Serafini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.107 (testo 2), presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.108, presentato dal senatore Mandelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.109, presentato dal senatore Mandelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.110, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.111, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.112, presentato dal senatore Serafini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.113, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.114 (testo 2), presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.115, presentato dal senatore Orellana e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*. *(Applausi dei senatori Pegorer e Malan).*

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.1, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.2, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.3, presentato dal senatore Serafini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.4, presentato dal senatore Zizza.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.100, presentato dalla senatrice Munerato e da altri senatori.

(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PARENTE, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

Quanto agli ordini del giorno, il parere è contrario sugli ordini del giorno G2.400 e G2.101.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G2.102 propongo la seguente riformulazione della parte iniziale del dispositivo: «impegna il Governo a valutare, tenuto conto delle norme vigenti, la necessità di intervenire per via normativa per chiarire, se necessario che in caso di (...)»; il resto dell'ordine del giorno rimane invariato.

Esprimo poi parere contrario sugli ordini del giorno G2.103 e G2.105, mentre il parere è favorevole sull'ordine del giorno G2.104.

BOBBA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1, identico agli emendamenti 2.2, 2.100 e 2.101.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2,1, presentato dal senatore Zizza, identico agli emendamenti 2.2, presentato dal senatore Serafini e da altri senatori, 2.100, presentato dal senatore Divina e da altri senatori, e 2.101, presentato dalla senatrice Munerato e da altri senatori.

(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.102, presentato dai senatori Auricchio e Barani.

(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.103, presentato dai senatori Auricchio e Barani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.104, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.3, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.105, presentato dal senatore Divina e da altri senatori, identico all'emendamento 2.106, presentato dalla senatrice Munerato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.107, presentato dai senatori Auricchio e Barani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.1, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.400, presentato dal senatore Puglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.101, presentato dal senatore Puglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Sull'ordine del giorno G2.102 c'è una richiesta di riformulazione. La accoglie, senatore Mandelli?

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Sì, signor Presidente, e insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.102 (testo 2), presentato dal senatore Mandelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.103, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.104, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.105, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.
Lo dico con rispetto nei confronti del Ministro per i rapporti con il Parlamento, ma certe volte sono meglio della fiducia. *(Ilarità. Applausi dai Gruppi LN-Aut e PD)*.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, in un Paese normale che ha la necessità di attrarre investimenti, risorse, avere maggiore credibilità all'estero, sburocratizzare, insomma ammodernarsi, che cosa si fa? Non si perde tempo. In un Paese normale, un Governo normale non viene in Aula proponendo un decreto-legge soppressivo avendo già fatto un accordo di maggioranza per avere un decreto-leggge sostitutivo; un Governo normale, in un Paese normale, viene in Aula e prende il testo della Commissione lavoro, che ha lavorato per molto tempo sulla riforma dell'abuso dei *voucher*, e porta al Paese, nell'immediatezza, una soluzione concreta all'abuso dell'utilizzo di una formula contrattuale che nacque per il lavoro meramente occasionale. In un Paese normale il Governo, sorretto da una maggioranza, non viene a dire che è colpa di qualcun altro quando tutti i provvedimenti legislativi che hanno portato ai 134 milioni di *voucher* staccati provengono dalla sua legislazione. È una legislazione che non arriva neanche dalle legislature precedenti ma da questa, quando Letta aveva tolto, appunto, la definizione di «meramente occasionale» allargando a tutti i settori e quando Renzi, se ve lo ricordate, aveva determinato l'aumento della possibilità di utilizzo dei *voucher* da 5.000 a 7.000 euro attraverso quella cosa strana che si chiama *jobs act*. Quando, da quei banchi, con il decreto legislativo n. 81 del 2015 si

è allargata la maglia delle possibilità di utilizzo dei *voucher*, è stato lì che si è prodotto il *vulnus* che ha comportato il passaggio dai 500.000 *voucher* del 2008 ai 136 milioni dello scorso anno. Questo è il punto, signor Presidente.

Il punto è che il Parlamento aveva stabilito, nelle Commissioni competenti (la Commissione lavoro e anche altre Commissioni in cui si è dibattuto), e lo abbiamo sentito anche oggi nella fase emendativa, che alcuni settori necessitano comunque di questo strumento contrattuale. Capiamo, signor Presidente, che la grande distribuzione può utilizzare altre forme contrattuali, tuttavia, non ci sono altre forme idonee nel settore turistico alberghiero (e qui, da persona che lavora nel settore del turismo, chiedo ai colleghi, quando parlano di turismo, di informarsi, perché ho sentito delle castronerie che la meta è abbastanza): non ci sono altri strumenti per le famiglie, non ci sono per gli enti locali, non ci sono, se non attraverso un'assunzione a tempo determinato che ha dei costi folli. Come fa una famiglia ad assumere una colf a tempo determinato (o indeterminato, addirittura) se poi deve utilizzarla tre o quattro ore a settimana? *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Come fa un pizzaiolo? C'è stato detto che il pizzaiolo può utilizzare il *job on call*, il lavoro intermittente o, comunque, il lavoro a chiamata. Fare questo vuol dire però fare un contratto subordinato, avere uno zoccolo di costo fisso anche se poi non lo si deve utilizzare, e poi può chiamarlo quando se ne ha la necessità. Ma se avesse lavoro tutti i giorni, e già programmato, il pizzaiolo farebbe un contratto a tempo indeterminato e non avrebbe problemi.

Qui si vuole aiutare, con i *voucher* modificati, quella parte di impresa sana, quella parte di settori produttivi sani e onesti che utilizzano questo strumento per dare soddisfazione a se stessi e dare soddisfazione a tutti coloro che, in determinate casistiche, hanno la necessità comunque di lavorare e di avere dei diritti, perché hanno diritto alle prestazioni INAIL e anche alla contribuzione. Non è sufficiente? Ebbene, nel testo che avevamo prodotto c'era una diversificazione. C'era il raddoppio della paga al lavoratore per le attività di impresa e per le imprese e il raddoppio del versamento dei contributi, perché 10 euro non erano sufficienti. Ebbene, allora portiamoli a 20 o a 30 euro e aumentiamo la contribuzione, ma non buttiamo via il tutto, non buttiamo via il bambino con l'acqua sporca, come si dice.

L'acqua sporca, che voi volete buttare via, è quella di un'ennesima figuraccia rispetto all'esito della votazione referendaria, perché se è vero - come è vero - che più di un milione di cittadini hanno sottoscritto questo quesito, è altrettanto vero che il Governo avrebbe potuto metterci la faccia diversamente e affrontare il tema in un dibattito elettorale attraverso quella proposta che pare già essere nell'aria, così come si evince da notizie giornalistiche.

Se quello di cui leggiamo è il *mini-job* alla tedesca, noi crediamo che la sostituzione del *mini-job* ai *voucher* significherà creare una precarizzazione del lavoro ancora maggiore. Perché il miraggio dei 400 euro al mese senza diritti, che è quello del *mini-job* alla tedesca, ma senza tutto il *welfare* che la Germania dà alle famiglie, creerà una serie infinita di nuove povertà e di nuove situazioni di precarietà, che saranno peggiori di quelle prodotte dall'utilizzo del *voucher* nella vostra visione e addirittura peggiori dei vostri *voucher* nella vostra visione *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

In Germania, signor Presidente, vi sono sussidi per il *babysitting*, vi sono sussidi per il *welfare*, per gli affitti, per lo Stato sociale. Qui, invece siamo un po' scarsi di sussidi, tant'è vero che in Italia vi sono 4,5 milioni di persone che non arrivano alla seconda settimana del mese. Più di un milione di famiglie povere e voi, nel decreto povertà che avete stancamente approvato poche settimane fa dopo anni di giacenza nelle Commissioni, non mettete i soldi necessari per affrontare questo tema della povertà del Paese.

Siamo preoccupati, signor Presidente, per tutte le 500.000 persone che hanno utilizzato i *voucher*. Erano troppe? Erano tante? Erano sfruttate? Probabilmente sì. Bisognava regolamentare questo strumento; si doveva regolamentare, non si doveva cancellare. Tra l'altro, lo si è anche cancellato con un metodo barbaro e con un metodo trogloditico, perché una proroga per tutti coloro che hanno acquistato i *voucher* alla data del 17 marzo deve essere ancora normata, e va normata con un comunicato stampa del Ministero. Noi crediamo che solo nel Medioevo (ma neanche nel Medioevo) si potesse avere la presunzione, l'arroganza e la mancanza di vergogna di dire questo al Parlamento, con un Ministro che viene in Aula per lo svolgimento di un *question time* e afferma che un suo comunicato stampa ha valore di legge. Se il Governo pensa che quest'Aula sia da trasformare da Aula legislativa ad Aula confermativa delle scelte del Governo, crediamo che abbia sbagliato indirizzo. Avete provato a trasformare questo Senato in un aborto e non ci siete riusciti. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Noi non crediamo che il Governo abbia la possibilità di normare a colpi di comunicati stampa; ci sono le interpretazioni, le circolari, i decreti ministeriali, i decreti-legge e i decreti legislativi. C'è un mondo di burocrazia costituzionalmente definita che non viene utilizzata.

Questo invece cosa comporterà? Comporterà che tutte quelle imprese che hanno acquistato i *voucher* fino al 17 marzo si troveranno in difficoltà nel poterli utilizzare. Quindi, non ci sarà una proroga, ma, grazie a voi, un vuoto normativo e questo vuoto al massimo potrà essere colmato da una situazione di limbo giuridico.

Se fossi un imprenditore non onesto - e ce ne sono - il *voucher* lo accenderei solo quando arriva l'ispettore dell'INPS: quando arriva l'ispettore, accendo il *voucher*, perché tanto non può farmi la sanzione perché è abrogata. Se la sanzione è abrogata, allora, a nostro avviso, su qualsiasi sanzione applicata si può fare ricorso e può essere appellata e certamente davanti al giudice del lavoro l'imprenditore fraudolento avrà buon gioco a dire che la norma non c'era, perché l'unica parte di succo che c'è è un comunicato stampa.

Quindi, colleghi, che cosa dicevamo a suo tempo, quando avevamo anche manifestato la nostra disponibilità a collaborare? Proponevamo che sul *voucher* fosse riportata la data, il nome e l'ora in cui veniva utilizzato, ma voi avete voluto fare l'ennesimo *fricandò* - come si dice in dialetto - e ci troviamo ora con gli imprenditori in estrema difficoltà.

Sempre parlando di turismo, il bello arriva in questo momento, perché inizia la stagione: succederà quindi che gli imprenditori onesti, che volevano utilizzare i *voucher* in modo onesto, si troveranno di fronte all'ennesimo casino e non sarà loro possibile utilizzare del personale in modo one-

sto. Questo produrrà, di conseguenza, veramente tanto nero. Chi ci "*smena*" siamo ancora noi.

Concludo dicendo che noi voteremo contro la conversione in legge di questo decreto-legge. Votiamo contro non perché eravamo a favore dell'abuso dei *voucher*, ma perché in un Paese serio, un Governo serio e un Parlamento serio non perdono tempo; il tempo si dedica per dare soluzioni alle imprese, alle famiglie e ai lavoratori. Pertanto, in Aula si doveva arrivare con una modifica degli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo n. 81 e non con la sua abrogazione, lasciando in difficoltà imprese, lavoratori e famiglie.*(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

GATTI *(Art.1-MDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTI *(Art.1-MDP)*. Signor Presidente, dichiaro da subito il voto favorevole del Gruppo Articolo 1-Movimento democratico e progressista alla legge di conversione del decreto-legge al nostro esame e lo faccio coerentemente con quanto abbiamo dichiarato finora e cioè che avremmo dato indicazione di voto per il sì al *referendum*, qualora si fosse tenuto.

Vorrei partire dagli elementi che vengono trattati nel decreto-legge, in particolare dalle modifiche sulla responsabilità solidale in materia di appalti che rischia di essere poco discussa in quest'Assemblea, mentre penso che sia un punto fondamentale, perché coinvolge una parte di lavoratori molto deboli e ricattabili, occupati in situazioni particolarmente faticose ed in condizioni di molto disagio, di cui si parla poco, perché vengono "nascoste" negli appalti di opere e servizi. Riguarda il loro diritto concreto a ricevere la retribuzione, i contributi previdenziali e i premi assicurativi anche se la ditta in appalto per cui lavorano, non li paga, fallisce o improvvisamente scompare.

Il decreto-legge abroga tre punti della normativa. Vediamo cosa rimane: resta il principio per i contratti di appalto che il committente o datore di lavoro è responsabile in solido con l'appaltatore e con gli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto per i trattamenti retributivi e i compensi, nonché per i contributi previdenziali e i premi assicurativi dei lavoratori, (compresi i lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa) e se il committente è la pubblica amministrazione rimane la disciplina specifica in materia di appalti pubblici. Signor Presidente, si tratta di garantire concretamente un diritto ai lavoratori in appalto in modo semplice e in tempi ragionevoli, richiamando il committente a una responsabilità solidale e impedendo che il rimando alla ditta in subappalto, o in subappalto del subappalto, rallenti il processo e renda molto difficile la possibilità per i lavoratori di ottenere quanto dovuto.

Su come regolare la responsabilità solidale il dibattito è stato molto ampio e dura da molto tempo. Sono state soluzioni molto diverse. Succede infatti che le imprese in subappalto nascono e scompaiono repentinamente e ciò provoca enorme difficoltà e a volte impossibilità per i lavoratori di recuperare quanto loro dovuto. Ricordo, ad esempio, la discussione che si è svi-

luppata anche in quest'Aula durante l'esame della legge n. 199 del 2016 in relazione agli appalti in agricoltura ed in tutta la filiera agroalimentare o la situazione di grande difficoltà dei lavoratori edili impegnati nella ricostruzione necessaria a seguito degli ultimi terremoti, che hanno visto le nostre Commissioni impegnate con interrogazioni e quant'altro. È per questo che condividiamo le abrogazioni proposte nel decreto-legge e avremmo votato sì al *referendum*.

Passiamo ora all'abrogazione degli articoli del decreto legislativo n. 276 del 2003 relativi al lavoro occasionale accessorio, ed uso volutamente la dizione «occasionale accessorio» perché all'inizio era così ma poi, per strada, si è persa la parola «occasionale». All'inizio i *voucher* hanno rappresentato una modalità di pagamento standardizzata per remunerare piccoli lavori e attività accessorie con compensi assoggettati - questo è il punto fondamentale - ad un trattamento tributario e contributivo agevolato. Tuttavia, va detto che il *voucher* non è un contratto di lavoro e non dà alcuna garanzia per la malattia, la disoccupazione, la maternità, i congedi di vario tipo. Il *voucher* è solo ed esclusivamente la modalità di pagamento di una prestazione che avrebbe dovuto essere esclusivamente e meramente occasionale ed accessoria, ma nei fatti non è poi rimasta così come avrebbe dovuto rimanere.

Il *voucher* aveva un valore nominale, di cui il 13 per cento viene versato come contribuzione pensionistica alla gestione separata dell'INPS, il 7 per cento come contribuzione assicurativa all'INAIL, il 5 per cento quale remunerazione del servizio di gestione. Ed era totalmente esente dall'IRPEF: è questo il punto che bisogna tener presente. Bisogna dire che le agevolazioni tributarie e contributive previste in Italia sui compensi da lavoro accessorio pagato con i *voucher* sono relativamente più ampie di quelle riconosciute altrove e soprattutto meno selettive rispetto ai destinatari.

Con una serie di passaggi, che hanno progressivamente allargato la platea e allentato i vincoli, siamo passati da un campo di applicazione particolarmente limitato (era il 2003 quando sono stati fissati), diretto soprattutto ad incentivare l'impiego di soggetti svantaggiati e al limite dell'esclusione sociale in attività connesse con l'assistenza familiare e il terzo settore, ad un sistema talmente ampio (le ultime modifiche sono del 2015) da poter ricomprendere attività che normalmente sarebbero dovute ricadere nell'ambito del lavoro dipendente o nella sfera del lavoro parasubordinato e autonomo-professionale.

Ciò ha determinato sicuramente la perdita della caratteristica dell'occasionalità, ma anche una molteplicità di uso di questo tipo di remunerazione, che ha infine generato persino un utilizzo che permetteva al lavoro accessorio di essere aggiuntivo rispetto ad un'attività primaria per soggetti che avevano già una posizione nel mercato del lavoro, anche piuttosto solida (penso a tutto il personale del comparto parasanitario), e che difficilmente potevano essere inquadrati nell'insieme dei soggetti svantaggiati richiamati prima. Questo ha generato sicuramente anche problemi di elusione fiscale (niente IRPEF per tutti i lavoratori pagati con i *voucher*) e di esacerbazione della concorrenza sul lato del mercato del lavoro.

Ciò è quanto è successo nel nostro mercato del lavoro con l'uso dei *voucher*: si sono generati rischi concreti e significativi di sostituzione rispet-

to a modalità contrattuali già esistenti; si sono avviati processi di precarizzazione soprattutto dei giovani oppure una troppo ampia versatilità di impiego ha fatto del lavoro accessorio e dei *voucher* una copertura formale per attività che, per larga parte, continuano a svolgersi nel sommerso, come ha detto giustamente la relatrice nella sua relazione. Rispetto a quest'ultimo rischio, l'introduzione degli obblighi di comunicazione non è stata sufficiente a superarlo, grazie alla difficoltà di effettuare controlli efficaci *in situ* per mancanza di personale e all'assenza (tranne che nel settore agricolo dove c'è il limite temporale di tre giorni) della durata massima intercorrente tra la data di inizio e la data di fine del lavoro. Si tratta di dati ricavati dalle ricerche di Anastasia e altri del 2016 e di De Angelis e Marrone sempre del 2016. Colgo l'occasione di queste citazioni per ringraziare il lavoro molto curato e puntuale dell'Ufficio parlamentare di bilancio che ha prodotto un *focus* tematico sulla materia.

A questo punto vorrei fare una riflessione che mette in fila gli effetti positivi e negativi dell'uso dei *voucher* così come definiti dalla legislazione vigente. Quanto agli effetti positivi, i *voucher* possono avere incentivato il reinserimento nel mercato del lavoro di soggetti effettivamente non più attivi (pensionati e silenti), che riescono così a trovare occupazioni più adatte alla loro situazione. Inoltre, possono aver consentito anche la regolarizzazione integrale di occupazioni marginali quali i piccoli lavori degli studenti, le attività eccezionali stagionali - e sottolineo eccezionali - e saltuarie tipiche di certi settori (penso all'agricoltura e al turismo). In senso negativo si può individuare la possibilità che soggetti già operanti nel sommerso vengano regolarizzati solo parzialmente, rendendo impossibile l'accertamento successivo della componente non regolare della loro attività. Inoltre, si corre il rischio di precarizzare i giovani, che finiscono per essere impiegati con i *voucher*, anziché essere inquadrati con forme più consone al loro capitale umano, e molte volte restano impigliati in queste situazioni.

Altro punto negativo è un effetto di sostituzione tra rapporti di lavoro preesistenti e lavoro con i *voucher* e al riguardo riporto un dato: la quota dei soggetti remunerati con *voucher* da un committente con il quale vi era un rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato nei tre o sei mesi precedenti è stata pari nel 2015 rispettivamente al 7,9 e al 10 per cento, con particolare concentrazione nel turismo, nei servizi e nel commercio. I dati sono del Ministero del lavoro.

Richiamo solo un ultimo elemento relativo al fatto che nell'ultimo periodo, visto che la normativa sui *voucher* non prevedeva alcun vincolo specifico, nel limite dei tetti dei compensi annuali (7.000 euro netti per lavoratore) potevano essere svolte come accessorie e retribuite con i *voucher* prestazioni di «straordinario» rispetto a un orario di lavoro normale o anche mansioni aggiuntive che sarebbero dovute rientrare all'interno del lavoro subordinato (che coinvolgevano magari lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore).

Personalmente penso che la scelta di abrogare completamente le norme relative ai *voucher*, oltre al grande numero dei sottoscrittori per l'effettuazione del *referendum* e alla mobilitazione che ne è derivata, ai *referendum* incombenti con un rischio concreto di esacerbare divisioni all'inter-

no del nostro Paese, derivi anche da questo tipo di intreccio confuso fra tipologie di lavoro, dal fatto che nascevano continuamente fattispecie nuove di utilizzo e in alcuni casi rare o addirittura inusitate, ma pur sempre fattibili e legali in assenza di espresse limitazioni di legge. E ciò rendeva molto difficile riuscire a ritagliare norme ragionevoli con sicurezza degli effetti.

Infine, vorrei fare un'ultima considerazione. Con l'eccezione dell'agricoltura dove i compensi medi annui sono stati significativamente più bassi rispetto ad altri settori, i compensi nella media dei cinque anni disponibili tra il 2011 e il 2015 si aggirano attorno ai 500 euro netti. Retribuzioni medie così basse rendono concreto il rischio di non superare il minimale contributivo alla gestione separata dell'INPS se l'unica fonte di reddito è il lavoro pagato con i *voucher*. Il minimo contributivo è la quantità di contributi necessaria per maturare un anno di anzianità contributiva e, se si rimane al di sotto, c'è solo il *pro quota*.

E per il sistema completamente contributivo, quindi per i nostri giovani, non c'è più l'integrazione al minimo. Questo è un problema grande e chiarisce un punto: se da un lato i *voucher* sono stati un mezzo molto semplice da usare, essi sono stati soprattutto un modo per i committenti di abbassare il costo del lavoro, scaricando tutti i problemi sui lavoratori nell'immediato e in prospettiva su tutti i cittadini la necessità di assistere i pensionati poveri.

I *voucher* esistono non solo in Italia, ma anche in altri Paesi europei, con differenze consistenti. Rispetto alla situazione italiana, somigliano, però, in qualche modo alla nostra prima definizione del 2003, nel senso che sia le tipologie dei committenti, sia le attività realizzabili sono molto ampie in Italia e fortemente limitate negli altri Paesi.

Noi votiamo favorevolmente alla conversione di questo decreto-legge e pensiamo che sia stato utile farlo in tempi veloci, anche per evitare che si inneschino tutti i procedimenti e la produzione dei materiali necessari per l'eventuale effettuazione del *referendum*. Chiediamo al Governo che, raccogliendo anche le richieste provenienti dal Parlamento, inneschi subito un processo di confronto con le parti sociali.

Vorrei chiudere però richiamando tutti a una responsabilità: il lavoro a chiamata, quello somministrato, il lavoro a tempo determinato, il lavoro stagionale, il contratto per l'aiuto familiare, il lavoro *part-time* con clausole di flessibilità sono tutte tipologie presenti nel nostro ordinamento, sono tutte forme contrattualizzate (tutelanti per i lavoratori) e non sono sostituibili con il lavoro occasionale accessorio retribuito con i *voucher*. Non si può pensare di abrogare oggi, per evitare il *referendum*, e reintrodurre dopo, fittiziamente, modalità di lavoro a pagamento identiche o con le stesse storture di quelle che sono state abrogate. *(Applausi dai Gruppi Art.1-MDP e Misto-SI-SEL)*.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che, per richiesta di un Gruppo parlamentare, per una riunione del Gruppo PD, dopo il voto finale sul provvedimento in esame la seduta verrà tolta anticipatamente.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2784 (ore 17,51)

MAZZONI *(ALA-SCCLP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI *(ALA-SCCLP)*. Signor Presidente, ci dispiace assistere a una sorta di rinuncia da parte del Governo a quanto di buono è stato fatto negli anni precedenti. La questione dei *voucher*, seppur complessa e distorta in alcune sue modalità di utilizzo, è stata sicuramente un'occasione persa, perché a nostro parere, anziché correggere gli eccessi e gli abusi, ha privato migliaia di piccole e piccolissime aziende e famiglie della possibilità di ricorrere a un mezzo che non richiedeva la compilazione di complicate scartoffie o il lavoro del commercialista e che per quanto possibile, se usato correttamente, rispondeva alle esigenze di una parte non secondaria di chi ancora vuol lavorare in questo Paese.

Più in generale, le imprese di tutti i settori si troveranno in difficoltà e cercheranno di orientarsi a tentoni e nella totale incertezza normativa, aspettando una contromisura sponsorizzata dal Governo, magari sulla spinta delle stesse sigle sindacali che hanno insistito per l'abolizione dei *voucher*. C'è il rischio concreto che tutto questo, nei prossimi mesi, impatti negativamente sul mercato del lavoro, inducendo i datori, nel migliore dei casi, all'attendismo e, nel peggiore, costringendoli invece al ricorso al lavoro nero.

Diverse associazioni di categoria, su tutte la Coldiretti, hanno non a caso lanciato l'allarme, nel timore di un aumento esponenziale del lavoro sommerso nel settore agricolo, quello a cui viene destinata la parte più piccola dei *voucher*, ma che ha fatto registrare l'aumento di ore annue più rimarcato nel terzo trimestre del 2016. È un timore questo che può essere esteso anche agli altri settori economici, seppure in misura diversa, non da ultimo quello edile e degli appalti, dove i *voucher* sono utilizzati per remunerare diversi profili tecnici.

Se è vero poi che l'INPS e l'INAIL hanno incassato 200 milioni dai *voucher*, che rappresentano circa l'1 per cento dell'ammontare complessivo del costo del lavoro, ci sembra che l'operato del Governo abbia solo creato un altro buco nei bilanci degli enti previdenziali, senza peraltro migliorare la lotta al lavoro nero.

Lo strumento dei *voucher* in sé aveva dimostrato, almeno entro certi ambiti, di funzionare, dotando il mercato del lavoro di uno strumento di flessibilità e facendo emergere una parte rilevante dei pagamenti in nero. L'estensione eccessiva delle possibilità di utilizzo aveva sì generato abusi e utilizzi impropri, facendo letteralmente esplodere il numero di *voucher* utilizzati. La logica e il buon senso, però, avrebbero dovuto suggerire di correggere anomalie e storture e introdurre limiti più stringenti a questo strumento, che ha comunque dimostrato di funzionare, e non di eliminarlo.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA (ore 17,54)

(*Segue* MAZZONI). Alcuni correttivi, peraltro, erano stati individuati anche da economisti che collaborano con il Governo. Ad esempio, si sarebbero potuti restringere i limiti di 7.000 euro per lavoratore e 2.000 per committente verso un singolo lavoratore; oppure si sarebbero potuti ridurre il periodo di validità dei *voucher* e i tempi massimi per il rimborso di quelli non utilizzati, allo stesso tempo adottando misure di informatizzazione per rendere più efficace la tracciabilità.

Altra alternativa sarebbe stata quella di vietare l'uso dei *voucher* nel settore pubblico e nella stessa azienda dove il prestatore ha avuto un altro contratto, per evitare che il datore pagasse il lavoratore in parte con un contratto e in parte con i buoni per risparmiare. Ancora, si sarebbe potuto vietarne l'uso in edilizia, settore in cui si sono registrati abusi che meritano il massimo biasimo, nello specifico datori di lavoro che comprano i *voucher* salvo poi attivarli in casi di necessità - leggasi incidenti - al fine esclusivo di beneficiare della copertura INAIL; pratica già vietata dalle norme sulla tracciabilità, ma evidentemente comunque aggirabile.

Si sarebbe potuto poi limitare l'uso dei *voucher* per le società di capitali e contingentarne l'utilizzo nelle imprese turistiche e commerciali, ripristinando gli ambiti originari (servizi alla famiglia e agricoltura) per evitare l'aggiramento della norma che vede i datori di lavoro integrare i contratti - siano essi *part-time* o stagionali - con i *voucher* per risparmiare sui contributi.

Infine, avreste potuto restringere la platea dei potenziali lavoratori assumibili con *voucher* a studenti, pensionati o disoccupati. Si è scelto invece, sotto la minaccia del *referendum* abrogativo, di cancellarli *in toto*.

Dunque, alla strada, faticosa e complessa, della riforma si è preferita quella assai più semplice del colpo di spugna. In questo modo il *referendum* è stato immediatamente evitato, ma con l'abolizione dei *voucher* si è aperto un vuoto, operativo e normativo, che non è chiaro come verrà riempito.

Il ministro Poletti non ha neppure dato tempi certi su una soluzione normativa, ma ha solo espresso la volontà dell'Esecutivo di valutare, insieme alle parti sociali, quale potrebbe essere la formula più idonea per reintrodurre una modalità contrattualistica flessibile. Insomma, con un triplo salto carpiato all'indietro si ritorna ai riti della Prima Repubblica buttando letteralmente nel cestino i passi avanti sul mercato del lavoro fatti dalla riforma Biagi in poi.

Concludo, Presidente, dicendo che questo è un provvedimento non solo costituzionalmente illegittimo, ma anche politicamente errato, perché cancellare del tutto i *voucher* significa non creare nuovo lavoro regolare, ma semplicemente lasciare un vuoto normativo che alimenta il sommerso. L'annunciata adozione di nuove e analoghe misure rappresenterebbe una doppia presa in giro nei confronti dei cittadini che avevano raccolto le firme per il *referendum*.

Il nostro Gruppo parlamentare, quindi, voterà contro questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo ALA-SCCLP)*.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, signor Sottosegretario, cari colleghi, nella discussione generale, insieme al collega Panizza, abbiamo spiegato la contrarietà del nostro Gruppo all'abolizione di uno strumento che negli ultimi anni ha favorito l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro ed è stato importante per le famiglie e per chi svolge lavori occasionali, lavori saltuari.

Oggi questo Parlamento è costretto a pagare pegno per la minaccia di un *referendum* che - ne sono convinto - i promotori avrebbero anche perso, ma che - come ha giustamente ribadito il presidente Gentiloni Silveri - avrebbe esposto l'Italia a un'altra stagione velenosa di tensioni elettorali che in questo momento non possiamo permetterci. Per tale motivo, riteniamo quello odierno un voto *pro* o *contra referendum* e non *pro* o *contra voucher*. Tuttavia, ribadiamo che non può restare inevasa la domanda di settori importanti della nostra economia, dall'agricoltura al turismo, di cittadini e organizzazioni, della necessità di uno strumento agile in grado di generare opportunità occasionali di lavoro e allo stesso tempo di combattere il sommerso e la disoccupazione.

Pertanto, signor Sottosegretario, auspichiamo con forza un intervento normativo sostitutivo dei buoni lavoro, ma con tempistiche diverse da quelle previste dal DEF, che prevedrebbero un'approvazione entro il mese di luglio. È tardi, signor Sottosegretario, è troppo tardi in quella data: la stagione estiva, quella della piena attività per l'agricoltura, il turismo e i settori collegati, è alle porte e noi tutti dobbiamo farci carico della responsabilità che ci spetta.

È altresì importante che il nuovo strumento tenga vivi i principi base dei *voucher*: la semplicità di utilizzo e il costo ridotto per chi ha bisogno e diritto al sostegno. Le soluzioni non mancano: ho citato il modello francese, quello tedesco, ma anche la legge sul lavoro intermittente che, con opportune modifiche, potrebbe andare bene.

Oggi noi, per aprire la via a interventi sostitutivi, dobbiamo votare l'abrogazione dei *voucher*, che vuol dire anche contrastare il *referendum*. Pertanto, ben sapendo che è l'unica via responsabile per arrivare a un risultato condiviso, annuncio il voto del Gruppo Per le Autonomie-PSI-MAIE a favore di questo atto. Saremo noi a ricordare al Governo gli impegni assunti con gli ordini del giorno approvati in quest'Aula, per creare responsabilmente una nuova base; una base che limiti il cattivo uso e crei la possibilità, per chi ne ha bisogno, di ricorrere a un nuovo modello di *voucher* o di reddito da lavoro occasionale.

Signor Sottosegretario, la ringrazio di aver accolto i nostri ordini del giorno, che oggi sono stati approvati in Assemblea: il Governo si è così preso l'impegno a rispettare i tempi per intervenire in modo adeguato e flessibile, con una manovra sostitutiva di quanto ora stiamo abrogando. Questa in-

certezza normativa, infatti, si configura come un vero e proprio atto vessatorio: dobbiamo evitarlo a tutti i costi. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e della senatrice Silvestro)*.

PAGANO *(AP-CpE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO *(AP-CpE)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, la maggioranza e i Governi che si sono succeduti in questa legislatura hanno posto al centro il tema del lavoro, con provvedimenti che sono stati adottati e hanno avuto come primo obiettivo mettere in primo piano le politiche del lavoro e dello sviluppo, la decontribuzione, con gli 80 euro, con la riduzione dell'IRAP e soprattutto con i provvedimenti del *jobs act*, i cui dati ne confermano l'efficacia.

È di un paio di settimane fa la pubblicazione da parte dell'ISTAT dei dati di febbraio, secondo cui il tasso di occupazione ha toccato il 57,5 per cento e che la disoccupazione è scesa all'11,5 cento - con una diminuzione dello 0,3 per cento in un mese - e quella giovanile è arretrata al 35,2 per cento, rispetto al 2016, quando era al 43 per cento. Aggiungo che abbiamo messo in atto politiche di sostegno e di decontribuzione, che hanno consentito a 700.000 persone di avere oggi un lavoro a tempo indeterminato, e quindi un lavoro a tutti gli effetti e assolutamente non precario.

Nella presente legislatura quello del lavoro è un tema centrale e lo abbiamo affrontato, in particolare, aggredendo la precarietà, ma abbiamo agito anche su altri livelli. Voglio ricordare l'importanza di un altro strumento, il *jobs act* per gli autonomi, che sta per diventare legge, necessario per coloro che non sono iscritti agli ordini professionali, per il cosiddetto *smart working* e per tutelare 800.000 lavoratori privi di tutela. Abbiamo poi previsto tutele come la DIS-COLL e le indennità di maternità e di malattia. Abbiamo approvato altri provvedimenti per prevedere per gli strumenti che rischiano di essere abusati - come è successo in molti casi per i *voucher* - un'alternativa. Abbiamo tagliato completamente l'IRAP nel settore dell'agricoltura. Abbiamo tagliato l'IRAP, per quanto riguarda le assunzioni stagionali dal 2015, al 70 per cento e ridotto il costo del lavoro per renderlo soprattutto più congruo rispetto alle aspettative, visto e considerato che stiamo parlando, solamente nel settore del turismo, di centinaia di migliaia di lavoratori che possono ricorrere nella disoccupazione. Abbiamo addirittura portato da tre a quattro mesi la copertura della NASPI anche per i lavoratori stagionali.

Il decreto-legge che oggi stiamo per convertire ha lo scopo di impedire che si tenga il *referendum* sui *voucher* promosso dalla CGIL, sopprimendo l'istituto del lavoro accessorio, introdotto con gli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015. Razionalmente si è stabilito un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017, che possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.

Inoltre, l'INPS è intervenuta con una circolare del 30 marzo, con la quale vengono confermati i *voucher* per il *babysitting*, che è lo strumento

per dare alle famiglie il contributo sul nido attraverso l'INPS. E lo dico perché, in questi giorni e nelle ultime settimane, sono stati lanciati tanti allarmismi sul fatto che non ci sarebbe stato più il *babysitting* e che comunque si sarebbe distrutta un'opportunità di lavoro, che diversamente ci sarebbe potuta essere.

Inoltre, il decreto-legge in esame prevede anche una modifica sulle disposizioni che riguardano la responsabilità solidale in materia di appalti, eliminando la possibilità di derogare al principio della responsabilità solidale, con l'obiettivo di elevare ulteriormente l'efficacia delle tutele in favore dei lavoratori, in coerenza con la recente disciplina in materia di contratti pubblici.

Dopo tutte le polemiche tra le diverse fazioni politiche in campo, ci si illude che eliminando i *voucher* si elimini il lavoro occasionale. I lavori occasionali rimarranno e ritorneranno nel nero, com'era prima, a meno che non si intervenga - e auspico lo si faccia il più rapidamente possibile - con una normativa alternativa.

La decisione dell'abrogazione dei *voucher* è stata fortemente contestata dal mondo imprenditoriale, che aveva individuato nel lavoro accessorio uno strumento in grado di incrementare la flessibilità del mercato del lavoro e di conseguenza di aumentare la competitività. È chiaro che debba essere messo in campo uno strumento che dia maggiori garanzie e tutele ai lavoratori, che distingua e favorisca i lavoratori stagionali rispetto ai lavoratori a chiamata, ai lavoratori intermittenti e occasionali. Su questo è opportuno che ci sia un confronto appropriato con le forze sociali, perché da qui dobbiamo partire, ma dobbiamo anche avere la certezza che una nuova disciplina venga posta in campo in brevissimo tempo.

Si è posto pertanto il problema di ampliare la portata degli istituti lavoristici esistenti, in attesa, dopo che la Corte costituzionale avrà dichiarato superato il *referendum*, a seguito dell'approvazione del decreto-legge in esame, di provvedere a una nuova e più stringente regolamentazione del lavoro occasionale. Peraltro, il periodo transitorio previsto per l'uso dei *voucher* attualmente in possesso delle imprese permetterà al Parlamento di disporre del tempo necessario per introdurre nuove disposizioni che aumentino l'elasticità del mercato del lavoro, ma al tempo stesso riducano gli abusi verificatisi con il sistema dei *voucher* e mantengano le tutele per i lavoratori.

Alternativa Popolare ha già messo in campo la sua proposta dal titolo: «Ampliamento delle possibilità di utilizzo del lavoro intermittente. Introduzione degli istituti del lavoro a orario ridotto e del lavoro occasionale». È l'Atto Senato 2788. Con il disegno di legge a firma Bianconi e Pagano, abbiamo in sostanza regolamentato il mercato del lavoro accessorio lungo tre direttrici. La prima prevede l'ampliamento delle possibilità di utilizzo del lavoro intermittente. In ogni caso, con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il ricorso al lavoro intermittente potrà avvenire, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari, superato il quale il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

È importante che il lavoro intermittente a chiamata sia attivabile in tutti i settori economici e senza limite di età, in modo tale da evitare la ghettizzazione di alcune categorie di lavoratori. Le modalità del contratto prevedono che il lavoratore comunichi la sua disponibilità all'impresa e, quindi, attenda la chiamata del datore di lavoro. Per tale disponibilità è prevista una indennità di attesa.

Una seconda direttrice della nostra visione del mondo del lavoro da tutelare prevede una nuova regolamentazione del lavoro occasionale, limitata nella portata applicativa e con maggiori tutele per i lavoratori.

La terza direttrice prevede l'introduzione di un nuovo istituto denominato «Lavoro ad orario ridotto».

Alternativa Popolare con chiarezza ha espresso la sua posizione ed è pronta al dialogo, ben consapevole che vecchie ideologie non possono costringere il Paese a restare in un limbo o soffocare energie che sono presenti nel mercato del lavoro e che non possono essere dispiegate per l'eccesso di burocrazia e di rigidità in entrata nel mercato stesso.

Venendo al decreto-legge *voucher* - e concludo - noi voteremo a favore, anche perché in un colloquio con il Presidente del Consiglio, abbiamo avuto certezza - e noi ci fidiamo del Presidente del Consiglio - che entro il 15 maggio sarà messo in campo un provvedimento per soluzioni alternative al *voucher* che noi oggi qui aboliamo. Bisogna dare risposte a quegli 800.000 lavoratori che sono riemersi dal lavoro nero grazie ai *voucher*, ma non soltanto a loro. Bisogna dare risposte alle famiglie. Bisogna dare risposte alle imprese. Bisogna mettere in conto che, fra qualche settimana o mese, inizia la stagione estiva e, senza strumenti di flessibilità, noi avremo un livello di disoccupazione nel settore del turismo, del commercio e dei servizi molto grave. È necessario, quindi, mettere in campo degli strumenti, delle iniziative per tutti i settori, per tutte le fasce di età, per i mini contratti, che sono una cosa diversa dai *mini-job* alla tedesca, e per i *bonus* alle famiglie.

Per queste ragioni dichiaro il voto favorevole di Alternativa Popolare. *(Applausi dal Gruppo AP-CpE)*.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signora Presidente, la normativa in esame è l'attestazione della vostra incapacità di rappresentare la realtà. Difatti l'originaria e direi giusta disciplina di lavoro accessorio quale attività lavorativa di natura meramente occasionale, limitata sotto il profilo soggettivo a particolari categorie di prestatori e, sotto il profilo oggettivo, a specifiche attività, l'avete modificata premeditatamente, appositamente, trasformando la sua funzione di strumento destinato, per le sue caratteristiche, a corrispondere a esigenze marginali e residuali del mercato del lavoro in strumento sostitutivo del lavoro subordinato a orario ridotto.

Le norme da voi volute, nel trascendere i caratteri di occasionalità dell'esigenza lavorativa cui era originariamente chiamato ad assolvere l'istituto della prestazione di tipo accessorio, lo hanno reso alternativo a tipolo-

gie regolate da altri istituti giuslavoristici e, quindi, non necessario. Questo ha generato, a differenza di quanto avete sempre affermato ai quattro venti, una degenerazione, che ha causato un abbassamento dei diritti costituzionalmente garantiti.

La Corte costituzionale, con sentenza 11-27 gennaio 2017, n. 28, ha dichiarato ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione degli articoli 48 e 49. Il *referendum* popolare è stato indetto con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017: era praticamente ormai già tutto fatto e, dunque, non avete neanche posto rimedio molto prima.

Gli obiettivi dei richiamati *referendum* sono di escludere dall'ordinamento il lavoro accessorio e di prevedere una piena responsabilità solidale tra committente e appaltatore, non limitabile da parte della contrattazione collettiva ed estesa, in sede giudiziale, anche alla fase esecutiva.

Le disposizioni contenute nel decreto-legge realizzano un effetto abrogativo analogo a quello che discenderebbe dall'abrogazione referendaria, con l'unica differenza che l'articolo 1, comma 2, prevede anche una disciplina transitoria sull'utilizzabilità (fino al 31 dicembre 2017) dei *voucher* richiesti entro l'entrata in vigore del decreto-legge (17 marzo 2017). La data per la consultazione referendaria è stata fissata al 28 maggio 2017. Il termine ultimo per la conversione in legge del decreto-legge in esame è il 16 maggio 2017. In data 29 marzo 2017, secondo quanto risulta da un comunicato stampa, l'Ufficio centrale presso la Cassazione ha deciso all'unanimità di rinviare ogni deliberazione, attendendo la conversione in legge del citato decreto-legge. Ricordiamo che, ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 352 del 1970, «se prima della data dello svolgimento del *referendum*, la legge, o l'atto avente forza di legge» - quindi anche un decreto-legge - «o le singole disposizioni di essi cui il *referendum* si riferisce, siano stati abrogati, l'uUfficio centrale per il *referendum* dichiara che le operazioni relative non hanno più corso». State aspettando proprio questo per poi approvare una normativa peggiorativa per i lavoratori.

Alla luce di quanto sopra chiarito e tenuto conto che sappiamo bene che il decreto-legge in esame è un rattoppo malmesso e che bisognava agire precedentemente, facendo riconfluire la prestazione di tipo accessorio nella sua originaria *ratio*, possiamo affermare che il Governo non è prigioniero del sindacato - non siamo stati noi a dirlo - bensì è schiavo di un sistema che genera povertà tra le persone comuni; è schiavo di un modo ottuso di leggere la realtà; è schiavo di un pensiero che schiaccia e affoga il popolo italiano. Se volete capire di quale pensiero è schiavo, ascoltate cosa ha scritto il Governo PD nella memoria presentata a difesa della norma dei *voucher*. La leggiamo direttamente dalla sentenza della Corte.

Il Governo PD ha «chiesto di dichiarare inammissibile il *referendum* abrogativo, in particolare sul presupposto della necessità di una regolamentazione del lavoro accessorio, in quanto di interesse costituzionale, per essere la normativa in oggetto contraddistinta dal proposito di tutelare la dignità del lavoratore» - questo con il *voucher* - «il cui venir meno pregiudicherebbe la tutela enunciata dai principi recati dagli articoli 1, 4, 35 e 36 della Costituzione».

Avete capito bene: per il PD il *voucher* serve per tutelare la dignità del lavoratore e la sua abrogazione pregiudica questi principi costituzionali. *Translate, please*? Sì, subito.

L'articolo 1 della Costituzione contiene il seguente principio: «L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro». Quindi, per il PD l'Italia è una Repubblica democratica fondata sui *voucher*.

L'articolo 4 della Costituzione contiene il principio: «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Quindi, per il PD il *voucher* rende effettivo il diritto al lavoro e lo promuove.

L'articolo 35 della Costituzione contiene il principio: «La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni». Quindi, la Repubblica secondo il PD tutela il lavoro con i *voucher*.

E poi, *dulcis in fundo*, l'articolo 36 della Costituzione italiana contiene il seguente principio: «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa». Sarebbe superfluo aggiungere un'osservazione, ma non resisto a farla: quindi per il PD i *voucher* assicurano, sufficientemente, il lavoratore e la sua famiglia di avere un'esistenza libera e dignitosa.

Ora, Presidente, come possiamo mai essere completamente favorevoli a un intervento raffazzonato, rattoppato, pressappochista, negligente e indifferente alle esigenze dei cittadini? Il Gruppo del Movimento 5 Stelle si astiene. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo ginnasio statale «Gian Battista Brocchi» di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2784 (ore 18,20)

BAROZZINO *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAROZZINO *(Misto-SI-SEL)*. Signora Presidente, noi di Sinistra Italiana voteremo questo provvedimento in primo luogo perché non consideriamo assolutamente il *referendum* come una minaccia; anzi, pensiamo che esso sia una forma di democrazia, l'unica che io stesso riconosco, ovvero la democrazia popolare, e questa è una vittoria della democrazia delle persone in carne e ossa. Voteremo quindi il provvedimento, ma deve essere chiaro che di questo Governo non ci fidiamo assolutamente, perché ricorderemo

fino alla fine che è il Governo del *jobs act*, che di fatto ha massacrato la dignità e la democrazia nei luoghi di lavoro.

Senatrice Parente, negare che i *voucher* siano una parte integrante del *jobs act* è come dire che gli asini volano. Se si è arrivati a centoquaranta milioni di *voucher* nel 2016, manca solo affermare in quest'Aula che è colpa delle opposizioni e allora il quadro sarebbe davvero completo.

Centoquaranta milioni di *voucher* che, ricordo, si comprano in tabaccheria interessano ormai 1,5 milioni di nostre lavoratrici e nostri lavoratori, ed è una cifra mostruosa. Per essere più chiaro, questi buoni hanno un valore di 7,5 euro di retribuzione che vanno ai lavoratori e di circa un euro di contributi da versare all'INAIL, contributi che serviranno o dovrebbero servire per le pensioni presenti e future. Secondo un calcolo fatto da qualcuno, se un lavoratore - come avviene per il milione e mezzo di lavoratori - lavorasse con i *voucher*, servirebbero più di cento anni per andare in pensione. È veramente assurdo che qualcuno continui a difendere questo strumento.

Poche settimane fa, abbiamo audito il presidente dell'INPS - faccio notare che non è uno che passava per strada - che ci ha detto che i nostri giovani, ragazzi e ragazze della classe 1989, rischiano seriamente - il presidente ha usato un eufemismo - di non prendere la pensione o di avere comunque seri problemi a percepirla. Se il *voucher* per un'ora di lavoro corrisponde a un euro versato per la pensione, come si farà a pagare le pensioni presenti e future al milione e mezzo di persone interessate in questo Paese? In questo dibattito si sono ascoltate nefandezze su nefandezze. Che i *voucher* sarebbero serviti a far emergere lavoro nero io non l'ho visto scritto da nessuna parte. Ripeto che i *voucher* non sono serviti a far emergere il lavoro nero. Sembra che prima dei *voucher* non ci fosse il lavoro. Prima dei *voucher* il lavoro c'era ed era contrattualizzato. So che questa parola vi è sconosciuta, ma il lavoro era contrattualizzato! *(Applausi dei senatori Bulgarelli e Pepe).*

Quindi, di cosa stiamo parlando? Sembra sempre che prima dei *voucher* non ci fosse nulla. Ma continuate pure a fare così! Ripeto che l'unica cosa che dovevamo fare, e che sarebbe servita a questo Paese, era l'eliminazione della giungla dei contratti (contratti si fa per dire); si tratta di più di 40 forme di contratti. E a cosa servivano? Si prenda il caso degli appalti, dove il lavoratore non sa neanche per chi va a lavorare. Vi rendete conto che il lavoratore va a lavorare e non sa chi sia il suo datore di lavoro, perché questo si sottrae da qualsiasi responsabilità? Di questo dovremmo parlare. Ma voi continuate a fare finta di nulla e a parlare di cose che non esistono.

Però, come avevo già detto, voglio tornare sull'articolo 18. Qui sento parlare di abolizione della riforma Fornero, ma io ricordo che lì i quesiti referendari erano tre e che uno parlava dell'articolo 18. Siccome io faccio politica, anche in questo caso io non vorrei parlare del cavillo per il quale non sono state ammesse 1.100.000 firme di persone che evidentemente sanno cos'è la vita reale. Voglio però fare una considerazione, se mi è consentito, proprio rivolta a quest'Aula. Non entro nel merito, anche perché io non sono un giustizialista e, anzi, quando ascolto una persona, anche quelle più lontane dal mio pensiero, la ascolto sempre con attenzione.

Pochi giorni fa abbiamo discusso della questione Minzolini. Ripeto, io non entro nel merito. Ebbene, negli interventi fatti si cercava di far emergere, dopo tre gradi di giudizio, l'ingiustizia che ha subito, o che avrebbe subito, un nostro collega senatore. E per questo motivo questa ingiustizia doveva essere risanata. Ora, siccome noi viviamo ancora in un Paese democratico, mi dite perché questo vale quando tocca qualcuno di voi, mentre un lavoratore, anche se vincesse la causa e il giudice accertasse che ha ragione, non avrebbe diritto e non potrebbe pretendere giustizia, in quanto viene risarcito come se fosse una merce e quindi pagato una sciocchezza e mandato a casa? *(Applausi dal Gruppo Misto)*.

Ma come pensate voi (perché io, da questo punto di vista, non mi pongo il problema) di poter essere credibili per chi ci ascolta fuori di qui? Come pensate che la politica possa riappropriarsi del suo ruolo, quello appunto della politica?

Mi premeva fare questa considerazione, perché io penso che la politica dovrebbe interessarsi a certi temi e superare anche i cavilli.

Per quanto riguarda l'articolo 18, io voglio vedere - e sarò attento a tutti quelli che parlano tanto per parlare - se questo tema ritornerà all'attenzione della politica. Perché la democrazia è questa: rispettare il nostro popolo. Non voglio essere retorico su questo punto, ma credo che il compito della politica sia questo.

Concludo dicendo che il lavoro deve ritornare ad essere contrattualizzato, perché solo questo permetterebbe al nostro Paese di uscire da questo pantano. Io ho sentito citare tanti numeri, secondo i quali saremmo in ripresa. Addirittura qualcuno in Commissione oggi pomeriggio ha detto che ci sono aziende che cercano lavoratori ma che non li trovano. E io li ho invitati a dirmi i nomi di queste aziende, così li portiamo noi i lavoratori: non c'è problema.

Vivere in un altro pianeta è veramente fuori luogo. Vivere in questo mondo che voi vi siete creati è veramente deprimente. Io non ci sto, naturalmente. Quindi, noi voteremo questo provvedimento, ma di questo Governo non ci fidiamo assolutamente. *(Applausi dal Gruppo Misto)*.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, il decreto-legge al nostro esame cancella totalmente l'istituto dei *voucher* dalle possibilità che sono offerte ai datori di lavoro e ai lavoratori del nostro Paese e ciò è particolarmente paradossale, perché lo fa un Governo che ha ampliato l'uso dei *voucher*.

I *voucher* nascono con la cosiddetta legge Biagi del 2003, sotto il Governo Berlusconi, ma vengono concretamente attuati con il Governo Berlusconi del 2008, anno in cui viene resa operativa tale normativa che consente a situazioni particolari, entro determinati limiti, di usare quelli che la legge definisce buoni lavoro, più comunemente conosciuti come *voucher*. È

un'istituzione che viene incontro a una serie di situazioni in cui sarebbe molto complicato ricorrere a qualunque altro strumento di contratto lavorativo, men che meno a un contratto a tempo indeterminato, anche se nel 2008 c'erano parecchie altre forme disponibili.

Poi è arrivato il cosiddetto *jobs act* che ha ridotto moltissimo queste forme contrattuali e adesso arriva la cancellazione totale del *voucher*. E pensare che il Governo Renzi è stato quello che ha dato il via a un esorbitante, esagerato e molto probabilmente disonesto (da parte di molti, si intende, da parte di molti altri invece è stato corretto) uso dei *voucher*. I numeri sono i seguenti: nel 2011, con il Governo Berlusconi, il numero dei *voucher* usati durante l'anno è stato di 15 milioni. Poi nel 2012 si è passati a 23 milioni (il Governo Monti già aveva allargato l'ambito di applicazione), nel 2013 a 40 milioni, ma il bello arriva con il Governo Renzi: 69 milioni nel 2014, un ulteriore aumento nel 2015, fino ai 134 milioni del 2016.

Allora il caso vorrebbe che l'attuale maggioranza e l'attuale Governo che, quantomeno dal punto di vista morale, sono una chiara continuazione del Governo precedente, ossia del Governo Renzi, dicessero chiaramente (ma non l'ho mai sentito dire): «Abbiamo fatto una stupidaggine colossale», «Abbiamo sbagliato», oppure «Si deve dimettere qualcuno», in particolare magari chi è stato Ministro del lavoro, in continuità tra i due Governi. Ora abbiamo scoperto infatti che non solo non bisognava arrivare al raddoppio dell'uso dei *voucher* (si tratta di raddoppio solo dall'inizio del Governo Renzi, perché dal Governo Berlusconi c'è stato un aumento pari a nove volte; il 900 per cento in più fa più colpo, ma vuol dire la stessa cosa), ma il Governo Renzi, che ha causato questo raddoppio, scopre che non bisogna usarli per nulla.

Ma come mai si chiede di abolire totalmente i *voucher*? Qual è la ragione del decreto-legge al nostro esame? I promotori dei *referendum*, ossia la CGIL, hanno presentato in un documento ufficiale pochi mesi fa, quindi non sotto forma di dichiarazioni passeggere che possono essere fraintese, ma nel corposissimo documento che è la Carta dei diritti universali del lavoro, il loro pensiero, anche con qualche dettaglio di formulazione, sull'uso dei buoni lavoro, ovvero dei *voucher*. Semplicemente si chiedono determinate limitazioni per evitarne l'eccesso. Ebbene che cosa fa il Governo? Li abolisce del tutto, perché - come scrive nel preambolo del decreto-legge - vi è l'urgenza di porre fine agli abusi del *voucher*. Fantastico: il Governo dice chiaramente che ha sbagliato completamente le proprie politiche del lavoro. Questa non è la verità, o meglio è verissimo che abbia sbagliato le politiche del lavoro, ma il Governo non è sincero, perché l'unica ragione per abolire i *voucher* - e anche quella di farlo per decreto-legge - è impedire lo svolgimento del *referendum*, in cui il Governo (soprattutto il Partito Democratico, più che il Governo in sé) avrebbe rischiato un confronto con una certa sinistra che si sente particolarmente rappresentata o comunque vicina alla posizione della CGIL. Non volendola affrontare per motivi meramente partitici, di interesse di partito e forse proprio di *leader* di partito, unicamente per queste ragioni dice: piuttosto che fare quel *referendum* aboliamo del tutto il *voucher*, al quale, in realtà, il Governo è favorevole. È una presa in giro, ma se fossero solo una presa in giro e una figuraccia politica, pazienza: tutto

sommato, ciascuno porta la responsabilità dei propri atti. Il problema è che nei guai finiscono i datori di lavoro e i lavoratori italiani.

L'anno scorso, 134 milioni di buoni lavoro sono stati utilizzati da 1.600.000 lavoratori. Cosa fanno queste persone dal giorno in cui è entrato in vigore il decreto-legge? Qualcuno è fortunato perché il datore di lavoro li aveva comprati prima e in questo decreto-legge c'è scritto che i *voucher* si possono usare fino alla fine dell'anno. Noi avevamo presentato un emendamento che chiedeva di poterli utilizzare anche dopo la fine dell'anno. Se qualcuno li ha, finisce che poi verranno utilizzati in modo artificioso, perché se ci si trova troppi buoni lavoro in tasca si rischia di doverli utilizzare davvero dove sono impropri e sapendo di farne un uso improprio; però, per non buttarli via - poiché sono soldi - probabilmente li utilizzerà così.

Dalla fine dell'anno, a parte i fortunati datori di lavoro e i loro dipendenti che possono ancora usare quelli acquistati, non possono più impiegarli, con gravi conseguenze in una serie di settori molto ampi (ad esempio l'agricoltura, dove - non c'è bisogno di essere laureati in agronomia per capirlo - la stagionalità è un fatto insito nell'attività stessa), e in una serie di situazioni come i piccoli lavori domestici e le situazioni di lavoro a chiamata nella ristorazione e in altri settori. Questo vuol dire innanzitutto un grave danno ai lavoratori e ai loro datori di lavoro, che dovranno ricorrere al nero o, in qualche rarissimo caso, saranno forse in grado di trasformare questo tipo di rapporto di lavoro in un contratto più impegnativo, ma saranno vicini allo zero.

L'altra soluzione, come dicevo, sarà il lavoro nero, con tutto quello che ciò comporta. Non credo che un Parlamento e un Governo responsabili dovrebbero incitare, quasi obbligare o istigare all'uso del nero, anche se la relazione tecnica ci dice che si trasformeranno tutti in contratti di altro tipo; d'altra parte c'è la menzogna spudorata nelle motivazioni del decreto-legge, e non è strano che ci sia la menzogna anche nella relazione tecnica.

C'è però un dato positivo in questo rapidissimo passaggio in Aula: è stato approvato l'ordine del giorno G1.115, che è davvero intelligente. Qual è lo scopo di questo decreto-legge? Impedire il *referendum*. Il problema è che, a tutt'oggi - e da settimane va avanti così - tutti i Comuni stanno affrontando tutte le spese e le procedure, anche onerose dal punto di vista del tempo che richiede ai pochissimi dipendenti comunali - mi riferisco in particolare ai Comuni piccoli - perché il *referendum* si indìca, perché ad oggi ufficialmente tutta la macchina referendaria funziona come se il *referendum* si tenesse. I Comuni affrontano delle spese e dunque, giustamente, questo ordine del giorno del senatore Orellana e di altri senatori - ma che è stato votato dalla maggioranza di questo Senato e anche da alcuni esponenti della maggioranza - impegna il Governo a rimborsare ai Comuni le spese comunque sostenute per il *referendum* del 28 maggio qualora i quesiti referendari decadessero, che è proprio lo scopo che si prefigge il Governo.

Presidenza del presidente GRASSO (ore 18,38)

(*Segue* MALAN). Ricordo che gli impegni presi in Senato sono una cosa seria, dunque mi aspetto che il Governo trovi i soldi; visto che per ac-

cogliere gli immigrati a centinaia di migliaia, li trova - francamente in questo caso sono assai di meno -, mi aspetto che il Governo li trovi per rimborsare i Comuni per una spesa del tutto inutile che stanno sostenendo. Sarebbe almeno una cosa positiva in un decreto-legge che è ingiustificato nelle sue premesse, ingiustificato nella sua attuazione e gravemente dannoso della situazione lavorativa di centinaia di migliaia di italiani.

Per questi motivi, Forza Italia vota convintamente e assolutamente no. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni).*

LEPRI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEPRI *(PD)*. Signor Presidente, il Partito Democratico voterà a favore della conversione in legge del decreto-legge che prevede l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.

La ragione dell'urgenza è duplice: da una parte appare evidente la straordinaria necessità di intervenire sulle due materie per evitare abusi e comportamenti opportunistici; dall'altra, è pendente una richiesta di *referendum* abrogativo sulle due questioni, giudicato ammissibile dalla Corte costituzionale e già indetto. Il Governo e la maggioranza parlamentare verosimilmente tra poco con il voto finale ritengono, quindi, che sia meglio adottare una scelta limpida. Si considerano interamente le istanze contenute nei quesiti referendari proprio in quanto si intende individuare con urgenza soluzioni diverse e più appropriate.

Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni Silveri ha osservato come lo strumento del *voucher* si sia progressivamente deteriorato. C'è del vero perché non vi è dubbio che alcuni ne abbiano abusato, magari a fronte di controlli non sufficienti; così com'è vero che alcuni obiettivi, per esempio quello di fare emergere il lavoro nero, non siano sempre stati raggiunti. Cito, ad esempio, i rapporti di lavoro domestico: oggi in Italia meno della metà dei contratti di lavoro risulterebbero regolari. In questo campo, ad esempio, l'istituto del lavoro accessorio non pare aver risolto la questione. C'è poi motivo di credere, leggendo attentamente i dati di questi ultimi anni, che i *voucher* abbiano avuto un qualche effetto di sostituzione rispetto ai precedenti rapporti di lavoro, specialmente nel campo del turismo, del commercio e dei servizi. Inoltre, si è registrato un certo ricorso ai *voucher* per prestazioni di lavoro che nei mesi precedenti avevano già avuto un rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro. D'altronde, appare difficile sostenere che il lavoro accessorio sia diventato una forma abituale di elusione. Oggi, infatti, costituisce una percentuale tra lo 0,2 e lo 0,3 per cento delle ore di lavoro prestate in Italia. Appare dunque attualmente indiscutibile la sua utilità in campi quali l'agricoltura, l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, l'assistenza a congressi o in occasione di eventi sportivi, la vendita in periodo natalizio, i servizi scolastici, quelli domestici per i non autosufficienti e per i bambini. Insomma, ci sono stati abusi ed è plausibile ritenere che in qualche caso il *voucher* abbia sostituito il lavoro regolare, ma nella maggior

parte dei casi ha permesso di svolgere in modo trasparente, semplice, con costi di transazione ridotti e con copertura contributiva lavori che altrimenti sarebbero rimasti nell'economia sommersa o non avrebbero potuto svolgersi. La volontà è, dunque, quella di individuare presto e bene nuove norme anche attraverso un proficuo e franco confronti con le parti sociali. Tra le soluzioni potrebbe esservi un diverso utilizzo del contratto di lavoro intermittente, che era stato ridotto proprio in considerazione dell'ampliamento dello spazio riconosciuto ai *voucher*. Esempi positivi cui possiamo ispirarci possono venire dai *chèque* francesi, che incorporano anche un contributo pubblico a sostegno dei servizi per la famiglia e le persone in situazione di bisogno. Per le imprese, invece, potrebbe essere messo a disposizione uno strumento sul modello dei *mini-job* tedeschi, senza però i loro punti deboli e magari coniugato con le caratteristiche del lavoro a chiamata. Quanto alle disposizioni in materia di appalti, le loro modifiche sono identiche all'intervento abrogativo prospettato nel quesito referendario.

Resta peraltro immutato il principio della responsabilità in solido dell'imprenditore o datore di lavoro con l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori. Anche in questo caso occorrerà rapidamente rivedere la disciplina, al fine di evitare sia i comportamenti opportunistici da parte di committenti portati ad aggiudicare gli appalti con ribassi eccessivi, sia di rendere il nostro Paese poco attraente per gli investitori, specie quelli internazionali, a causa di meccanismi di rivalsa nei loro confronti farraginosi o eccessivamente onerosi.

In conclusione, anche oggi non ci sottraiamo dal votare con spirito responsabile. È un voto coerente con l'approccio riformista, che inevitabilmente prevede costanti e necessari aggiustamenti e correzioni, ma che insieme rispetta le prerogative costituzionali legittimamente esercitate. Per tutto questo, dichiaro il voto favorevole del Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

SACCONI *(AP-CpE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

SACCONI *(AP-CpE)*. Signor Presidente, care colleghe e cari colleghi, non concorrerò, in dissenso dal Gruppo che mi ospita, ad approvare questo provvedimento, che rappresenta una scelta di fuga rispetto alla sfida referendaria dei conservatori, un atto di sfiducia nei confronti della maturità della Nazione, una palese contraddizione con un'intuizione di Marco Biagi e con lo stesso *jobs act* e, per quel che vale, la negazione di molte delle mie esperienze.

Ho ben impresso nella mia memoria il *referendum* sul quesito, ben più insidioso, con il quale si chiedeva agli italiani nel 1985 se volessero oltre 300.000 lire in più nella busta paga. L'allora presidente del Consiglio Bettino Craxi confidò che una campagna di verità avrebbe svelato l'illusione ottica della spirale inflazionistica. Così fu, e ne vennero anni di sviluppo e di modernizzazione dell'Italia.

Ricordo non di meno quando Marco Biagi mi convinse ad introdurre la prima sperimentazione dei buoni prepagati, per facilitare l'emersione di molti spezzoni lavorativi. Lo guidava un principio di realtà che combinava con quello della tutela di ogni lavoro, anche il più corto, imprevisto, occasionale.

Ora dovremo porre rimedio al vuoto che si produce con rapidità. Incombono la stagionalità turistica ed agricola, come le legittime aspettative di studenti, pensionati, cassaintegrati, madri di famiglia. E la soluzione dovrà essere semplice quanto i buoni. Per questa ragione ho oggi depositato un disegno di legge, sottoscritto con colleghi di maggioranza e di opposizione, dedicato a definire il lavoro breve e la sua agevole regolarizzazione, accanto alla liberalizzazione del lavoro intermittente. Ne dovremo parlare molto presto. Ma, ancor più, dovremo riprendere il filo delle vere priorità del lavoro nella quarta rivoluzione industriale, dall'adeguamento delle competenze all'incremento della produttività, affinché le macchine non sostituiscano le persone in una società senza lavoro. *(Applausi dei senatori Carraro, Quagliariello, Giovanardi e Moscardelli).*

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Campanella)*.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

FILIPPIN *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPIN *(PD)*. Signor Presidente, con questo intervento di fine seduta continua, oggi, al Senato, la staffetta con cui, assieme a tante senatrici e tanti senatori, ricordiamo ogni donna che viene uccisa per mano di un uomo a cui è o è stata legata da relazione amorosa. Lo faremo fino a quando sarà necessario ricordare al Parlamento e al nostro Paese l'urgenza di arginare la

violenza nei confronti delle donne. Continueremo a farlo anche se molte sono state le azioni messe in campo, non ultima l'istituzione della Commissione d'inchiesta sul femminicidio.

Sono tre le donne uccise nel giro di poche ore che ricordiamo con questo intervento.

La notte tra il 12 e il 13 aprile a Camisano Vicentino, in provincia di Vicenza, Lucia Loza Rodriguez, trentasette anni, è stata uccisa a coltellate dal marito al culmine di una violenta lite. Il 13 aprile a Ortona, in provincia di Chieti, Letizia Primiterra, quarantasette anni, è stata uccisa a coltellate dal marito, da cui si era recentemente separata. L'uomo ha uccisa anche un'amica della donna, Laura Pezzella, di trentatré anni, perché la riteneva responsabile della crisi del suo matrimonio. Salgono così a 53 le donne che ricordiamo in questa staffetta, iniziata solo il 30 giugno 2016.

La storia di Lucia Rodriguez è simile a quella di altre donne che sopportano in silenzio i comportamenti violenti del marito o del compagno e che, quando trovano la forza di denunciare, spesso non vengono tutelate o protette in modo adeguato.

Prima che il marito la uccidesse con 35 coltellate, mentre la loro bambina di tre anni dormiva al piano superiore, Lucia aveva già subito violenza, persino un polso rotto e negli ultimi mesi i carabinieri erano stati chiamati più volte in quella casa per le liti in famiglia. Ma nulla è cambiato, il silenzio è continuato e Lucia è stata uccisa. Così, in silenzio, nel venerdì santo di passione, più di 500 persone hanno attraversato il paese di Camisano. Tante donne, qualche uomo, ognuna e ognuno con qualcosa di rosso addosso per ricordare Lucia e tutte le altre donne che dal 2016 a oggi sono state uccise. Solo la lettura dei loro nomi ha spezzato quel silenzio.

Riproponiamo con convinzione il nostro appello. Un appello al Governo tutto e alla Sottosegretaria con delega alle pari opportunità: la cabina di regia monitori l'applicazione, i pregi e i limiti della legge n. 119 del 2013; soprattutto dia piena e accurata attuazione al piano contro la violenza.

Un appello ai media: si smetta di giustificare, anche solo con un linguaggio sbagliato, gli assassini e di colpevolizzare le donne. Un appello al Paese, uomini e donne: sono state più di 120 le donne uccise nel 2016, non possiamo più accettare questa mattanza, e non possiamo più tollerare il silenzio. *(Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Congratulazioni)*.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, intervengo per chiedere con sollecitudine l'intervento del Governo affinché domani invii una circolare a tutti i Comuni e alle prefetture per spiegare, se non altro, di attendere, per ogni attività propositiva e preparatoria del *referendum,* l'esito della pronuncia della Cassazione. I Comuni stanno infatti lavorando e sperperando risorse in vista di un *referendum* che non ci sarà. Per di più, il personale dei vari Comuni predisposto viene chiamato dalle prefetture a fare le riunioni, e

questo per un piccolo Comune vuol dire veramente una perdita di risorse che devono essere usate per altro.

Un Governo dovrebbe guardare effettivamente al lavoro. C'è tanto spreco: evitiamo almeno quello che si può. Bastava che il Governo dicesse di aspettare fino a dopo la conversione del decreto-legge, tanto sappiamo che il *referendum* non si farà. Era necessario un minimo di lungimiranza.

Quindi, Signor Presidente, vorrei che lei si facesse carico veramente di avvertire tutti di sospendere ogni attività. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Rizzotti)*.

PRESIDENTE. Va bene.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 20 aprile 2017

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 20 aprile, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

alle ore 9,30

I. Svolgimento delle relazioni sul disegno di legge:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza (*Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra di finanza pubblica) (Voto finale con la presenza del numero legale*) - *Relatori* MARINO Luigi e TOMASELLI *(Relazione orale)* (2085)

II. Votazioni sulle dimissioni presentate dai Senatori Minzolini e Vacciano *(Voto a scrutinio segreto con procedimento elettronico)*

alle ore 16

Interrogazioni

La seduta è tolta *(ore 18,54)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti (**2784**)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015)

1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono abrogati.

2. I buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

ZIZZA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.100

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Id. em. 1.1

Sopprimere l'articolo.

1.101

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Id. em. 1.1

Sopprimere l'articolo.

1.2

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CASTALDI

Le parole da: «*Sostituire*» a: «dai seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1. - *1.* Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 48. - *(Definizione e campo di applicazione).* - 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:

a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, inferme o disabili;

b) dell'insegnamento privato supplementare;

c) dei piccoli lavori di giardinaggio;

d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;

e) della collaborazione con enti pubblici e con organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di interventi di emergenza, esclusivamente dovuti a calamità o a eventi naturali improvvisi, ovvero di interventi di solidarietà.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che danno luogo a compensi non superiori a 5.000 euro nel corso di un anno. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte in favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro.

3. Le prestazioni di lavoro accessorio di cui al presente articolo non possono essere svolte in favore del committente pubblico al quale è posto espresso divieto di utilizzo di tale tipologia di prestazione, fatto salvo quanto previsto dalla lettera *e)* del comma 1.

Art. 49. - *(Prestatori di lavoro accessorio).* - 1. Possono svolgere prestazioni di lavoro accessorio:

a) i disoccupati da oltre un anno;

b) le casalinghe, gli studenti e i pensionati;

c) i disabili e i soggetti ospitati presso comunità di recupero;

d) i lavoratori di Stati non membri dell'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

2. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulta la loro condizione.

Art. 50. - *(Disciplina del lavoro accessorio).* - 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate o con modalità telematiche. Gli imprenditori o professionisti, committenti delle prestazioni di cui all'articolo 48, comma 1, lettere *c)* e *d)* acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più *carnet* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

2. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 15 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, il predetto importo è comunque annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

3. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionaIi di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sistemi di messaggistica istantanea o messaggi di posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione nonché il giorno e l'orario di inizio e di termine della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi, nonché la tipologia di attività prestata.

4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei

buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o di inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata deùINPS.

6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, i concessionari del servizio Sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere *a)* e *c)*, e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276."

Art. 1-*bis*. - *(Sanzioni)* - 1. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, nei casi in cui venga accertato l'improprio utilizzo del buono lavoro, di cui all'articolo 1, ferme restando le conseguenze penalmente rilevanti in caso di false dichiarazioni, il superamento dei limiti quantitativi e qualitativi di utilizzo di tali forme di lavoro determina una trasformazione del rapporto in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative, qualora le prestazioni rese risultino funzionali all'attività di impresa o professionale».

1.3

SERAFINI, BERTACCO, GALIMBERTI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. -*1*. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 48. - *(Definizione e campo di applicazione)*. - 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali quelli nei quali le attività danno luogo a compensi non superiori a 5.000 euro nel corso di un anno civile. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro annui.

Art. 49. - *(Prestatori di lavoro accessorio)*. - 1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio:

a) disoccupati da oltre un anno;

b) casalinghe, studenti e pensionati;

c) disabili e soggetti in comunità di recupero;

d) i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito, nel limite di 3.000 euro di compenso per anno solare;

e) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

2. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, anche ai fini del successivo controllo sulle prestazioni di sostegno del reddito, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Art. 50. - *(Disciplina del lavoro accessorio)*. - 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti possono acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate o con modalità telematiche. Il valore nominale dei buoni è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

2. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro per tutti i settori. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, l'importo di cui al primo periodo è comunque annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al con-

sumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 6, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qnalsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

4. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAlL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato daI decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

5. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.

6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere *a)* e *c)*, e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Art. 50-*bis*. - *(Sanzioni)*. - 1. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 48, comma 1, lettera *a)*, e di tutelarne la relativa funzione sociale, nei casi in cui venga accertato l'improprio utilizzo del buono lavoro, ferme restando le conseguenze penalmente rilevanti in caso di false dichiarazioni, il superamento dei limiti quantitativi e qualitativi di utilizzo di tali forme di lavoro, determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600."».

1.4

SERAFINI, BERTACCO, GALIMBERTI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 48. - *(Definizione e campo di applicazione).* - 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito:

1) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

2) dell'insegnamento privato supplementare;

3) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione;

4) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro;

5) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà;

6) dell'esecuzione di piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionali e rese a favore di imprenditori o professionisti che abbiano fino a due dipendenti, con qualunque forma contrattuale inquadrati;

c) attività lavorative di natura meramente occasionali e rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati o giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un'università.

2. Ad eccezione delle prestazioni di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 5), le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non possono ricorrere all'utilizzo di prestazioni di lavoro accessorio.

3. Le attività lavorative di cui al comma 1, lettera *b)* non sono ammesse nei settori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

4. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali quelli nei quali le attività danno luogo a compensi non superiori a 5.000 euro nel corso di un anno civile. Fermo restando

il limite complessivo di 5.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro annui.

5. Ciascun committente può avvalersi delle prestazioni occasionali di cui al comma 1 per un valore non superiore a 3.000 euro annui.

Art. 49. - *(Prestatori di lavoro accessorio).* - 1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio:

a) i disoccupati da almeno un anno;

b) gli studenti, regolannente iscritti e compatibilmente con la frequenza del corso di studi, le casalinghe e i pensionati;

c) le persone disabili;

d) le persone inserite in comunità di recupero, comprese le persone affette da dipendenza da alcol o da ludopatia;

e) le donne inserite in percorsi di tutela contro la violenza domestica;

f) i lavoratori cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, regolannente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del posto di lavoro;

g) i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito, nel limite di 3.000 euro di compenso per anno solare.

2. Possono svolgere le prestazioni di lavoro accessorio di cui all'articolo 48, comma 1, lettera *b)*:

a) i disoccupati;

b) i pensionati e i giovani con meno di 25 anni di età, se regolannente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolannente iscritti ad un ciclo di studi presso un'università;

c) le persone con disabilità e i soggetti in comunità di recupero;

d) i lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

3. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai centri per l'impiego, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.

Art. 50. - *(Disciplina del lavoro accessorio).* - 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate o con modalità te-

lematiche. Gli imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più *carnet* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

2. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro per tutti i settori. Per i lavori nel settore agricolo, il valore è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma l, gli importi di cui al primo periodo sono comunque annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

3. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sistemi di messaggistica istantanea o messaggi di posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione, con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per il quale è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAlL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma l, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata

con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere *a)* e *c)*, e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Art. 50-*bis*. - *(Sanzioni)* - 1. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 48, comma 1, lettera *a)*, e di tutelarne la relativa funzione sociale, nei casi in cui venga accertato l'improprio utilizzo del buono lavoro, ferme restando le conseguenze penalmente rilevanti in caso di false dichiarazioni, il superamento dei limiti quantitativi e qualitativi di utilizzo di tali forme di lavoro determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600"».

1.5

SERAFINI, BERTACCO, GALIMBERTI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1*. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 48. - *(Definizione e campo di applicazione)*. - 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:

a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con *handicap;*

b) dell'insegnamento privato supplementare;

c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;

d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;

e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che coinvolgono il lavoratore per una durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare e che, in ogni caso, non danno complessivamente luogo a compensi superiori a 3 mila euro sempre nel corso di un anno solare.

Art. 49. - *(Prestatori di lavoro accessorio)* - 1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio:

a) disoccupati da oltre un anno;

b) casalinghe, studenti e pensionati;

c) disabili e soggetti in comunità di recupero;

d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

2. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavora accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.

Art. 50. - *(Disciplina del lavoro accessorio).* - 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più *carnet* di buoni per prestazioni di lavoro accessorio del valore nominale di 7,5 euro.

2. Il prestatore di prestazioni di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso uno o più enti o società concessionari di cui al comma 5 all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio, in misura pari a 5,8 euro per ogni buono consegnato. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

3. L'ente o società concessionaria provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni per prestazioni di lavoro accessorio, registrando i dati anagrafici e il codice fiscale e provvedendo per suo conto al versamento dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, in misura di

1 euro e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura di 0,5 euro.

4. L'ente o società concessionaria trattiene l'importo di 0,2 euro, a titolo di rimborso spese.

5. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua gli enti e le società concessionarie alla riscossione dei buoni, nonché i soggetti autorizzati alla vendita dei buoni e regolamenta, con apposito decreto, criteri e modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 3 e delle relative coperture assicurative e previdenziali"».

1.6

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1*. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 48. - *(Definizione e campo di applicazione). - 1*. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti esposti al rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:

a) dei piccoli lavori domestici di carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

b) dell'insegnamento privato supplementare;

c) dei piccoli lavori di giardinaggio, di pulizia e di manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;

d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative;

e) della collaborazione con enti pubblici e organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, ovvero di solidarietà;

f) di attività agricole di carattere stagionale ovvero delle attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

g) delle vendite di fine stagione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte in favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, a condizione che diano luogo a compensi non superiori a 7.000 euro nel corso di un anno solare. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte in favore di ciascun committente per compensi complessivamente non superiori a 2.000 euro.

3. Prestazioni di lavoro accessorio, come definite al comma 1, possono altresì essere rese, anche in favore degli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso nel corso di un anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

5. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentite le parti sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 49. - *(Prestatori di lavoro accessorio). - 1*. Possono svolgere attività di lavoro accessorio:

a) i disoccupati da oltre un anno;

b) le casalinghe e i pensionati;

c) i giovani di età inferiore a venticinque anni regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università o presso un istituto scolastico di qualunque ordine e grado;

d) i disabili e i soggetti in comunità di recupero.

2. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, anche ai fini del successivo controllo sulle prestazioni di sostegno del reddito, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Art. 50. - *(Disciplina del lavoro accessorio). - 1*. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate o con modalità telematiche. Gli imprenditori o professionisti, committenti delle prestazioni di cui all'articolo 48, comma 1, lettere *c)* e *d)*, acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più *carnet* di buoni orari per prestazioni di lavoro accessorio, numerati progressivamente e datati. Il valore nominale

dei buoni è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro. Nel settore agricolo, il valore è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata determinato dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, il predetto importo è comunque annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

3. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti a comunicare, prima dell'inizio della prestazione, alla direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, compresa la posta elettronica certificata, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando altresì il luogo della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore ai sette giorni successivi. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere stabilite modalità per l'applicazione delle disposizioni del primo periodo e possono essere previste ulteriori forme per la trasmissione della comunicazione, in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 a euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o di inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni per prestazioni di lavoro accessorio, eseguendo altresì per suo conto il versamento dei contributi previdenziali all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nella Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e, per fini assicurativi contro gli infortuni, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, trattenendo l'importo di 0,2 euro a titolo di rimborso delle spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla citata Gestione separata dell'INPS.

6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti, correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, individua il concessionario del servizio e disciplina i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, i concessionari del servizio sono individuati nell'lNPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere *a)* e *c)*, e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276"».

1.7

SERAFINI, BERTACCO, GALIMBERTI

Precluso

Sostituirle l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1*. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 48. - *(Definizione e campo di applicazione). - 1*. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali quelli nei quali le attività danno luogo a compensi non superiori a 5.000 euro nel corso di un anno civile. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro annui.

3. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, da percettori di

prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

4. I soggetti interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai centri per l'impiego, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo lo settembre 2003, n. 276. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.

Art. 49. - *(Disciplina del lavoro accessorio). - 1*. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti non imprenditori possono acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate o con modalità telematiche. Gli imprenditori agricoli acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più *carnet* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

2. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, il valore nominale del buono orario valore è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

3. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per il quale è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al

7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideteminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere *a)* e *c)*, e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Art. 50-*bis*. - *(Sanzioni)*. - *1*. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 48, comma 1, lettera *a)*, e di tutelarne la relativa funzione sociale, nei casi in cui venga accertato l'improprio utilizzo del buono lavoro, ferme restando le conseguenze penalmente rilevanti in caso di false dichiarazioni, il superamento dei limiti quantitativi e qualitativi di utilizzo di tali forme di lavoro, determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600"».

1.102

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«a decorrere dal 1º gennaio 2018».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

1.103

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Le parole da: «*Dopo il comma*» a: «la possibilità» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nelle more della definizione di regole sostitutive all'utilizzo del *voucher* nell'ambito del lavoro accessorio e comunque non oltre il 1º gennaio 2018, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il ricorso a tali prestazioni, limitatamente alle attività di volontariato.

1.104

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nelle more della definizione di regole sostitutive all'utilizzo del *voucher* nell'ambito del lavoro accessorio e comunque non oltre il 1º gennaio 20l8, è fatta salva la possibilità per i Comuni, di ricorrere ad attività lavorative di natura meramente occasionale rese dai propri cittadini in situazione di particolare disagio sociale per lo svolgimento di piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione delle strade ed edifici o per eventi di solidarietà».

1.105

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Le parole da: «*Dopo il comma*» a: «non si applicano» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università».

1.106

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti».

1.107

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano all'insegnamento privato supplementare».

1.108

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano in caso di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico».

1.109

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività domestiche, al fine di garantire l'applicabilità delle norme a favore della natalità, incluse quelle previste dall'articolo 1, commi 353, 355, 356, 357, della legge n. 232 del 2016 e dai commi da 125 a 129 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190».

1.33

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CASTALDI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis.*

(Norma transitoria)

1. Nelle more della definizione di nuovi strumenti nell'ambito del lavoro accessorio, in via transitoria, il Ministro del lavoro e delle politiche socia-

li, con apposito decreto da adottarsi entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalità per la stipula da parte del committente di un contratto di lavoro a chiamata in forma scritta per lo svolgimento di prestazioni non contrattualmente predeterminati e che non danno luogo a compensi netti superiori a 5000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Il contratto a chiamata è stipulato ai fini della prova dei seguenti elementi:

a) il luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;

b) il relativo preavviso di chiamata del lavoratore;

c) la retribuzione con buoni orari;

d) la consegna al lavoratore all'atto della corresponsione della retribuzione del prospetto paga contenente, oltre ai dati del dipendente e del committente, tutte le voci che compongono la retribuzione nonché le relative trattenute».

1.110

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Le parole da: «*Sostituire*» a: «lavoro accessorio» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Fino al 31 dicembre 2017 resta ferma la previgente disciplina per l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».

1.111

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Fino al 31 dicembre 2017 resta ferma la previgente disciplina per l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio».

1.112

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati» con le seguenti: «possono essere acquistati ed utilizzati».

1.113

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«È fatto salvo l'acquisto ed utilizzo dei buoni lavori secondo la normativa previgente fino al 31 dicembre 2018 ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 356 e 357, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

1.114

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Le parole da: «*Al comma*» a: «la possibilità» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«È fatta salva la possibilità per i privati di acquistare i buoni lavoro ed utilizzarli secondo la previgente disciplina entro il 1º gennaio 2018».

1.115

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«È fatta salva la possibilità per il settore agricolo di acquistare i buoni lavoro ed utilizzarli secondo la previgente disciplina entro il 1º gennaio 2018».

1.116

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«È fatta salva la possibilità per il settore turistico ricettivo e di ristorazione di acquistare i buoni lavoro ed utilizzarli secondo la previgente disciplina entro il 1º gennaio 2018».

1.117

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«È fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina entro il 1º gennaio 2018 per attività di insegnamento privato supplementare».

1.118

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«È fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina entro il 1º gennaio 2018 per attività di natura meramente occasionale rese nell'ambito di piccoli lavori di giardinaggio, di pulizia e di manutenzione edifici, strade, parchi e monumenti».

1.119

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«È fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina entro il 1º gennaio 2018 per attività di natura meramente occasionale rese da soggetti non aventi finalità di lucro per la realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli».

1.120

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«È fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina entro il 1º gennaio 2018 per piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità».

1.121

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«È fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina entro il 1º gennaio 2018 per attività agricole di carattere stagionale ovvero attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

1.122

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«È fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina entro il 1º gennaio 2018 per le vendite di fine stagione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».

1.123

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«È fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina entro il 1º gennaio 2018 per attività lavorative di natura meramente occasionale rese nell'ambito della collaborazione con enti pubblici e organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, ovvero di solidarietà».

1.34

SERAFINI, BERTACCO, GALIMBERTI

Le parole da: «*Dopo il comma*» a: «nelle more» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. In attesa della riforma del lavoro occasionale e nelle more dell'adozione di un nuovo strumento per prestazioni di lavoro accessorio, è fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina per attività agricole di carattere stagionale rese da disoccupati da oltre un anno, casalinghe, pensionati e giovani di età inferiore a venticinque anni regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un'università o presso un istituto scolastico di qualunque ordine e grado».

1.124

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. In attesa della riforma del lavoro occasionale e nelle more della sostituzione del buono lavoro con altro strumento per prestazioni di lavoro accessorio, è fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina per piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità».

1.125

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. In attesa della riforma del lavoro occasionale e nelle more della sostituzione del buono lavoro con altro strumento per prestazioni di lavoro accessorio, è fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina per attività di insegnamento privato supplementare, resa da soggetti esposti al rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne».

1.126

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. In attesa della riforma del lavoro occasionale e nelle more dell'adozione di un nuovo strumento per prestazioni di lavoro accessorio, è fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina per attività agricole di carattere stagionale rese da disoccupati da oltre un anno, casalinghe, pensionati e giovani di età inferiore a venticinque anni regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un'università o presso un istituto scolastico di qualunque ordine e grado».

1.127

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. In attesa della riforma del lavoro occasionale e nelle more dell'attuazione di nuove modalità per prestazioni di lavoro accessorio, è fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina per attività lavorative di natura meramente occasionale rese nell'ambito della collaborazione con enti pubblici e organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza relativi a episodi di calamità naturali ovvero eventi di solidarietà».

1.128

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. In attesa della riforma del lavoro occasionale e nelle more dell'entrata in vigore della nuova disciplina, è fatto salvo il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio, secondo la previgente disciplina, da parte di un committente pubblico, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno, per attività di pulizia e manutenzione edifici, strade, parchi e monumenti, nonché per piccoli lavori di giardinaggio, eseguiti da disoccupati di lungo periodo, pensionati, disabili e/o soggetti in comunità di recupero».

1.129

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. In attesa della riforma del lavoro occasionale e nelle more dell'entrata in vigore della nuova disciplina di prestazioni di lavoro accessorio, è fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina per attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di professionisti e imprenditori nei settori produttivi turistico-ricettivo e nel commercio esclusivamente nei periodi di saldi di fine stagione».

1.130

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. In attesa della riforma del lavoro occasionale e nelle more dell'entrata in vigore della nuova disciplina di prestazioni di lavoro accessorio, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 24, lettera *b)*, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modifiche ed integrazioni».

G1.100

SERAFINI, BERTACCO, MANDELLI

Approvato

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio (attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015), prevedendo un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del provvedimento), i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017;

tale scelta non appare condivisi bile, innanzitutto perché negli anni il *voucher* si è dimostrato uno strumento utile a coloro che non godono di contratto stabile, adeguato per determinate tipologie di lavoro occasionale, e positivo per l'emersione del lavoro nero;

sarebbe stato opportuno rivedere la disciplina del lavoro accessorio, per evitare abusi dello strumento del *voucher* (gli ultimi dati Inps rilevano infatti che nel 2016 i *voucher* venduti sono stati 134 milioni), e comunque per evitare che il buono lavoro diventasse un vero e proprio palliativo alle difficoltà di stabilire rapporti stabili e continuativi, ma l'abrogazione secca delle norme che regolano oggi il lavoro accessorio potrà avere solo un im-

patto negativo, e portare con sé la grave responsabilità di un aumento esponenziale del lavoro nero nel nostro Paese,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a disciplinare prestazioni di natura accessoria individuandone l'ambito applicativo.

G1.101

SERAFINI, BERTACCO, MANDELLI

Approvato

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio (attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015), prevedendo un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del provvedimento), i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017;

tale scelta non appare condivisibile, innanzitutto per il carattere decisamente penalizzante per il Settore Primario. Tutto il mondo agricolo è, giustamente, in rivolta per una decisione che ostacola oltremodo la ripresa e la crescita delle imprese agricole, e che di fatto elimina uno strumento pensato originariamente proprio per la valorizzazione del lavoro saltuario ed occasionale nei periodi di richiesta straordinaria di lavoro agricolo;

il Governo ha operato senza valutare la specificità di questo settore, che presenta caratteristiche difficilmente equiparabili agli altri settori dell'economia, con attività come la preparazione dei terreni, attività di semine, trapianto e di raccolta, fortemente condizionate dagli andamenti climatici sempre più imprevedibili, che necessitano di strumenti che tengano conto di queste caratteristiche,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a disciplinare prestazioni di natura accessoria individuandone l'ambito applicativo anche con riferimento ai vari settori di attività.

G1.102

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

le finalità del provvedimento all'esame sono l'abrogazione dello strumento dei buoni lavoro;

la fretta che ha caratterizzato l'emanazione del decreto-legge ha creato un vulnus normativo per l'utilizzo nella fase transitoria fino al 31 dicembre 2017 dei buoni già acquistati alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, ed un vuoto «operativo» per i tanti settori cui è necessario il ricorso a prestazioni saltuarie e occasionali;

lo stesso Ministro Poletti, nel corso del *question time* di mercoledì 5 aprile u.s., ha confermato «l'intenzione del Governo di attivare rapidamente un confronto con le parti sociali al fine di individuare tempestivamente nuove forme di regolamentazione delle prestazioni di lavoro accessorio e occasionale»,

impegna il Governo a valutare gli effetti applicativi del provvedimento al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad introdurre una nuova disciplina del lavoro accessorio individuando valide alternative allo strumento dei *voucher* in concomitanza con la sua abrogazione.

G1.102 (testo 2)

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI, PANIZZA (*)

Approvato

Il Senato,

premesso che:

le finalità del provvedimento all'esame sono l'abrogazione dello strumento dei buoni lavoro;

la fretta che ha caratterizzato l'emanazione del decreto-legge ha creato un vulnus normativo per l'utilizzo nella fase transitoria fino al 31 dicembre 2017 dei buoni già acquistati alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, ed un vuoto «operativo» per i tanti settori cui è necessario il ricorso a prestazioni saltuarie e occasionali;

lo stesso Ministro Poletti, nel corso del *question time* di mercoledì 5 aprile u.s., ha confermato «l'intenzione del Governo di attivare rapidamente un confronto con le parti sociali al fine di individuare tempestivamente nuove forme di regolamentazione delle prestazioni di lavoro accessorio e occasionale»,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte ad introdurre una nuova disciplina del lavoro accessorio, individuando eventualmente forme alternative ai *voucher*.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G1.103

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2017, in materia di abrogazione delle disposizioni relative al lavoro accessorio e di modifica delle disposizioni sulla responsabilità degli appalti;

ritenute le motivazioni sottese alla necessità di abrogare i *voucher* colpevoli di aver distrutto il mondo del lavoro, in quanto espediente per le imprese di elusione dei contratti stabili, puramente demagogiche;

giudicati, invero, i buoni lavoro quale strumento utile a contrastare il sommerso, che nel nostro Paese vale 2111 miliardi di euro;

valutato che il loro utilizzo da parte delle imprese non ha mai superato l'1 per cento annuo in percentuale alla forza lavoro e la loro incidenza sul costo del lavoro è pari all'1,30 per cento; ricordato che le aziende si limitano a fame uso sempre in contesti particolari quali eventi stagionali e occasionali e momenti di picco di particolare intensità;

preso atto delle recenti dichiarazioni del Ministro del lavoro di voler «individuare tempestivamente nuove forme di regolamentazione delle prestazioni di lavoro accessorio e occasionale»,

impegna il Governo a ridefinire il lavoro accessorio per le imprese del commercio correlandolo a saldi, vendite promozionali, periodi festivi come Pasqua e Natale, eventi speciali e aperture di nuovi punti vendita.

G1.103 (testo 2)

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI, PANIZZA (*)

Approvato

Il Senato,

premesso che:

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2017, in materia di abrogazione delle disposizioni relative al lavoro accessorio e di modifica delle disposizioni sulla responsabilità degli appalti;

ritenute le motivazioni sottese alla necessità di abrogare i *voucher* colpevoli di aver distrutto il mondo del lavoro, in quanto espediente per le imprese di elusione dei contratti stabili, puramente demagogiche;

giudicati, invero, i buoni lavoro quale strumento utile a contrastare il sommerso, che nel nostro Paese vale 2111 miliardi di euro;

valutato che il loro utilizzo da parte delle imprese non ha mai superato l'1 per cento annuo in percentuale alla forza lavoro e la loro incidenza sul costo del lavoro è pari all'1,30 per cento; ricordato che le aziende si limitano a fame uso sempre in contesti particolari quali eventi stagionali e occasionali e momenti di picco di particolare intensità;

preso atto delle recenti dichiarazioni del Ministro del lavoro di voler «individuare tempestivamente nuove forme di regolamentazione delle prestazioni di lavoro accessorio e occasionale»,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a disciplinare prestazioni di natura accessoria, individuandone l'ambito applicativo, anche con riferimento ai vari settori di attività.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G1.104

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

è indubbia la rilevanza che i «buoni-lavoro» hanno finora rappresentato per il settore turistico-alberghiero, caratterizzato da forte stagionalità;

trattasi, infatti, di uno strumento agile e conveniente che non può però paragonarsi, in termini di costo, al cosiddetto, «*Job on call*», altra tipologia di lavoro molto utilizzata nel settore della ristorazione, alberghiero, e, in genere, nel turismo, proprio per la sua estrema flessibilità;

il lavoro intermittente, infatti, presuppone, laddove sia prevista la garanzia di disponibilità, che il datore di lavoro paghi un indennizzo per i periodi in cui non lavora ma resta a disposizione per la chiamata;

inoltre i datori di lavoro possono ricorrere al lavoro a chiamata solo in determinate ipotesi soggettive: con soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni d'età oppure con più di 55 anni di età, anche pensionati;

oggigiorno nel settore del turismo gli *under* 40 sono la maggioranza dei beneficiari del *voucher*, con il 63,5 per cento, con i minori *under* 30 che arrivano al 44 per cento;

ipotizzare, dunque, che l'abrogazione del *voucher* per il settore turistico non comporti effetti negativi, considerato sempre la possibilità di ri-

corsa al *job on call*, è errato perché la fascia di età esclusa dal lavoro a chiamata finirebbe per ricadere nel sommerso,

impegna il Governo a non escludere il settore turistico, della ristorazione e alberghiero, dalla ridefinizione delle prestazioni di lavoro accessorio ed occasionale cui il Governo medesimo per dichiarazione del Ministro del lavoro, sta lavorando.

G1.104 (testo 2)

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI, PANIZZA (*)

Approvato

Il Senato,

premesso che:

è indubbia la rilevanza che i «buoni-lavoro» hanno finora rappresentato per il settore turistico-alberghiero, caratterizzato da forte stagionalità;

trattasi, infatti, di uno strumento agile e conveniente che non può però paragonarsi, in termini di costo, al cosiddetto, «*Job on call*», altra tipologia di lavoro molto utilizzata nel settore della ristorazione, alberghiero, e, in genere, nel turismo, proprio per la sua estrema flessibilità;

il lavoro intermittente, infatti, presuppone, laddove sia prevista la garanzia di disponibilità, che il datore di lavoro paghi un indennizzo per i periodi in cui non lavora ma resta a disposizione per la chiamata;

inoltre i datori di lavoro possono ricorrere al lavoro a chiamata solo in determinate ipotesi soggettive: con soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni d'età oppure con più di 55 anni di età, anche pensionati;

oggigiorno nel settore del turismo gli *under* 40 sono la maggioranza dei beneficiari del *voucher*, con il 63,5 per cento, con i minori *under* 30 che arrivano al 44 per cento;

ipotizzare, dunque, che l'abrogazione del *voucher* per il settore turistico non comporti effetti negativi, considerato sempre la possibilità di ricorsa al *job on call*, è errato perché la fascia di età esclusa dal lavoro a chiamata finirebbe per ricadere nel sommerso,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di una disciplina normativa anche nel settore turistico ricettivo, tenendo conto delle specifiche necessità del settore.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G1.105

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

lo strumento dei buoni lavoro era stato introdotto nel nostro ordinamento per fronteggiare la necessità in agricoltura di manodopera occasionale durante i periodi di vendemmia;

le finalità erano dunque quelle di fronteggiare la specificità di un settore fortemente dominato dalla stagionalità della raccolta e dall'andamento climatico;

da allora l'utilizzo dei *voucher* è stato ampliato enormemente, con l'estensione ai settori dell'industria e del terziario, creando un vero e proprio abuso dello strumento dei buoni-lavoro;

la stessa Coldiretti ha riconosciuto che «l'estensione del limite a 7000 euro per l'utilizzo in agricoltura dei *voucher* unitamente al limite dei sette giorni per la durata massima della singola prestazione rappresentano una risposta positiva alle esigenze di trasparenza del settore agricolo che ha saputo dimostrare in questi anni come l'utilizzo dei *voucher* non abbia destrutturato il mercato del lavoro ma al contrario lo abbia completato»;

il ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio ha anche avuto il merito di avvicinare tanti studenti al mondo dell'agricoltura e di mantenere attivi tanti pensionati;

l'abrogazione dei *voucher* recata dal provvedimento in oggetto comporterà, dunque, non soltanto forti difficoltà per le aziende agricole, ma di fatto elimina una occupazione, sia pure temporanea, per alcune categorie cosiddette «deboli» o «svantaggiate», come giovani e pensionati, cassintegrati e disoccupati;

dietro tale cancellazione, peraltro, si cela il rischio di una crescita del sommerso in agricoltura,

impegna il Governo a prevedere in tempi rapidi una valida alternativa allo strumento dei *voucher* in agricoltura, per fornire celermente una risposta concreta ed efficiente alla necessità di manodopera occasionaIe e saltuaria per il settore.

G1.105 (testo 2)

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI, PANIZZA (*)

Approvato

Il Senato,

premesso che:

lo strumento dei buoni lavoro era stato introdotto nel nostro ordinamento per fronteggiare la necessità in agricoltura di manodopera occasionale durante i periodi di vendemmia;

le finalità erano dunque quelle di fronteggiare la specificità di un settore fortemente dominato dalla stagionalità della raccolta e dall'andamento climatico;

da allora l'utilizzo dei *voucher* è stato ampliato enormemente, con l'estensione ai settori dell'industria e del terziario, creando un vero e proprio abuso dello strumento dei buoni-lavoro;

la stessa Coldiretti ha riconosciuto che «l'estensione del limite a 7000 euro per l'utilizzo in agricoltura dei *voucher* unitamente al limite dei sette giorni per la durata massima della singola prestazione rappresentano una risposta positiva alle esigenze di trasparenza del settore agricolo che ha saputo dimostrare in questi anni come l'utilizzo dei *voucher* non abbia destrutturato il mercato del lavoro ma al contrario lo abbia completato»;

il ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio ha anche avuto il merito di avvicinare tanti studenti al mondo dell'agricoltura e di mantenere attivi tanti pensionati;

l'abrogazione dei *voucher* recata dal provvedimento in oggetto comporterà, dunque, non soltanto forti difficoltà per le aziende agricole, ma di fatto elimina una occupazione, sia pure temporanea, per alcune categorie cosiddette «deboli» o «svantaggiate», come giovani e pensionati, cassintegrati e disoccupati;

dietro tale cancellazione, peraltro, si cela il rischio di una crescita del sommerso in agricoltura,

impegna il Governo a prevedere una modalità di lavoro accessorio anche per il settore agricolo, tenendo conto delle specifiche necessità del settore.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G1.106

SERAFINI, BERTACCO, MANDELLI

Approvato

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio (attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015), prevedendo un regime transitorio per i

buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del provvedimento), i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017;

più che procedere con l'abrogazione delle disposizioni relative al lavoro accessorio, sarebbe stato necessario provvedere ad una modifica delle stesse (per porre un argine agli abusi riscontrati nell'ultimo anno, che hanno visto l'emissione di 134 milioni di *voucher*), nonché riflettere sugli strumenti di flessibilità in entrata, in particolare a seguito della riforma del *Jobs Act*, responsabile di fatto, attraverso la compressione degli strumenti di flessibilità e l'innalzamento del tetto del compenso annuo, dell'aumento esponenziale del ricorso al *voucher*,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a disciplinare prestazioni di natura accessoria in modo di prevenire gli abusi.

G1.107

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2017, in materia di abrogazione delle disposizioni relative al lavoro accessorio e di modifica delle disposizioni sulla responsabilità degli appalti;

ritenuto che l'abolizione dei *voucher* comporterà inevitabilmente un aumento del lavoro nero, per lo meno per quelle prestazioni occasionali non remunerabili in altro modo secondo la normativa vigente;

considerato quanto risposto dal Ministro Poletti nel corso del *question time* in Aula dello scorso 5 aprile in merito allo studio in itenere di nuove modalità di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio,

impegna il Governo ad adottare gli opportuni provvedimenti di propria competenza per una regolamentazione *ad hoc* dell'insegnamento supplementare quale prestazione accessoria ed occasionale.

G1.107 (testo 2)

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI, PANIZZA (*)

Approvato

Il Senato,

premesso che:

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2017, in materia di abrogazione delle disposizioni relative al lavoro accessorio e di modifica delle disposizioni sulla responsabilità degli appalti;

ritenuto che l'abolizione dei *voucher* comporterà inevitabilmente un aumento del lavoro nero, per lo meno per quelle prestazioni occasionali non remunerabili in altro modo secondo la normativa vigente;

considerato quanto risposto dal Ministro Poletti nel corso del *question time* in Aula dello scorso 5 aprile in merito allo studio in itenere di nuove modalità di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare una disciplina che ricomprenda anche l'insegnamento supplementare richiesto dalle famiglie.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G1.108

MANDELLI, SERAFINI, BERTACCO, BOCCA

Approvato

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio (attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015), prevedendo un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del provvedimento), i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017;

tale scelta non appare condivisibile, considerato che l'utilizzo dei *voucher* si è dimostrato utile per alcune tipologie di lavoro occasionale, e ha sortito effetti positivi che hanno contribuito a far emergere il lavoro nero,

impegna il Governo a valutare la possibilità di prevedere forme di agevolazione per le associazioni *no profit*, per il Terzo settore e per gli enti senza fini di lucro.

G1.109

MANDELLI, SERAFINI, BERTACCO, BOCCA

Respinto

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio (attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015), prevedendo un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 20 17 (data di entrata in vigore del provvedimento), i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017;

tale scelta non appare condivisibile, considerato che l'utilizzo dei voucher si è dimostrato utile per alcune tipologie di lavoro occasionale, e ha sortito effetti positivi che hanno contribuito a far emergere il lavoro nero,

impegna il Governo a valutare la possibilità di estendere il regime transitorio prevedendo la possibilità di utilizzare fino al 31 dicembre 2017 i buoni richiesti fino al 30 aprile 2017.

G1.110

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Il Senato,

premesso che:

il 17 marzo scorso, giorno di entrata in vigore del decreto-legge, è scoppiato il caos per via dell'abolizione immediata dei *voucher*;

a parte il *blackout* del portale Inps, nelle tabaccherie i buoni lavoro scarseggiavano già venerdì mattina prima del Consiglio dei ministri che ha varato il decreto medesimo, a causa del massicci acquisti nei giorni precedenti per i *rumors* sulla loro abrogazione, mentre alle Poste sembra ne siano stati venduti anche sabato 18 marzo, ovvero il giorno successivo all'entrata in vigore dello stop per decreto;

a pagarne maggiormente lo scotto sono stati gli utilizzatori per assistenza domiciliare, categoria che, per ragioni di disponibilità economica, non era solita ad acquisti considerevoli in un'ottica di scorta,

impegna il Governo a valutare gli effetti applicativi del provvedimento in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a riaprire, per i soli privati e le sole finalità di assistenza domiciliare, i termini di acquisto, almeno per altre 24 ore, dei buoni lavoro da utilizzare entro la fine del 31 dicembre 2017.

G1.111

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Il Senato,

premesso che:

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2017, in materia di abrogazione delle disposizioni relative al lavoro accessorio, con particolare riguardo alla disposizione recata dal comma 2 dell'articolo 1;

preso atto che lo stesso crea un *vulnus* normativo laddove non fa salva la vigenza delle medesime disposizioni per il periodo di fruizione dei buoni lavori acquistati prima del 17 marzo ed utilizzabili entro il prossimo 31 dicembre;

ritenuto, infatti, che il comunicato stampa ministeriale del 21 marzo 2017 non è normativamente cogente;

considerato, pertanto, il rischio di un utilizzo improprio dei *voucher* nei prossimi nove mesi, senza alcuna possibilità di controllo e/o sanzione,

impegna il Governo a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a correggere, il comma 2 dell'articolo 1 del decreto, ovvero ad emanare un atto di propria competenza con valenza di legge.

G1.112

SERAFINI, BERTACCO, MANDELLI

Approvato

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio (attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015), prevedendo un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del provvedimento),

i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017;

tale scelta non appare condivisibile. È necessario poi rilevare i corto-circuiti messi in atto da un'abrogazione secca della disciplina, e dalla mancanza di un'adeguata definizione della fase transitoria, che sia chiara ed attenta alle esigenze del mercato del lavoro, dei cittadini, dei professionisti, per evitare il più possibile il proliferare di pericolosi contenziosi;

basti pensare alla questione, sollevata da più parti, relativa alle modalità di utilizzo dei cosiddetti *voucher* per il *baby-sitting* (introdotti dall'articolo 4, comma 24, lettera *b)*, della legge n. 92 del 2012, in via sperimentale fino al 2015 e prorogati fino al 2018 dall'articolo 1, commi 356-357, della legge n. 232 del 2016). Il sistema vigente stabilisce che il contributo per il servizio di *baby-sitting* venga erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro utilizzato per il lavoro accessorio. Poiché tale disposizione richiama espres-

samente l'articolo 49 del decreto legislativo n. 81 del 2015, abrogato dal presente provvedimento, la normativa relativa al contributo per il servizio *baby-sitting* risulterebbe priva di parte della propria disciplina attuativa, compromettendone l'applicabilità;

e se è vero che l'INPS ha recentemente diffuso un comunicato in cui ha provato a chiarire che l'abrogazione della disciplina del lavoro accessorio non comporta il venir meno dell'erogazione dei *voucher* per servizi di *baby-sitting*, è altrettanto vero che un comunicato stampa non può sostituirsi al legislatore, e che i cittadini hanno assoluto bisogno di chiarezza,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di confermare nuovamente l'efficacia della disciplina in materia di *voucher baby-sitting* prevedendo eventualmente nuove forme di utilizzo del contributo.

G1.113

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Il Senato,

premesso che:

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2017, in materia di abrogazione delle disposizioni relative al lavoro accessorio, con particolare riguardo alla disposizione recata dall'articolo 1;

valutato che tale disposizione non è coordinata con la previsione di cui all'articolo 1, commi 356-357 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio), che ha prorogato per tutto il 2018 il servizio di *babysitting* erogato con le modalità dei buoni-lavoro;

considerato, dunque, a seguito dell'abrogazione dei *voucher* recata dall'articolo 1 del provvedimento la normativa relativa al contributo per il servizio di *babysitting* risulta priva di parte della propria disciplina attuativa, inficiandone l'applicabilità stessa, atteso che i *voucher* per il servizio di *babysitting* rientrano nella disciplina del lavoro accessorio;

ritenuto oltremodo privo di efficacia giuridico-normativa il comunicato stampa del presidente dell'Inps del 30 marzo scorso,

impegna il Governo a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a correggere il decreto-legge secondo quanto illustrato in premessa ovvero emanare un atto di propria competenza con valenza di legge.

G1.114

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

V. testo 2

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2017, in materia di abrogazione delle disposizioni relative al lavoro accessorio e di modifica delle disposizioni sulla responsabilità degli appalti;

preso atto delle recenti dichiarazioni del Ministro del lavoro di voler «individuare tempestivamente nuove forme di regolamentazione delle prestazioni di lavoro accessorie e occasionale»,

impegna il Governo a garantire che le nuove forme di remunerazione delle prestazioni di lavoro accessorio non prevedano tetti inferiori ai 5000 euro annui e superiori ai 10.000.

G1.114 (testo 2)

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI, PANIZZA (*)

Approvato

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2017, in materia di abrogazione delle disposizioni relative al lavoro accessorio e di modifica delle disposizioni sulla responsabilità degli appalti;

preso atto delle recenti dichiarazioni del Ministro del lavoro di voler «individuare tempestivamente nuove forme di regolamentazione delle prestazioni di lavoro accessorie e occasionale»,

impegna il Governo a garantire adeguate forme di remunerazione delle prestazioni di lavoro accessorio e valutare la previsione di limiti alla loro utilizzabilità.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G1.115

ORELLANA, LANIECE, STEFANO, FAUSTO GUILHERME LONGO, URAS, PERRONE (*)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2784 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti»;

premesso che:

ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni politiche e dei *referendum* previsti dai titoli I e Il della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono a carico dello Stato nei limiti massimi fissati dal decreto previsto dall'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

secondo quanto previsto al nono comma del medesimo articolo 17, l'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito con decreto del Ministero dell'interno nei limiti delle assegnazioni di bilancio, secondo distinti parametri per sezione elettorale e per elettore calcolati, rispettivamente, nella misura del 40 per cento e del 60 per cento, sul totale da ripartire, con la maggiorazione del 40 per cento per i comuni fino a 3 sezioni elettorali. Le assegnazioni, così disposte, sono vincolanti e non potranno, in nessun caso, essere soggette ad integrazioni;

inoltre il menzionato articolo 55, comma 8, della legge n. 449 del 1997, stabilisce che, le amministrazioni preposte all'organizzazione ed allo svolgimento delle consultazioni elettorali dovranno comunque razionalizzare i servizi al fine di realizzare un ulteriore contenimento delle spese rispetto a quelle scaturenti dalla normativa vigente prevedendo a tal fine la periodica fissazione della misura massima del finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni, ivi comprese le somme da rimborsare ai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni i cui oneri, ai sensi della succitata normativa;

tali principi sono ripresi dalla circolare F.L. 10/2016 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, recante: «Spese di organizzazione tecnica ed attuazione per il *referendum* costituzionale del 4 dicembre 2016», nella quale è ribadito, tra l'altro, che: «nelle more della cennata comunicazione delle somme che saranno assegnate, si raccomanda di ribadire ai Comuni di contenere le spese nei limiti strettamente indispensabili, in quanto le eventuali spese eccedenti le predette assegnazioni resteranno a carico dei comuni medesimi»;

tuttavia, in occasione del *referendum* del 4 dicembre scorso molti Comuni hanno manifestato la loro preoccupazione circa un eventuale taglio dei rimborsi agli enti locali per le spese elettorali, lamentando inoltre mancanze e ritardi nella circolazione delle informazioni;

a seguito delle richieste di chiarimenti da parte dei sindaci, veicolate dal presidente dell'ANCI Antonio Decaro, il Ministero dell'interno in una nota del 3 dicembre 2016, ha ribadito che: ;«le le risorse relative al conguaglio di quanto anticipato dai Comuni per le spese organizzative, in occasio-

ne della consultazione referendaria, saranno rese pienamente disponibili a beneficio dei Comuni stessi.»;

considerato che:

in data 1 luglio 2016 la Cgil ha depositato presso la Corte di Cassazione oltre 3 milioni di firme complessive in relazione a tre quesiti referendari relativi a: le modifiche all'articolo 18 sui licenziamenti illegittimi contenute nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23; le norme sul lavoro accessorio e le limitazioni introdotte sulla responsabilità solidale in materia di appalti;

successivamente, l'11 gennaio 2017 la Corte Costituzionale ha dato il via libera a due dei tre succitati quesiti, ossia quelli relativi al lavoro accessorio e in materia di responsabilità solidale negli appalti;

sulla scia della decisione della Consulta, il14 marzo 2017 il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto per l'indizione dei *referendum* relativi alla abrogazione di disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti e alla abrogazione di disposizioni sul lavoro accessorio, stabilendo che le consultazioni referendarie si svolgeranno domenica 28 maggio 2017;

il provvedimento in esame, presentato alla Camera dei Deputati il 17 marzo, sopprimendo l'istituto del lavoro accessorio dall'ordinamento giuridico e modificando la disciplina sulla responsabilità solidale in materia di appalti, riprende il contenuto dei quesiti referendari;

il 29 marzo l'Ufficio centrale presso la Cassazione «ha deciso all'unanimità di rinviare ogni deliberazione», avendo constatato che il decreto legge in esame ha abolito i *voucher*. L'Ufficio centrale della Suprema Corte ha il compito di verificare che il dettato della norma, nella sua versione definitiva e quindi dopo la conversione in legge, risponda in toto al quesito referendario, così da accertare che non sia più necessaria la consultazione popolare;

tuttavia, come segnalato ad ANCI Lombardia da un certo numero di sindaci della regione, molti comuni stanno già sostenendo ingenti spese in vista del *referendum*, portando avanti i necessari adempimenti in un clima di incertezza informativa e di diffusa difficoltà finanziaria dovuta a pregressi tagli ai trasferimenti,

impegna il Governo adassicurare il rimborso integrale delle spese sostenute dalle amministrazioni comunali in vista del *referendum* del 28 maggio qualora i quesiti referendari decadessero.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CASTALDI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Resta ferma la disciplina della possibilità di richiedere, utilizzare e corrispondere i *voucher* per l'acquisto di servizi di *baby sitting* in alternativa al congedo parentale prevista dall'articolo 4, comma 24, lettera *b)*, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

2. I *voucher* per l'acquisto e la corresponsione di servizi di *baby sitting* nei casi previsti dall'articolo 4, comma 24, lettera *b)*, della legge 28 giugno 2012, n. 92, continuano ad essere utilizzati e corrisposti secondo le modalità operative previste dalla normativa previgente l'entrata in vigore del presente decreto-legge».

1.0.2

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CASTALDI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Norma transitoria)

1. I buoni orari per prestazioni di lavoro richiesti ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 sono utilizzati con le modalità operative, previdenziali, assicurative e fiscali previste dalla normativa previgente, fatto salvo per le disposizioni di cui al comma 2.

2. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio, sono tenuti a comunicare almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, all'ispettorato territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sistemi di messaggistica istantanea o messaggi di posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, il luogo della prestazione nonché il giorno e l'orario di inizio e di tennine della prestazione stessa, con riferimento a un arco temporale non superiore ai quindici giorni successivi».

1.0.3

SERAFINI, BERTACCO, GALIMBERTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Validità per gli anni 2017 e 2018 dei voucher *per l'acquisto di servizi di* baby-sitting)

1. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 24, lettera *b)*, della legge 28 giugno 2012, n. 92, così come prorogate dai commi 356 e 357 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relative ai *voucher* per l'acquisto e la corresponsione di servizi di *baby-sitting*, che continuano ad essere utilizzati e corrisposti secondo le modalità operative previste dalla normativa previgente l'entrata in vigore del presente decreto-legge.».

1.0.4

ZIZZA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Validità per gli anni 2017 e 2018 dei voucher *per l'acquisto di servizi di* baby-sitting*)*

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 24, lettera *b)*, della legge 28 giugno 2012, n. 92, così come prorogate dai commi 356 e 357 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

1.0.100

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Norme transitorie in tema di «piccoli lavori»).

1. Nelle more di una più ampia revisione della normativa sul lavoro accessorio ovvero sulle prestazioni di natura meramente occasionale, le disposizioni del presente articolo si applicano:

a) ai piccoli lavori di tipo domestico familiare, compresi l'insegnamento privato supplementare, ai piccoli lavori di giardinaggio e di pulizia e manutenzione, all'assistenza domiciliare ai bambini, compreso quanto previsto dall'articolo 4, comma 24, lettera *b)*, della legge 28 giugno 2012, n. 92, alle persone anziane, agli ammalati e ai soggetti con disabilità;

b) alla realizzazione da parte di privati di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli di piccola entità promosse da soggetti non aventi fini di lucro.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali quelli nei quali le attività danno luogo a compensi non superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro le attività lavorative di cui al comma 1 possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma. Ciascun committente può avvalersi delle prestazioni occasionali di cui al comma 1 per un valore non superiore a 3.000 euro annui.

3. Possono svolgere le prestazioni di lavoro accessorio di cui al comma l, pensionati, lavoratori *part-time*, giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università, da giovani non studenti disoccupati o inoccupati sotto i venticinque anni di età, da persone con disabilità, dai soggetti in comunità di recupero e da precettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito nel limite di 4.000 euro lordi di compenso per anno solare. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

4. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti non imprenditori o professionisti acquistano uno o più *carnet* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali attraverso modalità telematiche o presso le rivendite autorizzate.

5. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 4, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro per i committenti non imprenditori o professionisti.

6. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 8, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

7. Fermo restando quanto disposto dal comma 8, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, ef-

fettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 5, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamento. i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 8 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere *a)* e *c)*, e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Modifica dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003)

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti,» sono soppresse;

b) il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

2.1

ZIZZA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.2

SERAFINI, BERTACCO, GALIMBERTI

Id. em. 2.1

Sopprimere l'articolo.

2.100

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Id. em. 2.1

Sopprimere l'articolo.

2.101

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Id. em. 2.1

Sopprimere l'articolo.

2.102

AURICCHIO, BARANI

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «e dopo le parole: "In caso di appalto" aggiungere la seguente: "privato"».

2.103

AURICCHIO, BARANI

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «sono soppresse» aggiungere le seguenti: «ed è aggiunto in fine, il seguente periodo: "La presente disposizione non si applica agli appalti pubblici di opere o di servizi, per cui rimane ferma l'applicazione dell'articolo 1676 del codice civile e degli articoli 30, commi 5 e 6 e 105, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii."».

2.104

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* al primo periodo, le parole: "entro il limite di due anni" sono sostituite con le seguenti: "entro il limite di un anno"».

2.3

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CASTALDI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "I contratti collettivi nazionali di lavoro, sottoscritti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore possono individuare esclusivamente clausole di maggior favore per i lavoratori rispetto a quanto stabilito dal periodo precedente. I suddetti contratti collettivi nazionali possono individuare anche metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva dell'appalto"».

2.105

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.106

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Id. em. 2.105

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.107

AURICCHIO, BARANI

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «il secondo,».

G2.400

PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, PAGLINI

Respinto

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti (AS 2784);

premesso che:

l'articolo 2 del decreto-legge in esame modifica la disciplina in materia di responsabilità solidale tra committente e appaltatore in relazione ai trattamenti retributivi (comprensivi delle quote di trattamento di fine rapporto), ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti ai lavoratori subordinati in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto;

in particolare, modificando l'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, viene eliminata la possibilità, per i contratti collettivi, di derogare al principio della responsabilità solidale tra committente e appaltatore, nel caso in cui, attraverso la contrattazione collettiva, si individuino metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti (comma 1, lettera *a)*),

impegna il Governo:

a porre in essere opportune iniziative di carattere normativo al fine di prevedere che:

a) i contratti collettivi nazionali di lavoro, sottoscritti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore possano individuare esclusivamente clausole di maggior favore per i lavoratori rispetto a quanto stabilito dall'articolo 29, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 276 del 2003;

b) i suddetti contratti collettivi nazionali possano individuare anche metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva dell'appalto.

G2.101

PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, PAGLINI

Respinto

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti (AS 2784)

premesso che:

l'articolo 2 del decreto-legge in esame modifica la disciplina in materia di responsabilità solidale tra committente e appaltatore in relazione ai trattamenti retributivi (comprensivi delle quote di trattamento di fine rapporto), ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti ai lavoratori subordinati in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto,

impegna il Governo:

a porre in essere opportune iniziative di carattere normativo al fine di prevedere che:

a) l'appaltatore e il subappaltatore corrispondano la retribuzione ai lavoratori, nonché ogni anticipo di essa, attraverso un istituto bancario o un ufficio postale attraverso accredito diretto sul conto corrente del lavoratore anche con bonifico o emissione di un assegno da parte dell'istituto bancario o dell'ufficio postale consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato;

b) i soggetti di cui alla lettera *a)*, i datori di lavoro o committenti non possano corrispondere la retribuzione per mezzo di assegni o di somme contanti di denaro, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato, prevedendo altresì specifiche sanzioni a loro carico;

c) l'appaltatore e il subappaltatore siano tenuti a comunicare rispettivamente al committente e all'appaltatore la documentazione bancaria o postale attestante il versamento delle retribuzioni spettanti ai dipendenti, in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto o subappalto;

d) l'appaltatore e il subappaltatore certifichino la regolarità della corresponsione della retribuzione ai dipendenti con l'esibizione dell'ordine di pagamento all'istituto bancario o all'ufficio postale;

e) il committente e l'appaltatore possano sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte rispettivamente dell'appaltatore e del subappaltatore;

f) le imprese che risultino affidatarie di un appalto siano tenute a presentare al committente la certificazione relativa alla regolarità retributiva a pena di revoca dell'affidamento o appalto.

G2.102

MANDELLI, SERAFINI, BERTACCO

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2784/S recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti»;

premesso che:

il disegno di legge prevede la conversione in legge del decreto-legge n. 25/2017 con il quale l'istituto della responsabilità solidale è ripristinato secondo la normativa ante legge Fornero (legge n. 92 del 2012);

considerato che:

il venir meno della norma relativa alla chiamata in causa obbligatoria di tutti i coobbligati e il beneficio di preventiva escussione del debitore principale espongono le imprese responsabili in solido a rischi che incidono pesantemente sui loro equilibri finanziari;

risulta necessario tutelare le imprese che hanno diligentemente adempiuto in virtù del loro ruolo di coobbligato inadempiente e che, pertanto, occorre riconoscere la compensazione delle somme versate con i debiti contrattuali esistenti nei confronti di tutti i coobbligati inadempienti;

l'istituto della responsabilità solidale deve essere armonizzato con quanto previsto dalla normativa fallimentare,

impegna il Governo a chiarire che «In caso di pagamento diretto del committente o dell'appaltatore di debiti retributivi o contributivi di uno degli appaltatori o subappaltatori, le somme corrispondenti si compensano, ai sensi dell'articolo 1243, comma 1, del codice civile, con i debiti derivanti dal contratto di appalto o subappalto. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, la compensazione si verifica anche in caso di fallimento del subappaltatore».

G2.102 (testo 2)

MANDELLI, SERAFINI, BERTACCO

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2784/S recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti»;

premesso che:

il disegno di legge prevede la conversione in legge del decreto-legge n. 25/2017 con il quale l'istituto della responsabilità solidale è ripristinato secondo la normativa ante legge Fornero (legge n. 92 del 2012);

considerato che:

il venir meno della norma relativa alla chiamata in causa obbligatoria di tutti i coobbligati e il beneficio di preventiva escussione del debitore principale espongono le imprese responsabili in solido a rischi che incidono pesantemente sui loro equilibri finanziari;

risulta necessario tutelare le imprese che hanno diligentemente adempiuto in virtù del loro ruolo di coobbligato inadempiente e che, pertanto, occorre riconoscere la compensazione delle somme versate con i debiti contrattuali esistenti nei confronti di tutti i coobbligati inadempienti;

l'istituto della responsabilità solidale deve essere armonizzato con quanto previsto dalla normativa fallimentare,

impegna il Governo a valutare, tenuto conto delle norme vigenti, la necessità di intervenire per via normativa, per chiarire, se necessario, che «In caso di pagamento diretto del committente o dell'appaltatore di debiti retributivi o contributivi di uno degli appaltatori o subappaltatori, le somme corrispondenti si compensano, ai sensi dell'articolo 1243, comma 1, del codice civile, con i debiti derivanti dal contratto di appalto o subappalto. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, la compensazione si verifica anche in caso di fallimento del subappaltatore».

G2.103

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Il Senato,

premesso che:

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n.25 del 2017, in materia di abrogazione delle disposizioni relative al lavoro accessorio, con particolare riguardo alla disposizione recata dall'articolo 2;

considerato che tale abrogazione non rafforza in alcun modo le tutele già previste a favore dei lavoratori, ma piuttosto penalizza ulteriormente tutti i datori di lavoro coinvolti;

ritenuto, infatti, che l'obbligatorietà della chiamata in causa di tutti, che il decreto appunto abroga, rappresenta la possibilità per le imprese coinvolte dal vincolo solidaristico di essere messe a conoscenza da subito dell'avvio di un'azione giudiziaria contro un appaltatore o un subappaltatore e quindi di poter agire in tempo utile a propria difesa nei confronti degli operatori che hanno agito in modo scorretto;

ricordato che trattasi dell'obbligo di «chiamata in giudizio» anche dell'impresa committente e di quella appaltatrice insieme con gli eventuali subappaltatori in caso di inadempienza retributiva o contributiva e della possibilità di chiedere, in caso di condanna in solido, il beneficio della «preventiva escussione» del datore di lavoro inadempiente;

valutato che in tale direzione va anche la «preventiva escussione», che non è altro che la possibilità per il committente e per tutte le imprese responsabili in solido di chiedere che il lavoratore e/o gli Istituti, per ottenere il pagamento dovuto, agiscano prima nei confronti del datore di lavoro debitore e solo dopo, qualora quest'ultimo non sia in condizioni di provvedere al pagamento, nei confronti degli altri co-obbligati,

impegna il Governo a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di riconsiderare attraverso ulteriori iniziative normative la concreta necessità dell'abrogazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 25 del 2017.

G2.104

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI, PANIZZA (*)

Approvato

Il Senato,

premesso che:

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2017, in materia di abrogazione delle disposizioni relative al lavoro accessorio, con particolare riguardo alla disposizione recata dall'articolo 2;

giudicato fondamentale circoscrivere temporalmente il vincolo di responsabilità solidale del committente/appaltatore nei confronti delle inadempienze del proprio appaltatore/subappaltatore a fronte del lungo lasso di tempo attualmente previsto (due anni dalla fine dell'appalto o del subappalto);

considerato, infatti, che la responsabilità solidale rappresenta un gravoso impegno per il responsabile in solido, troppo spesso non evitabile nonostante la dovuta «diligenza». La condotta dei soggetti coinvolti nella filiera degli appalti, per ciò che concerne il trattamento retributivo e previdenziale dei lavoratori interessati, ad oggi non contempla, anche se attivate tutte le dovute azioni e cautele del caso, alcun meccanismo di esimente e peraltro potrebbe causare, stante l'arco temporale di ben due anni, successive gravose ripercussioni finanziarie, non previste né prevedibili, per il co-obbligato in solido;

ritenuto, dunque, di dover quantomeno circoscrivere la responsabilità solidale ad un anno dalla fine dei lavori oggetto dell'appalto o del subappalto, come tra l'altro originariamente previsto prima della riforma del 2006,

impegna il Governo ad adottare gli opportuni interventi normativi di propria competenza per la riduzione del periodo di vigenza della responsabilità solidale da 24 a 12 mesi.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G2.105

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Il Senato,

premesso che:

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 25 dei 2017;

valutato nel dettaglio la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale negli appalti, recata dall'articolo 2 del provvedimento,

impegna il Governo a valutare gli effetti applicativi del provvedimento al fine di adottare ulteriori iniziative normative affinché siano sempre individuate dalla contrattazione collettiva nazionale solo clausole di maggior favore per i lavoratori, nonché criteri e sistemi di controllo della regolarità complessiva degli appalti.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.1

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CASTALDI, DONNO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. L'appaltatore e il subappaltatore corrispondono la retribuzione ai lavoratori, nonché ogni anticipo di essa, attraverso un istituto bancario o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

a) accredito diretto sul conto corrente del lavoratore anche con bonifico;

b) emissione di un assegno da parte dell'istituto bancario o dell'ufficio postale consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. I soggetti di cui al periodo precedente, i datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di assegni o di somme contanti di denaro, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. Il datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al precedente periodo è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.

2. L'appaltatore e il subappaltatore sono tenuti a comunicare rispettivamente al committente e all'appaltatore la documentazione bancaria o postale attestante il versamento delle retribuzioni spettanti ai dipendenti, in re-

lazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto o subappalto.

3. L'appaltatore e il subappaltatore certificano la regolarità della corresponsione della retribuzione ai dipendenti con l'esibizione dell'ordine di pagamento all'istituto bancario o all'ufficio postale di cui al comma 1.

4. Il committente e l'appaltatore possono sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte rispettivamente dell'appaltatore e del subappaltatore.

5. Le imprese che risultano affidatarie di un appalto sono tenute a presentare al committente la certificazione relativa alla regolarità retributiva a pena di revoca dell'affidamento o appalto».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge .

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2784 e sui relativi emendamenti

La Commissione Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, osservando tuttavia che una non tempestiva individuazione di ulteriori strumenti normativi che regolino il lavoro accessorio ed occasionale può determinare un ampliamento dell'area della completa irregolarità fiscale e contributiva determinando possibili effetti negativi sulle entrate fiscali e contributive.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	Nom.	Disegno di legge n. 2784. Emm. 1.1, 1.100 e 1.101, Zizza; Divina e altri; Munerato e altri	229	228	002	063	163	115	RESP.
2	Nom.	DDL n. 2784. Em. 1.2 (1a parte), Catalfo e altri	234	233	004	089	140	117	RESP.
3	Nom.	DDL n. 2784. Em. 1.105 (1a parte), Munerato e altri	236	235	038	057	140	118	RESP.
4	Nom.	DDL n. 2784. Em. 1.102, Divina e altri	238	237	001	068	168	119	RESP.
5	Nom.	DDL n. 2784. Em. 1.103 (1a parte), Munerato e altri	240	239	011	059	169	120	RESP.
6	Nom.	DDL n. 2784. Em. 1.33, Catalfo e altri	240	239	005	079	155	120	RESP.
7	Nom.	DDL n. 2784. Em. 1.110 (1a parte), Divina e altri	236	234	002	067	165	118	RESP.
8	Nom.	DDL n. 2784. Em. 1.112, Divina e altri	235	234	003	063	168	118	RESP.
9	Nom.	DDL n. 2784. Em. 1.113, Divina e altri	239	237	001	067	169	119	RESP.
10	Nom.	DDL n. 2784. Em. 1.114 (1a parte), Divina e altri	242	241	002	068	171	121	RESP.
11	Nom.	DDL n. 2784. Em. 1.34 (1a parte), Serafini e altri	242	241	000	071	170	121	RESP.
12	Nom.	DDL n. 2784. ODG G1.100, Serafini e altri	242	240	001	197	042	121	APPR.
13	Nom.	DDL n. 2784. ODG G1.101, Serafini e altri	240	239	005	218	016	120	APPR.
14	Nom.	DDL n. 2784. ODG G1.102 (testo 2), Divina e altri	236	234	001	188	045	118	APPR.
15	Nom.	DDL n. 2784. ODG G1.103 (testo 2), Divina e altri	241	240	030	189	021	121	APPR.
16	Nom.	DDL n. 2784. ODG G1.104 (testo 2), Divina e altri	241	240	003	187	050	121	APPR.
17	Nom.	DDL n. 2784. ODG G1.105 (testo 2), Divina e altri	240	239	002	216	021	120	APPR.
18	Nom.	DDL n. 2784. ODG G1.106, Serafini e altri	242	241	002	237	002	121	APPR.
19	Nom.	DDL n. 2784. ODG G1.107 (testo 2), Divina e altri	240	239	001	237	001	120	APPR.
20	Nom.	DDL n. 2784. ODG G1.108, Mandelli e altri	241	240	002	236	002	121	APPR.
21	Nom.	DDL n. 2784. ODG G1.109, Mandelli e altri	243	241	004	071	166	121	RESP.
22	Nom.	DDL n. 2784. ODG G1.110, Divina e altri	246	244	001	100	143	123	RESP.
23	Nom.	DDL n. 2784. ODG G1.111, Divina e altri	247	246	002	105	139	124	RESP.
24	Nom.	DDL n. 2784. ODG G1.112, Serafini e altri	248	246	004	240	002	124	APPR.
25	Nom.	DDL n. 2784. ODG G1.113, Divina e altri	245	244	001	105	138	123	RESP.
26	Nom.	DDL n. 2784. ODG G1.114 (testo 2), Divina e altri	246	245	001	190	054	123	APPR.
27	Nom.	DDL n. 2784. ODG G1.115, Orellana e altri	247	246	003	124	119	124	APPR.
28	Nom.	DDL n. 2784. Em. 1.0.1, Catalfo e altri	248	246	001	097	148	124	RESP.
29	Nom.	DDL n. 2784. Em. 1.0.2, Catalfo e altri	245	244	001	096	147	123	RESP.
30	Nom.	DDL n. 2784. Em. 1.0.3, Serafini e altri	245	244	001	103	140	123	RESP.
31	Nom.	DDL n. 2784. Em. 1.0.4, Zizza	246	245	000	105	140	123	RESP.
32	Nom.	DDL n. 2784. Em. 1.0.100, Munerato e altri	245	243	002	100	141	122	RESP.
33	Nom.	DDL n. 2784. Em. 2.1, 2.2, 2.100 e 2.101, Zizza; Serafini e altri; Divina e altri; Munerato e altri	243	242	001	071	170	122	RESP.
34	Nom.	DDL n. 2784. Em. 2.102, Auricchio e Barani	242	240	001	071	168	121	RESP.
35	Nom.	DDL n. 2784. Em. 2.103, Auricchio e Barani	245	244	001	072	171	123	RESP.
36	Nom.	DDL n. 2784. Em. 2.104, Divina e altri	242	241	002	069	170	121	RESP.
37	Nom.	DDL n. 2784. Em. 2.3, Catalfo e altri	245	244	002	069	173	123	RESP.
38	Nom.	DDL n. 2784. Emm. 2.105 e 2.106, Divina e altri; Munerato e altri	245	244	001	069	174	123	RESP.
39	Nom.	DDL n. 2784. Em. 2.107, Auricchio e Barani	244	242	002	070	170	122	RESP.
40	Nom.	DDL n. 2784. Em. 2.0.1, Catalfo e altri	248	247	007	063	177	124	RESP.
41	Nom.	DDL n. 2784. ODG G2.400, Puglia e altri	244	243	001	092	150	122	RESP.
42	Nom.	DDL n. 2784. ODG G2.101, Puglia e altri	248	246	010	057	179	124	RESP.
43	Nom.	DDL n. 2784. ODG G2.102 (testo 2), Mandelli e altri	248	247	002	235	010	124	APPR.
44	Nom.	DDL n. 2784. ODG G2.103, Divina e altri	249	248	001	071	176	125	RESP.
45	Nom.	DDL n. 2784. ODG G2.104, Divina e altri	249	248	034	190	024	125	APPR.

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
46	Nom.	DDL n. 2784. ODG G2.105, Divina e altri	246	245	003	101	141	123	RESP.
47	Nom.	DDL n. 2784. Votazione finale	221	220	031	140	049	111	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale non sono riportate

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante

(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

Nominativo	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
Aiello Piero	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F
Airola Alberto		F	A	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	A	C	F	F	F	F
Albano Donatella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Albertini Gabriele																				
Alicata Bruno	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Amati Silvana	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Amidei Bartolomeo																				
Amoruso Francesco Maria																				
Angioni Ignazio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Anitori Fabiola	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Aracri Francesco																				
Arrigoni Paolo	F	F	A	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Astorre Bruno	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Augello Andrea	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F
Auricchio Domenico	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Azzollini Antonio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Barani Lucio																				
Barozzino Giovanni	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F
Battista Lorenzo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Bellot Raffaela	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Bencini Alessandra	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Berger Hans	C	A	C	A	A	A	A	A	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Bernini Anna Maria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bertacco Stefano	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Bertorotta Ornella	C	F	A	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	A	C	F	F	F	F
Bertuzzi Maria Teresa	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Bianco Amedeo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Bianconi Laura	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Bignami Laura	A	F	F	F	F	A	A	A	A	A	F	A	A	R	A	A	A	A	A	A
Bilardi Giovanni Emanuele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Bisinella Patrizia	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Blundo Rosetta Enza	C	F	A	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	A	C	F	F	F	F
Bocca Bernabò	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Boccardi Michele	F	F	F	F	F	A	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Bocchino Fabrizio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F
Bonaiuti Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Bondi Sandro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Bonfrisco Anna Cinzia																				
Borioli Daniele Gaetano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Bottici Laura	C	F	A	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	A	C	F	F	F	F
Broglia Claudio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Bruni Francesco	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Bubbico Filippo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Buccarella Maurizio	C	F	A	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	F	F	F	F
Buemi Enrico	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Bulgarelli Elisa	C	F	A	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	A	C	F	F	F	F
Calderoli Roberto	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante

(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

Nominativo	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
Caleo Massimo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Caliendo Giacomo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Campanella Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F
Candiani Stefano										C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Cantini Laura	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F
Capacchione Rosaria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F			F		F	F	F
Cappelletti Enrico	C	F	A	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	A	C	F	F	F	F
Cardiello Franco	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Cardinali Valeria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Caridi Antonio Stefano																				
Carraro Franco	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Casaletto Monica	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Casini Pier Ferdinando																				
Cassano Massimo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Casson Felice	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Castaldi Gianluca	C	F	A	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F
Catalfo Nunzia																				F
Cattaneo Elena	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Centinaio Gian Marco	F	F	A	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A
Ceroni Remigio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Cervellini Massimo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F
Chiavaroli Federica	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Chiti Vannino	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Ciampolillo Alfonso																				
Cioffi Andrea	C	F	A	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	A	C	F	F	F	F
Cirinnà Monica	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cociancich Roberto G. G.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Collina Stefano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Colucci Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Comaroli Silvana Andreina	F	F	A	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Compagna Luigi																				C
Compagnone Giuseppe					F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Consiglio Nunziante	F	F	A	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Conte Franco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Conti Riccardo	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Corsini Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Cotti Roberto	C	F	A	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	A	C	F	F	F	F
Crimi Vito Claudio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Crosio Jonny	F	F	A	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Cucca Giuseppe Luigi S.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Cuomo Vincenzo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
D'Adda Erica	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
D'Alì Antonio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Dalla Tor Mario	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Dalla Zuanna Gianpiero	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
D'Ambrosio Lettieri Luigi	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
D'Anna Vincenzo																				

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante

(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

Nominativo	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
D'Ascola Vincenzo Mario D.	C	C	C	C	C	C	R	C	R	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Davico Michelino				C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
De Biasi Emilia Grazia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
De Cristofaro Peppe	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F
De Petris Loredana	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C	F		F
De Pietro Cristina																				
De Pin Paola	F	F	A	F	A	F	F		F	F	F	F	A	A	A	A	A	A	F	F
De Poli Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
De Siano Domenico	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Del Barba Mauro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Della Vedova Benedetto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Di Biagio Aldo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Di Giacomo Ulisse	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Di Giorgi Rosa Maria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Di Maggio Salvatore Tito	F	F	A	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Dirindin Nerina	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F
Divina Sergio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
D'Onghia Angela	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Donno Daniela								C	C	C	C	C	F	C	A	C	F	F	F	F
Endrizzi Giovanni	C	F	A	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	A	C	F	F	F	F
Esposito Giuseppe																				
Esposito Stefano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Fabbri Camilla	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Falanga Ciro	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Fasano Enzo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F
Fasiolo Laura	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Fattori Elena	C	F	A	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	A	C	F	F	F	F
Fattorini Emma	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Favero Nicoletta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Fazzone Claudio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Fedeli Valeria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ferrara Elena	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Ferrara Mario																				
Filippi Marco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Filippin Rosanna	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Finocchiaro Anna	M	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Fissore Elena	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Floris Emilio																				
Formigoni Roberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Fornaro Federico	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F
Fravezzi Vittorio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Fucksia Serenella	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Gaetti Luigi	C	F	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	A	C	F	F	F	F
Galimberti Paolo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Gambaro Adele	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Gasparri Maurizio				F	F	A	F		F	F		F		F	F	F	F	F	F	F
Gatti Maria Grazia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante

(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

Nominativo	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
Gentile Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ghedini Niccolò																				
Giacobbe Francesco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Giannini Stefania	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Giarrusso Mario Michele																				
Gibiino Vincenzo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Ginetti Nadia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Giovanardi Carlo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F			C	F	F	F
Giro Francesco Maria	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				
Girotto Gianni Pietro										C	C	C	F	C	A	C	F	F	F	F
Gotor Miguel	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F
Granaiola Manuela	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Grasso Pietro																				
Gualdani Marcello	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Guerra Maria Cecilia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F
Guerrieri Paleotti Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Ichino Pietro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Idem Josefa	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Iurlaro Pietro																				
Lai Bachisio Silvio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Langella Pietro	A	A	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Laniece Albert	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Lanzillotta Linda	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Latorre Nicola																				
Lepri Stefano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Lezzi Barbara																				
Liuzzi Pietro	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Lo Giudice Sergio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Lo Moro Doris	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Longo Eva	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Longo Fausto Guilherme	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Lucherini Carlo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Lucidi Stefano	C	F	A	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F		A	C	F	F	F	F
Lumia Giuseppe																	F	F	F	F
Malan Lucio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Manassero Patrizia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Manconi Luigi																				
Mancuso Bruno	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Mandelli Andrea	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Mangili Giovanna	C	F	A	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	A	C	F	F	F	F
Maran Alessandro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Marcucci Andrea	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Margiotta Salvatore	C	C	C	C	C	C			C		C	F	F	F	F	F		F	F	
Marin Marco	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Marinello Giuseppe F.M.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Marino Luigi	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Marino Mauro Maria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante

(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

Nominativo	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
Martelli Carlo	C	F	A	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	A	C	F	F	F	F
Martini Claudio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F		F	F	F	F	F	F
Marton Bruno	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Mastrangeli Marino Germano	C	F	A	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	A	C	F	F	F	F
Matteoli Altero																				
Mattesini Donella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Maturani Giuseppina	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Mauro Giovanni	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F
Mauro Mario			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Mazzoni Riccardo	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Merloni Maria Paola																				
Messina Alfredo																				
Micheloni Claudio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Migliavacca Maurizio		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F
Milo Antonio	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Mineo Corradino																				
Minniti Marco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Minzolini Augusto	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Mirabelli Franco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Molinari Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Montevecchi Michela	C		A	C	C	F		C	C	C	C	C	F	C	A	C	F	F	F	F
Monti Mario	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Morgoni Mario	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Moronese Vilma	C	F	A	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	A	C	F	F	F	F
Morra Nicola	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Moscardelli Claudio	C	C	C	C	C	C	C		C	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F
Mucchetti Massimo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Munerato Emanuela	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Mussini Maria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			F	A	F	F	F	F
Naccarato Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Napolitano Giorgio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Nencini Riccardo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Nugnes Paola	C	F	A	C	C	F	C	C		C	C	C	F		A	C	F	F		F
Olivero Andrea	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Orellana Luis Alberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Orrù Pamela Giacoma G.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Padua Venera	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Pagano Giuseppe	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Pagliari Giorgio				C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Paglini Sara		F	A	C	C	F	C		C	C	C	C	F	C	A	C	F	F	F	F
Pagnoncelli Lionello Marco	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Palermo Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F
Palma Nitto Francesco	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Panizza Franco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Parente Annamaria		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Pegorer Carlo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F
Pelino Paola	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante

(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

Nominativo	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
Pepe Bartolomeo	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F		C	C	C		F	F
Perrone Luigi	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Petraglia Alessia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Petrocelli Vito Rosario	C	F	A	C	C	F	C	C	C	C	C	R	F	C	A	C	F	F	F	F
Pezzopane Stefania	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Piano Renzo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Piccinelli Enrico	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Piccoli Giovanni	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			F	F	F
Pignedoli Leana	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Pinotti Roberta	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Pizzetti Luciano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Puglia Sergio	C	F	A	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	A	C	F	F	F	F
Puglisi Francesca	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Puppato Laura	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Quagliariello Gaetano	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
Ranucci Raffaele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Razzi Antonio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Repetti Manuela	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Ricchiuti Lucrezia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Rizzotti Maria	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Romani Maurizio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Romani Paolo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Romano Lucio	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Rossi Gianluca	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Rossi Luciano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Rossi Mariarosaria	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Rossi Maurizio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Rubbia Carlo	M	M	M	M	M	M	C	C	C	C	C		A		F	F	F	F	F	F
Russo Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Ruta Roberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Ruvolo Giuseppe	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Sacconi Maurizio		F	F	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Saggese Angelica	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Sangalli Gian Carlo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Santangelo Vincenzo	C	F	A	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	A	C	F	F	F	F
Santini Giorgio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Scalia Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Scavone Antonio Fabio Maria																				
Schifani Renato	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Sciascia Salvatore																				
Scibona Marco	C	F	A	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	A	C	F	F	F	F
Scilipoti Isgrò Domenico	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Scoma Francesco	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Serafini Giancarlo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Serra Manuela																				
Sibilia Cosimo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Silvestro Annalisa	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante

(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

Nominativo	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
Simeoni Ivana																				
Sollo Pasquale	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Sonego Lodovico	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F
Spilabotte Maria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F
Sposetti Ugo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Stefani Erika	F	F	A	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Stefano Dario	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Stucchi Giacomo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Susta Gianluca	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Tarquinio Lucio Rosario F.																				
Taverna Paola	C	F	A	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	F	F	F	F
Tocci Walter	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Tomaselli Salvatore	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Tonini Giorgio																				
Torrisi Salvatore	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Tosato Paolo	F	F	A	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Tremonti Giulio	C	F	A	F	A	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F
Tronti Mario	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	
Turano Renato Guerino	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Uras Luciano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Vaccari Stefano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Vacciano Giuseppe	C	F	A	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	A	C	F	F	F	F
Valdinosi Mara	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Valentini Daniela	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Vattuone Vito	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Verdini Denis																				
Verducci Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Vicari Simona	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Viceconte Guido	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Villari Riccardo																				
Volpi Raffaele	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Zanda Luigi	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Zanoni Magda Angela	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Zavoli Sergio	C	C	C		C	C					C		F	F						
Zeller Karl																				
Zin Claudio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	A	F	F	F	F	F	F	F
Zizza Vittorio																				
Zuffada Sante	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante

(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

Nominativo	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**
Aiello Piero	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Airola Alberto	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F							C	C	F
Albano Donatella	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Albertini Gabriele																				
Alicata Bruno	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C
Amati Silvana	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Amidei Bartolomeo																				
Amoruso Francesco Maria																				
Angioni Ignazio	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Anitori Fabiola	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C
Aracri Francesco																				
Arrigoni Paolo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	F
Astorre Bruno	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Augello Andrea	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Auricchio Domenico	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	A	F	F	F	F
Azzollini Antonio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	C		F	C
Barani Lucio																				
Barozzino Giovanni	C	C	C	A	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	A
Battista Lorenzo	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bellot Raffaela	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Bencini Alessandra	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Berger Hans	A	C	A	F	A	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	C	C
Bernini Anna Maria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bertacco Stefano	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	C	F	F	C
Bertorotta Ornella	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F
Bertuzzi Maria Teresa	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bianco Amedeo	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bianconi Laura	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bignami Laura	A	A	A	R	F	F	A	A	A	A	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A
Bilardi Giovanni Emanuele	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bisinella Patrizia	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Blundo Rosetta Enza	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F
Bocca Bernabò	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C
Boccardi Michele	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C
Bocchino Fabrizio	C	C	C	A	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Bonaiuti Paolo	A	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C	C	A	C
Bondi Sandro	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bonfrisco Anna Cinzia																				
Borioli Daniele Gaetano	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bottici Laura	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F
Broglia Claudio	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bruni Francesco	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Bubbico Filippo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Buccarella Maurizio	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F
Buemi Enrico	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bulgarelli Elisa	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F
Calderoli Roberto	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante

(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

Nominativo	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**
Caleo Massimo	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Caliendo Giacomo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C
Campanella Francesco	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Candiani Stefano	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Cantini Laura	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Capacchione Rosaria	C	C	C	F	C	F	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Cappelletti Enrico	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F
Cardiello Franco	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C
Cardinali Valeria		C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Caridi Antonio Stefano																				
Carraro Franco	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C
Casaletto Monica	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Casini Pier Ferdinando																				
Cassano Massimo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Casson Felice	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Castaldi Gianluca	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F
Catalfo Nunzia		F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F
Cattaneo Elena	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Centinaio Gian Marco	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F
Ceroni Remigio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
Cervellini Massimo	C	C	C	A	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	A
Chiavaroli Federica	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Chiti Vannino	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ciampolillo Alfonso																				
Cioffi Andrea	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F
Cirinnà Monica	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cociancich Roberto G. G.	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Collina Stefano	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Colucci Francesco	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Comaroli Silvana Andreina	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Compagna Luigi	F		F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F
Compagnone Giuseppe	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C
Consiglio Nunziante	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Conte Franco	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Conti Riccardo	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C
Corsini Paolo	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Cotti Roberto	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F		F	C	C	C	C	F	C	C	F
Crimi Vito Claudio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Crosio Jonny	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
Cucca Giuseppe Luigi S.	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Cuomo Vincenzo	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D'Adda Erica	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D'Alì Antonio	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A
Dalla Tor Mario	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Dalla Zuanna Gianpiero	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D'Ambrosio Lettieri Luigi	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				F
D'Anna Vincenzo																				

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante

(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

Nominativo	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**
D'Ascola Vincenzo Mario D.	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Davico Michelino	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	C	C
De Biasi Emilia Grazia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
De Cristofaro Peppe	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	A
De Petris Loredana	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	A
De Pietro Cristina																				
De Pin Paola	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
De Poli Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
De Siano Domenico	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C
Del Barba Mauro	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Della Vedova Benedetto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Di Biagio Aldo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Di Giacomo Ulisse	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Di Giorgi Rosa Maria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Di Maggio Salvatore Tito	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Dirindin Nerina	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C
Divina Sergio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
D'Onghia Angela	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Donno Daniela	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F
Endrizzi Giovanni	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F		C	C	C	F	C	C	F
Esposito Giuseppe																				
Esposito Stefano	C	C	C	F		F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Fabbri Camilla	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Falanga Ciro	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	F	F	F	F	F	F	F	F
Fasano Enzo	F	F		F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F		C	F		C
Fasiolo Laura	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Fattori Elena	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F
Fattorini Emma	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Favero Nicoletta	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Fazzone Claudio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C
Fedeli Valeria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ferrara Elena	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ferrara Mario																				
Filippi Marco	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Filippin Rosanna	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Finocchiaro Anna	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Fissore Elena	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Floris Emilio																				
Formigoni Roberto	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C
Fornaro Federico	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Fravezzi Vittorio	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Fucksia Serenella	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
Gaetti Luigi	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F
Galimberti Paolo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C
Gambaro Adele	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
Gasparri Maurizio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C
Gatti Maria Grazia	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante

(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

Nominativo	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**
Gentile Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ghedini Niccolò																				
Giacobbe Francesco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Giannini Stefania	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Giarrusso Mario Michele																				
Gibiino Vincenzo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C
Ginetti Nadia	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Giovanardi Carlo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F								
Giro Francesco Maria		F		F			F	F	F	F	F	F			F	F	C		F	C
Girotto Gianni Pietro	C		F	F	F	C	F	F		F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F
Gotor Miguel	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Granaiola Manuela	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Grasso Pietro																				
Gualdani Marcello	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Guerra Maria Cecilia	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Guerrieri Paleotti Paolo	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C
Ichino Pietro	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Idem Josefa	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Iurlaro Pietro		F	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
Lai Bachisio Silvio	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Langella Pietro	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
Laniece Albert	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lanzillotta Linda	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C
Latorre Nicola																				
Lepri Stefano	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lezzi Barbara																				
Liuzzi Pietro	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Lo Giudice Sergio	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lo Moro Doris	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Longo Eva	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
Longo Fausto Guilherme	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Lucherini Carlo	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lucidi Stefano	C	F	F	F	F	C	F	F	F		F	F	C	C	C	C	F	C	F	F
Lumia Giuseppe	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Malan Lucio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C
Manassero Patrizia	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Manconi Luigi																				
Mancuso Bruno	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Mandelli Andrea	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C
Mangili Giovanna	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F
Maran Alessandro	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Marcucci Andrea	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Margiotta Salvatore	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Marin Marco	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
Marinello Giuseppe F.M.	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Marino Luigi	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Marino Mauro Maria	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante

(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

Nominativo	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**
Martelli Carlo	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F
Martini Claudio	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C
Marton Bruno	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Mastrangeli Marino Germano	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F
Matteoli Altero																				
Mattesini Donella	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Maturani Giuseppina	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Mauro Giovanni	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
Mauro Mario	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Mazzoni Riccardo	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C
Merloni Maria Paola																				
Messina Alfredo																				
Micheloni Claudio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Migliavacca Maurizio	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Milo Antonio	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C
Mineo Corradino																				
Minniti Marco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Minzolini Augusto	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C
Mirabelli Franco	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Molinari Francesco	C	C	C	F	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Montevecchi Michela	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F
Monti Mario	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Morgoni Mario	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Moronese Vilma	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F
Morra Nicola	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Moscardelli Claudio	C	C	C	F	C	F	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Mucchetti Massimo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Munerato Emanuela	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Mussini Maria	C	C	C	F	C	C	F	F	C	F	C	C	C		C	C	F	C	C	F
Naccarato Paolo	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Napolitano Giorgio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Nencini Riccardo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Nugnes Paola	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C		F
Olivero Andrea	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Orellana Luis Alberto	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Orrù Pamela Giacoma G.	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Padua Venera	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Pagano Giuseppe	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Pagliari Giorgio	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Paglini Sara	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	R	C	C	F	C	C	F
Pagnoncelli Lionello Marco	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C
Palermo Francesco	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Palma Nitto Francesco	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	C	F	F	C
Panizza Franco	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Parente Annamaria	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Pegorer Carlo	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Pelino Paola	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante

(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

Nominativo	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**
Pepe Bartolomeo	F	F	F	F	F	C	F	F	F		F	F	C	C	F	F	F	C	F	F
Perrone Luigi	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Petraglia Alessia	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	A
Petrocelli Vito Rosario	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F
Pezzopane Stefania	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Piano Renzo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Piccinelli Enrico	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C
Piccoli Giovanni	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	C	F	F	C
Pignedoli Leana	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Pinotti Roberta	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Pizzetti Luciano	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Puglia Sergio	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F
Puglisi Francesca	C	C	C	F		F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Puppato Laura	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Quagliariello Gaetano	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Ranucci Raffaele	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Razzi Antonio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C
Repetti Manuela	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ricchiuti Lucrezia	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Rizzotti Maria	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
Romani Maurizio	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Romani Paolo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Romano Lucio	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Rossi Gianluca	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Rossi Luciano	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	F	F	C
Rossi Mariarosaria	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C
Rossi Maurizio	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Rubbia Carlo	C	C	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F			F	C	C	C	C	C
Russo Francesco	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ruta Roberto	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ruvolo Giuseppe	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
Sacconi Maurizio	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C
Saggese Angelica	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Sangalli Gian Carlo	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Santangelo Vincenzo	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F
Santini Giorgio	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C
Scalia Francesco	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Scavone Antonio Fabio Maria																				
Schifani Renato	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Sciascia Salvatore																				
Scibona Marco	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F
Scilipoti Isgrò Domenico	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
Scoma Francesco	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C
Serafini Giancarlo	F	R	F	F	F	F	F	R	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
Serra Manuela																				
Sibilia Cosimo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C
Silvestro Annalisa	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante

(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

Nominativo	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**
Simeoni Ivana																				
Sollo Pasquale	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Sonego Lodovico	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Spilabotte Maria	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Sposetti Ugo	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Stefani Erika	R	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Stefano Dario	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Stucchi Giacomo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Susta Gianluca	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Tarquinio Lucio Rosario F.		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C
Taverna Paola	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F
Tocci Walter	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Tomaselli Salvatore	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Tonini Giorgio													C	C	C	C	C	C	C	C
Torrisi Salvatore	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Tosato Paolo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Tremonti Giulio	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F
Tronti Mario	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Turano Renato Guerino	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Uras Luciano	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Vaccari Stefano	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Vacciano Giuseppe	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F
Valdinosi Mara	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Valentini Daniela	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Vattuone Vito	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Verdini Denis																				
Verducci Francesco	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Vicari Simona	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Viceconte Guido	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Villari Riccardo																				
Volpi Raffaele	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Zanda Luigi	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Zanoni Magda Angela	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Zavoli Sergio			C																	
Zeller Karl																				
Zin Claudio	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Zizza Vittorio																				
Zuffada Sante	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante

(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

Nominativo	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
Aiello Piero	C	C	F	C	F	C	F
Airola Alberto	F	F	F	C	A	F	A
Albano Donatella	C	C	F	C	F	C	F
Albertini Gabriele							F
Alicata Bruno	F	C	F	F	F	F	C
Amati Silvana	C	C	F	C	F	C	F
Amidei Bartolomeo							
Amoruso Francesco Maria							
Angioni Ignazio	C	C	F	C	F	C	F
Anitori Fabiola	C	C	F	C	F	C	F
Aracri Francesco							
Arrigoni Paolo	F	F	F	F	F	F	C
Astorre Bruno	C	C	F	C	F	C	F
Augello Andrea	F	F	F	F	F	F	
Auricchio Domenico	F	F	F	F	F	F	
Azzollini Antonio	F	F	F	F	F	F	C
Barani Lucio							C
Barozzino Giovanni	C	A	C	C	C	C	F
Battista Lorenzo	C	C	F	C	C	C	F
Bellot Raffaela	F	F	F	F	F	F	C
Bencini Alessandra	C	C	F	C	F	C	F
Berger Hans	C	C	F	C	F	C	F
Bernini Anna Maria	M	M	M	M	M	M	M
Bertacco Stefano	F	C	F	F	F	F	C
Bertorotta Ornella	F	F	F	C	A	F	A
Bertuzzi Maria Teresa	C	C	F	C	F	C	F
Bianco Amedeo	C	C	F	C	F	C	F
Bianconi Laura	C	C	F	C	F	C	F
Bignami Laura	A	A	A	A	A	A	A
Bilardi Giovanni Emanuele	C	C	F	C	F	C	F
Bisinella Patrizia	F	F	F	F	F	F	C
Blundo Rosetta Enza	F	F	F	C	A	F	A
Bocca Bernabò	F	C	F	F	F	F	
Boccardi Michele	F	C	F	F	F	F	C
Bocchino Fabrizio	C	A	C	C	C	C	F
Bonaiuti Paolo	C	C	F	C	F	A	
Bondi Sandro	C	C	F	C	F	C	F
Bonfrisco Anna Cinzia							
Borioli Daniele Gaetano	C	C	F	C	F	C	F
Bottici Laura	F	F	F	C	A	F	A
Broglia Claudio	C	C	F	C	F	C	F
Bruni Francesco	F	F	F	F	F	F	C
Bubbico Filippo	M	M	M	M	M	M	M
Buccarella Maurizio	F	F	F	C	A	F	A
Buemi Enrico	C	C	F	C	F	C	F
Bulgarelli Elisa	F	F	F	C	A	F	A
Calderoli Roberto	P	P	P	P	P	P	C

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante

(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

Nominativo	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
Caleo Massimo	C	C	F	C	F	C	F
Caliendo Giacomo	F	C	F	F	F	F	
Campanella Francesco	C	A	C	C	C	C	F
Candiani Stefano	F	F	F	F	F	F	
Cantini Laura	C	C	F	C	F	C	F
Capacchione Rosaria	C	C	F	C	A	C	F
Cappelletti Enrico	F	F	F	F	A	F	A
Cardiello Franco	F	C	F	C	F	F	
Cardinali Valeria	C	C	F	C	F	C	F
Caridi Antonio Stefano							
Carraro Franco	F	C	F	F	F	F	C
Casaletto Monica	M	M	M	M	M	M	M
Casini Pier Ferdinando							
Cassano Massimo	M	M	M	M	M	M	M
Casson Felice	M	M	M	M	M	M	M
Castaldi Gianluca	F	F	F	C	A	F	A
Catalfo Nunzia	F	F	F	C	A	F	A
Cattaneo Elena	M	M	M	M	M	M	F
Centinaio Gian Marco	F	F	F	F	F	F	C
Ceroni Remigio	F	C	F	F	F	F	C
Cervellini Massimo	C	A	C	C	C	C	F
Chiavaroli Federica	M	M	M	M	M	M	M
Chiti Vannino	C	C	F	C	F	C	M
Ciampolillo Alfonso							A
Cioffi Andrea	F	F	F	C	A	F	A
Cirinnà Monica	M	M	M	M	M	M	M
Cociancich Roberto G. G.	C	C	F	C	F	C	
Collina Stefano	C	C	F	C	F	C	F
Colucci Francesco	C	C	F	C	F	C	F
Comaroli Silvana Andreina	F	F	F	F	F	F	C
Compagna Luigi		F	F	F	F	F	C
Compagnone Giuseppe	C	C	F	F	F	F	C
Consiglio Nunziante	F	F	F	F	F	F	C
Conte Franco	C	C	F	C	F	C	F
Conti Riccardo	C	C	F	F	F	F	
Corsini Paolo	C	C	F	C	C	C	F
Cotti Roberto	F	F	F	C	A	F	A
Crimi Vito Claudio	M	M	M	M	M	M	M
Crosio Jonny	F	F	F	F	F	F	C
Cucca Giuseppe Luigi S.	C	C	F	C	F	C	F
Cuomo Vincenzo	C	C	F	C	F	C	F
D'Adda Erica	C	C	F	C	F	C	F
D'Alì Antonio	F	C	F	F	F	F	C
Dalla Tor Mario	C	C	F	C	F	C	F
Dalla Zuanna Gianpiero	C	C	F	C	F	C	F
D'Ambrosio Lettieri Luigi	F	F		F	F	F	
D'Anna Vincenzo							

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante

(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

Nominativo	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
D'Ascola Vincenzo Mario D.	C	C	F	C	F	C	F
Davico Michelino	C	C	F	C	F	C	F
De Biasi Emilia Grazia	M	M	M	M	M	M	M
De Cristofaro Peppe	C	A	C	C	C	C	F
De Petris Loredana	C	A	C	C	C	C	F
De Pietro Cristina							
De Pin Paola	F	A	A	F	A	F	
De Poli Antonio	M	M	M	M	M	M	M
De Siano Domenico	F	C	F	F	F	F	
Del Barba Mauro	C	C	F	C	F	C	F
Della Vedova Benedetto	M	M	M	M	M	M	M
Di Biagio Aldo	M	M	M	M	M	M	M
Di Giacomo Ulisse	C	C	F	C	F	C	F
Di Giorgi Rosa Maria	M	M	M	M	M	M	F
Di Maggio Salvatore Tito	F	F	F	F	F	F	
Dirindin Nerina	C	C	F	C	C	C	F
Divina Sergio	M	M	M	M	M	M	M
D'Onghia Angela	M	M	M	M	M	M	M
Donno Daniela	F	R	F	C	A	F	A
Endrizzi Giovanni		F	F	C	A	A	
Esposito Giuseppe							
Esposito Stefano	C	C	F	C	F	C	F
Fabbri Camilla	C	C	F	C	F	C	F
Falanga Ciro	F	C	F	C	F	F	
Fasano Enzo	F	C	F	F			
Fasiolo Laura	C	C	F	C	F	C	F
Fattori Elena	F	F	F	C	A	F	A
Fattorini Emma	M	M	M	M	M	M	M
Favero Nicoletta	C	C	F	C	F	C	F
Fazzone Claudio	F	C	F	F	F	F	C
Fedeli Valeria	M	M	M	M	M	M	M
Ferrara Elena	C	C	F	C	F	C	F
Ferrara Mario							
Filippi Marco	C	C	F	C	F	C	F
Filippin Rosanna	C	C	F	C	F	C	F
Finocchiaro Anna	C	C	F	C	F	C	F
Fissore Elena	C	C	F	C	F	C	F
Floris Emilio							
Formigoni Roberto	C	C	F	C	F	C	F
Fornaro Federico	C	C	F	C	C	C	F
Fravezzi Vittorio	C	C	F	C	F	C	F
Fucksia Serenella	F	C	F	F	F	F	C
Gaetti Luigi	F	F	F	C	A	F	A
Galimberti Paolo	F	C	F	F	F	F	C
Gambaro Adele	C	C	F	F	F	F	C
Gasparri Maurizio	F	C	F	F	F	F	C
Gatti Maria Grazia	C	C	F	C	C	C	F

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante

(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

Nominativo	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
Gentile Antonio	M	M	M	M	M	M	M
Ghedini Niccolò							
Giacobbe Francesco	M	M	M	M	M	M	M
Giannini Stefania	C	C	F	C	F	C	
Giarrusso Mario Michele							
Gibiino Vincenzo	F	C	F	F	F	F	
Ginetti Nadia	C	C	F	C	F	C	F
Giovanardi Carlo				F	F	F	C
Giro Francesco Maria	F	C	F	C	F	F	
Girotto Gianni Pietro	F	F	F	C	A	F	A
Gotor Miguel	C	C	F	C	C	C	F
Granaiola Manuela	C	C	F	C	F	C	F
Grasso Pietro							P
Gualdani Marcello	C	C	F	C	F	C	F
Guerra Maria Cecilia	C	C	F	C	C	C	F
Guerrieri Paleotti Paolo	C	C	F	C	F		F
Ichino Pietro	C	C	F	C	F	C	F
Idem Josefa	C	C	F	C	F	C	F
Iurlaro Pietro	C	C	F	F	F	F	
Lai Bachisio Silvio	C	C	F	C	F	C	F
Langella Pietro	C	C	F	F	F	F	C
Laniece Albert	C	C	F	C	F	C	F
Lanzillotta Linda	C	C	F	C	F	C	F
Latorre Nicola							F
Lepri Stefano	C	C	F	C	F	C	F
Lezzi Barbara							
Liuzzi Pietro	F	F	F	F	F	F	C
Lo Giudice Sergio	C	C	F	C	F	C	F
Lo Moro Doris	C	C	F	C	C	C	F
Longo Eva	C	C	F	F	F	F	C
Longo Fausto Guilherme	M	M	M	M	M	M	M
Lucherini Carlo	C	C	F	C	F	C	F
Lucidi Stefano	F	F	F	C	A	F	A
Lumia Giuseppe	C	C	F	C	F	C	F
Malan Lucio	F	C	F	F	F	F	
Manassero Patrizia	C	C	F	C	F	C	F
Manconi Luigi							
Mancuso Bruno	M	M	M	M	M	M	M
Mandelli Andrea	F	C	F	F	F	F	C
Mangili Giovanna	F	F	F	C	A	F	A
Maran Alessandro	C	C	F	C	F	C	F
Marcucci Andrea	C	C	F	C	F	C	F
Margiotta Salvatore	C	C	F	C	F	C	F
Marin Marco	F	C	F	F	F	F	
Marinello Giuseppe F.M.	C	C	F	C	F	C	F
Marino Luigi	C	C	F	C	F	C	F
Marino Mauro Maria	C	C	F	C	F	C	F

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante

(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

Nominativo	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
Martelli Carlo	F	F	F	C	A	F	A
Martini Claudio	C	C	F	C	F	C	F
Marton Bruno	M	M	M	M	M	M	M
Mastrangeli Marino Germano	F	F	F	C	A	F	
Matteoli Altero							
Mattesini Donella	C	C	F	C	F	C	F
Maturani Giuseppina	C	C	F	C	F	C	F
Mauro Giovanni	F	C	F		F	F	C
Mauro Mario	F	F	F	F	F	F	C
Mazzoni Riccardo	C	C	F	F	F	F	C
Merloni Maria Paola							
Messina Alfredo							
Micheloni Claudio	M	M	M	M	M	M	M
Migliavacca Maurizio	C	C	F	C	C	C	F
Milo Antonio	C	C	F	F	F	F	
Mineo Corradino	C	A	C	C	C	C	F
Minniti Marco	M	M	M	M	M	M	M
Minzolini Augusto	F	F	F	F	F	F	
Mirabelli Franco	C	C	F	C	F	C	F
Molinari Francesco	C	C	F	C	F	C	F
Montevecchi Michela	F	F	F	C	A	F	A
Monti Mario	M	M	M	M	M	M	M
Morgoni Mario	C	C	F	C	F	C	F
Moronese Vilma	F	F	F	C	A	F	A
Morra Nicola	M	M	M	M	M	M	M
Moscardelli Claudio	C	C	F	C	F	C	F
Mucchetti Massimo	M	M	M	M	M	M	M
Munerato Emanuela	F	F	F	F	F	F	C
Mussini Maria	F	F	C	C	C	C	F
Naccarato Paolo	C	C	F	C	F	C	F
Napolitano Giorgio	M	M	M	M	M	M	M
Nencini Riccardo	M	M	M	M	M	M	M
Nugnes Paola	F		F	C	A		A
Olivero Andrea	M	M	M	M	M	M	M
Orellana Luis Alberto	C	C	F	C	F	C	F
Orrù Pamela Giacoma G.	C	C	F	C	F	C	F
Padua Venera	C	C	F	C	F	C	F
Pagano Giuseppe	C	C	F	C	F	C	F
Pagliari Giorgio	C	C	F	C	F		F
Paglini Sara	F	F	F	C	A	F	A
Pagnoncelli Lionello Marco	C	C	F	F	F	F	
Palermo Francesco	C	C	F	C	F	C	F
Palma Nitto Francesco	F	C	F	F	F	F	
Panizza Franco	C	C	F	C	F	C	F
Parente Annamaria	C	C	F	C	F	C	F
Pegorer Carlo	C	C	F	C	C	C	F
Pelino Paola	F	C	C	C	F	F	C

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante

(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

Nominativo	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
Pepe Bartolomeo	F	F	F	F	C	F	A
Perrone Luigi	F	F	F	F	F	F	C
Petraglia Alessia	C	A	C	C	C	C	F
Petrocelli Vito Rosario	F	F	F	C	A	F	A
Pezzopane Stefania	C	C	F	C	F	C	F
Piano Renzo	M	M	M	M	M	M	M
Piccinelli Enrico	F	C	F	F	F	F	C
Piccoli Giovanni		C	F	F	F	F	C
Pignedoli Leana	C	C	F	C	F	C	F
Pinotti Roberta	M	M	M	M	M	M	M
Pizzetti Luciano	C	C	F	C	F	C	F
Puglia Sergio	F	F	F	C	A	F	A
Puglisi Francesca	C	C	F	C	F	C	F
Puppato Laura	C	C	F	C	F	C	F
Quagliariello Gaetano	F	F	F	F	F	F	C
Ranucci Raffaele	C	C	F	C	F	C	F
Razzi Antonio	F	C	F	F	F	F	
Repetti Manuela	C	C	F	F	F	C	F
Ricchiuti Lucrezia	C	C	F	C	C	C	F
Rizzotti Maria	F	F	F	F	F	F	C
Romani Maurizio	C	C	F	C	F	C	F
Romani Paolo	M	M	M	M	M	M	C
Romano Lucio	C	C	F	C	F	C	
Rossi Gianluca	C	C	F	C	F	C	F
Rossi Luciano	F	C	F	F	F	F	F
Rossi Mariarosaria	F	C	F	F	F	F	C
Rossi Maurizio	C	C	F	C	F	C	
Rubbia Carlo	C	C	F	C	F	C	
Russo Francesco	C	C	F	C	F	C	F
Ruta Roberto	C	C	F	C	F	C	F
Ruvolo Giuseppe	F	C	F	F	F	F	
Sacconi Maurizio		C	F	C	F	C	C
Saggese Angelica	C	C	F	C	F	C	F
Sangalli Gian Carlo	C	C	F	C	F	C	F
Santangelo Vincenzo	F	F	F	F	A	F	A
Santini Giorgio	C	C	F	C	F	C	F
Scalia Francesco	C	C	F	C	F	C	F
Scavone Antonio Fabio Maria							
Schifani Renato	F	C	F	F	F	F	
Sciascia Salvatore							
Scibona Marco	F	F	F	C	A	F	A
Scilipoti Isgrò Domenico	F	F	F	F	F	F	C
Scoma Francesco	F	C	F	F	F	F	C
Serafini Giancarlo	F	F	F	F	F	F	C
Serra Manuela							
Sibilia Cosimo	F	C	F	F	F	F	
Silvestro Annalisa	C	C	F	C	F	C	F

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante

(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

Nominativo	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**
Simeoni Ivana							
Sollo Pasquale	C	C	F	C	F	C	F
Sonego Lodovico	C	C	F	C	C	C	F
Spilabotte Maria	C	C	F	C	C	C	F
Sposetti Ugo	C	C	F	C	F	C	F
Stefani Erika	F	F	F	F	F	F	C
Stefano Dario	C	C	F	C	F	C	F
Stucchi Giacomo	M	M	M	M	M	M	M
Susta Gianluca	C	C	F	C	F	C	
Tarquinio Lucio Rosario F.	F	C	F	F	F	F	C
Taverna Paola	F	F	F	C	A	F	A
Tocci Walter	C	C	F	C	F	C	
Tomaselli Salvatore		C	F	C	F	C	F
Tonini Giorgio	C	C	F	C	F	C	F
Torrisi Salvatore	C	C	F	C	F	C	F
Tosato Paolo	F	F	F	F	F	F	C
Tremonti Giulio	F	F	F	C	A	F	
Tronti Mario	C	C	F	C	F	C	F
Turano Renato Guerino	M	M	M	M	M	M	M
Uras Luciano	C	C	F	C	C	C	F
Vaccari Stefano	C	C	F	C	F	C	F
Vacciano Giuseppe	F	F	F	C	A	F	A
Valdinosi Mara	C	C	F	C	F	C	F
Valentini Daniela	C	C	F	C	F	C	F
Vattuone Vito	C	C	F	C	F	C	F
Verdini Denis							
Verducci Francesco	C	C	F	C	F	C	F
Vicari Simona	M	M	M	M	M	M	M
Viceconte Guido	C	C	F	C	F	C	F
Villari Riccardo							
Volpi Raffaele	M	M	M	M	M	M	M
Zanda Luigi	C	C	F	C	F	C	F
Zanoni Magda Angela	C	C	F	C	F	C	F
Zavoli Sergio							F
Zeller Karl							
Zin Claudio	C	C	F	C	F	C	F
Zizza Vittorio							
Zuffada Sante	F	C	F	F	F	F	C

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

DISEGNO DI LEGGE N. 2784:
sull'ordine del giorno G1.115, il senatore Berger avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'ordine del giorno G2.104, i senatori del Gruppo Misto-SI-SEL avrebbero voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bernini, Bilardi, Bubbico, Casaletto, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti *(dalle ore 18.00)*, Cirinnà, De Biasi, Della Vedova, De Poli, Di Biagio, Di Giorgi, Divina, D'Onghia, Fattorini, Gentile, Giacobbe, Longo Fausto Guilherme, Mancuso, Micheloni, Monti, Morra, Mucchetti, Napolitano, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Romano, Rubbia, Turano, Vicari e Volpi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Marton, Romani Paolo e Stucchi, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
sen. Stucchi Giacomo
Nuovo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (519)
previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 19/04/2017);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
sen. Stucchi Giacomo
Disposizioni in materia di soppressione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (761)
previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo)
(assegnato in data 19/04/2017);

2ª Commissione permanente Giustizia
sen. Puppato Laura ed altri
Introduzione degli articoli 577-bis, 577-ter e 577-quater del codice penale, in materia di omicidio d'identità (2757)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 19/04/2017);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della federazione russa alla convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF) , fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014 (2772)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 19/04/2017);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
sen. Perrone Luigi
Introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria e istituzione del relativo ruolo del personale docente (2720)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 12° (Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 19/04/2017);

9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare
sen. Stucchi Giacomo
Disposizioni per la tutela della produzione agro-alimentare italiana e dei diritti di scelta alimentare del consumatore nonché misure per incentivare il consumo di alimenti funzionali al mantenimento di un buono stato di salute e favorire l'impiego di prodotti che siano espressione di una corretta dieta alimentare nei servizi di ristorazione pubblica (539)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanità), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 19/04/2017);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale
sen. Spilabotte Maria
Disposizioni per l'istituzione di un programma integrato previdenziale universale legato ai consumi, denominato "Italia carta pensione" (2721)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanità)
(assegnato in data 19/04/2017);

Commissioni 1° e 2° riunite
sen. Palma Nitto Francesco
Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali (116-273-296-394-546-B)
previ pareri delle Commissioni 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
S.116 approvato in testo unificato dal Senato della Repubblica (TU con S.273, S.296, S.394, S.546); C.2188 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati (assorbe C.1442, C.2770);
(assegnato in data 19/04/2017).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 7 aprile 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, la relazione concernente gli interventi realizzati e avviati nell'ambito del Piano strategico "Grandi progetti beni culturali", riferita all'anno 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7ª Commissione permanente (*Doc*. CCXXXVII, n. 3).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettere in data 12 aprile 2017, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze n. 75 del 21 marzo 2017 e n. 76 dell'8 marzo 2017, depositate il 12 aprile 2017 in Cancelleria, e della sentenza n. 82 del 3 aprile 2017, depositata il 13 aprile 2017 in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 49 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 13ª Commissione permanente (*Doc.* VII, n. 202);

dell'articolo 47-*quinquies*, comma 1-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), limitatamente alle parole "Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4-*bis*,". Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'ar-

ticolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 2ª Commissione permanente (*Doc.* VII, n. 203);

dell'articolo 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di lavoratore che abbia già maturato i requisiti assicurativi e contributivi per conseguire la pensione e percepisca contributi per disoccupazione nelle ultime duecentosessanta settimane antecedenti la decorrenza della pensione, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell'età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di contribuzione per disoccupazione relativi alle ultime duecentosessanta settimane, in quanto non necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 11ª Commissione permanente (*Doc.* VII, n. 204).

Interrogazioni

FATTORI, PUGLIA, PAGLINI, GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

il secondo rapporto sulle agromafie e crimini agroalimentari in Italia di Eurispes mostra come da un'attenta analisi della catena del valore in agricoltura emerge che in Italia negli ultimi decenni si è verificato, soprattutto nel settore agroalimentare, un sospetto e preoccupante aumento di intermediari tra il produttore e i consumatori: un numero crescente di soggetti presenti nella realizzazione del prodotto finale, che ha di fatto determinato un allungamento della filiera produttiva con pesanti ricadute sulla competitività;

uno studio realizzato nel 2012 da Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare), sulla catena del valore riguardante i prodotti finali dell'agricoltura e quella relativa ai prodotti finali nell'industria alimentare, mostra uno squilibrio evidente tra i diversi soggetti della filiera: nel 2009 per ogni 100 euro spesi dalle famiglie in prodotti agricoli destinati al consumo fresco e negli altri beni e servizi della branca, 7 euro sono stati spesi in prodotti finali agricoli esteri, 20 euro nella branca agricola produttrice, mentre oltre il 70 per cento (73 euro) è stato destinato sia al settore commerciale, distributivo e del trasporto che al pagamento delle imposte sul consumo;

anche nel 2016 le associazioni di categoria hanno rilevato una crescente asimmetria tra prezzo al produttore e prezzo finale con un rincaro del 300 per cento sul prezzo finale al consumatore per i prodotti di stagione come albicocche, meloni, angurie e insalata, dove tuttavia solo un quarto del prezzo finale corrisponde alla remunerazione del produttore con distorsioni provocate dall'allungamento della filiera;

la "guerra del grano" del luglio 2016 ha portato nel giro di un anno le quotazioni del grano duro destinato alla pasta a perdere il 43 per cento del valore, con un prezzo di 18 centesimi al chilo mentre quelle del frumento tenero (adoperato per la panificazione) sono calate del 19 per cento arrivando a 16 centesimi al chilo con i compensi per gli agricoltori che sono tornati ai livelli di 30 anni fa. Secondo la Cia (Confederazione italiana agricoltori), "Risulta che enormi quantità di grano italiano sono state esportate nel Nord Africa, insieme all'arrivo, in contemporanea con i raccolti di navi piene di frumento provenienti da Paesi terzi", come si leggeva su un articolo di "la Repubblica" del 17 luglio 2016. In altre parole, l'abbinamento tra importazione selvaggia e distorsione della filiera ha causato un danno sia ai produttori che ai consumatori: mentre i primi si sono trovati costretti a svendere il loro prodotto di qualità, i secondi hanno visto aumentare i prezzi dei prodotti finiti a scapito della qualità e dell'origine garantita;

a parere degli interroganti, il problema è rappresentato dall'asimmetria contrattuale: in un Paese fatto per lo più di piccole e medie imprese la grande concentrazione della distribuzione nelle mani della grande distribuzione organizzata (GDO) genera elementi di distorsione. La GDO diventa l'elemento potentissimo che controlla l'accesso al mercato in un'asimmetria della filiera, in cui l'elemento fragile è il mondo della produzione primaria estremamente frastagliato e poco incline all'aggregazione e quindi incapace di reale forza negoziale. Lo squilibrio, non consentendo la copertura dei costi delle aziende agricole produttrici, purtroppo comporta uno sfruttamento del lavoro con compensi orari non dignitosi per i lavoratori e causa un aumento del fenomeno del caporalato;

considerato che:

secondo i dati della campagna "ASTEnersi", la GDO gestisce circa il 70 per cento degli acquisti alimentari; inoltre dal punto di vista di chi produce, agricoltori e industriali, è di conseguenza il canale di distribuzione più importante, spesso l'unico, per stare sul mercato;

lo sbilanciamento dei prezzi con scarsa remunerazione del produttore, che spesso non riesce a coprire neanche i costi di produzione, è ancora più aggravata dal meccanismo delle "aste a doppio ribasso" ovvero l'uso di piattaforme in cui i produttori fanno offerte su richiesta della GDO che sceglie dapprima il miglior offerente per poi riaprire l'asta partendo dal prezzo più basso precedentemente determinato; strettamente collegato al fenomeno delle aste al doppio ribasso è la vendita "sotto costo" dei prodotti alimentari;

la gran parte dei supermercati segue la strategia del "sotto costo", ritenuto il metodo più efficace per non far diminuire le vendite in un periodo di crisi in cui il potere di acquisto delle famiglie è calato sensibilmente, modalità di vendita che tuttavia riduce per il consumatore la percezione della qualità del prodotto venduto prediligendo la campagna sul prezzo basso;

meccanismi come sotto costo e le aste *on line* distruggono l'intera filiera dell'agricoltura perché alterano i rapporti tra GDO e consumatore facendo pagare il costo più elevato all'ambiente e ai produttori, oltre a incenti-

vare lo sfruttamento dei lavoratori e il caporalato contro il quale il Parlamento si è pronunciato approvando la legge n. 199 del 2016, a parere degli interroganti rimasta in gran parte inapplicata;

nel 2013, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha condotto un'indagine conoscitiva nel settore della GDO, con un *focus* sul rapporto coi fornitori, un'indagine resa necessaria dalle segnalazioni dei fornitori della GDO su "presunti comportamenti vessatori" e "anticoncorrenziali" delle catene di distribuzione "in fase di contrattazione delle condizioni di acquisto dei prodotti", dal quale emerge che, in media, l'incidenza di sconti e contributi è pari al 24,2 per cento del fatturato delle singole aziende;

secondo uno studio del settembre 2016 condotto dalla società di consulenza IRI, ogni 32 euro di spesa su 100 vengono effettuati in presenza di un'offerta;

il decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, altrimenti conosciuto come "cresci Italia", all'art. 62, comma 2, lett. *a)*, sancisce il divieto di imporre ai produttori condizioni gravose, extracontrattuali e retroattive;

considerato infine che recentemente il Ministro in indirizzo si è detto molto preoccupato per le aste a doppio ribasso e per il forte impatto che hanno sull'agricoltura italiana,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda porre in essere per contrastare il fenomeno delle aste a doppio ribasso;

quali iniziative intenda intraprendere per promuovere l'aggregazione tramite le organizzazioni dei produttori (OP) e le organizzazioni interprofessionali (OI), al fine di rendere più virtuosa e trasparente la filiera;

quali iniziative, anche di carattere normativo, intenda adottare per garantire un maggiore sostegno alle imprese produttrici, legando il prezzo di vendita ai costi complessivi di produzione.

(3-03682)

LUCIDI, FATTORI, GIROTTO, CASTALDI, MORONESE, GAETTI, GIARRUSSO, BLUNDO, CAPPELLETTI, SANTANGELO - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che è stato depositato alla Camera dei deputati l'atto di sindacato ispettivo 3-02928, relativamente alle iniziative volte a garantire la continuità? produttiva e la salvaguardia dei livelli occupazionali presso gli stabilimenti dell'ex gruppo Novelli;

considerato che:

nel corso della seduta di *question time* svolta in data 5 aprile 2017 il ministro Carlo Calenda, in risposta alla suddetta interrogazione, ha evidenziato che, dopo lunghe trattative, le parti sociali e i rappresentanti del grup-

po iGreco non hanno ancora trovato un'intesa in grado di dare prospettive stabili al gruppo. Inoltre, ha affermato che il piano industriale presentato dalla nuova proprietà? prevede, oltre a interventi di efficientamento e recupero di produttività?, notevoli investimenti per un totale di oltre 30 milioni di euro, destinati al rifacimento degli impianti, allo sviluppo della capacita? produttiva e al recupero di attività? precedentemente dismesse;

il Ministro ha anche precisato: "le conoscenze del Mise sono riferite a quanto gli organi di gestione e controllo del gruppo hanno pubblicamente evidenziato, anche nel corso degli incontri svolti. Sulla base di questa informazione e degli atti formali compiuti presso gli organi amministrativi e giudiziari competenti, il Ministero non ha elementi di contestazione dell'operato. Il ricorso al giudice di alcuni creditori e di alcuni azionisti della Novelli sara? certamente l'occasione per quei chiarimenti che da alcune parti si invocano, ma che non sono in alcun modo nelle disponibilità? e responsabilità? del Ministero dello sviluppo economico",

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per cui sia stato dato l'assenso all'operazione di cessione citata, senza aver visionato alcun piano industriale, basandosi esclusivamente su quanto riportato nel verbale della riunione svoltasi presso l'unità di gestione delle vertenze il 28 novembre 2016;

in base a quali considerazioni si ritenga possibile che un'azienda con 10.000 euro di capitale rilevi un gruppo dichiarato praticamente fallito, accollandosi un debito di circa 120 milioni di euro e dichiarando in seguito investimenti pari a 30 milioni di euro;

quali siano le informazioni a disposizione dei Ministri in indirizzo relativamente a quanto gli organi di gestione e controllo del gruppo avrebbero pubblicamente evidenziato;

di quali indicazioni dettagliate e documentate circa gli atti formali compiuti presso gli organi competenti siano a disposizione;

se, per quanto di competenza, dispongano di aggiornamenti in merito alle problematiche sollevate, anche in sede giurisdizionale, da creditori e azionisti della Novelli.

(3-03683)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SONEGO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

il 7 aprile 2017 è stato adottato dal Consiglio dei ministri un decreto legislativo recante disposizioni in materia di accesso all'insegnamento, stabi-

lendo che, dal 2018, si svolgeranno concorsi dei quali i vincitori saranno ammessi ad un corso abilitante;

per l'accesso all'insegnamento musicale, le regole previgenti al decreto stabilivano che, in assenza di opportunità in Italia, l'abilitazione si potesse conseguire presso istituzioni musicali di Paesi dell'Unione europea o della Confederazione elvetica, cui avrebbe fatto seguito il previsto riconoscimento del titolo in Italia;

proprio in virtù dell'assenza di canali domestici di accesso all'insegnamento musicale, e invece della presenza del canale straniero, un apprezzabile numero di connazionali ha già portato a termine con successo, o sta portando a termine, l'acquisizione del titolo dell'abilitazione, del quale si aspettano di poter chiedere il riconoscimento alle autorità italiane;

l'ottenimento dell'abilitazione in Paesi stranieri è avvenuta o sta avvenendo con consistenti spese sostenute direttamente dai candidati all'abilitazione medesima;

a quanto pare le disposizioni del decreto non farebbero salve le prerogative dei connazionali che, a loro spese, hanno scelto la via straniera all'abilitazione, nemmeno con una normazione dall'effetto transitorio;

tale carenza non è a parere dell'interrogante condivisibile, soprattutto alla luce della precedente assenza di percorsi abilitanti in Italia, e frustra l'impegno degli interessati,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover ulteriormente disciplinare la materia dell'accesso all'abilitazione all'insegnamento musicale, facendo salve, se necessario con normazione transitoria, le prerogative: a) di chi, alla data di pubblicazione del decreto, abbia già acquisito all'estero il titolo di abilitazione all'insegnamento musicale e si aspetti il suo riconoscimento da parte dello Stato italiano; b) di chi, alla data di pubblicazione del decreto, risulti già frequentare un corso estero di abilitazione all'insegnamento musicale e si aspetti il suo riconoscimento da parte dello Stato italiano, allorché completato.

(4-07388)

D'AMBROSIO LETTIERI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della salute* - Premesso che:

l'art. 8 della legge n. 401 del 2000 stabilisce che "Il numero di laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell'ambito delle risorse già previste";

tale disposizione è rimasta inattuata a causa della mancanza di risorse economiche necessarie alla copertura dei costi delle borse di studio;

premesso, inoltre, che:

successivamente, al fine di consentire anche a tali professionisti di proseguire il proprio percorso formativo, in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è stata inserita la disposizione contenuta nell'articolo 2-*bis*, rubricato "Scuole di specializzazione non mediche", la quale prevede "Nelle more di una definizione organica della materia, le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

l'art. 2-*bis* non ha abrogato la disposizione contenuta nell'articolo 8 citato ma ne ha sospeso soltanto gli effetti "nelle more di una definizione organica della materia", ed ha consentito, al contempo, di procedere all'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, in data 16 settembre 2016, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2016, recante "Riordino delle Scuole di specializzazione ad accesso riservato ai non medici", a seguito del quale gli atenei avrebbero potuto procedere all'attivazione delle scuole di specializzazione già a partire dall'anno accademico 2015/2016;

premesso, infine, che:

da diversi anni gli atenei non emanano più i bandi per le scuole di specializzazione per i suddetti professionisti;

lo stallo provoca loro un grave danno, poiché non consente di accedere alle specializzazioni e quindi completare il proprio percorso formativo;

preso atto che la specializzazione è necessaria per l'accesso ai concorsi pubblici del Servizio sanitario nazionale,

si chiede di sapere se e in quale modo i Ministri in indirizzo intendano intervenire, in tempi rapidi, per assicurare la disponibilità delle risorse necessarie all'attivazione dei corsi di specializzazione per le professioni sanitarie non mediche, e in particolare per i farmacisti, e consentire a tutti i professionisti del settore di completare il proprio percorso formativo e la possibilità di accedere ai concorsi pubblici del Servizio sanitario nazionale.

(4-07389)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-03682, della senatrice Fattori ed altri, sull'aumento dei prezzi dei prodotti agricoli per il consumatore;

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-03683, del senatore Lucidi ed altri, sulla salvaguardia della continuità produttiva e dei livelli occupazionali dell'ex gruppo Novelli.